

PARTE TERZA

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

PAGINA BIANCA

Capitolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 Conti della finanza pubblica

Permane e si accresce il limite posto alla conoscenza e alla interpretazione dei risultati della gestione derivante dalla non omogeneità delle informazioni fornite dai documenti ufficiali (del tesoro, dell'ISTAT, della Banca d'Italia) e dalla incompletezza delle informazioni che, dai soggetti non statali di spesa pubblica, affluiscono al centro (e alimentano i documenti ufficiali). Sotto questo profilo resta inattuato uno degli obiettivi importanti della legge n.468, che ha introdotto nel sistema giuspubblicistico la nozione di settore pubblico ed ha dedicato l'intero titolo IV (articoli 25-32), ai "conti della finanza pubblica".

I documenti ufficiali fanno riferimento ad aggregati diversi, quali la gestione di cassa del bilancio statale, il settore statale, il settore pubblico, il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il settore pubblico allargato (1). Non si ignorano le diverse angolazioni che organi preposti a diverse funzioni istituzionali possono adottare; ma è desiderabile uno sforzo verso un grado minimo di omogeneità e, laddove sia utile il permanere di diverse versioni dei conti, la costruzione di tavole di raccordo fra i diversi aggregati e i diversi "saldi" (costruiti all'interno degli aggregati sopra menzionati).

I problemi di leggibilità e trasparenza delle informazioni sulla gestione della finanza pubblica è ulteriormente complicato (come emerge dalle considerazioni svolte in questa relazione, nella parte generale sugli aspetti finanziari della gestione) (2) dal rilievo assunto, negli ultimi esercizi, dalle regolazioni di debiti pregressi.

Per quanto attiene alla gestione del bilancio statale (competenza e cassa) la confrontabilità con i precedenti esercizi è resa meno agevole da intervenuti mutamenti di classificazione che hanno spostato taluni oneri dalle spese correnti a quelle in conto capitale (3).

I documenti ufficiali forniscono inoltre, negli ultimi anni, dati concernenti l'evoluzione del fabbisogno e della spesa corrente "al netto degli interessi"; informazione ritenuta indispensabile in relazione agli obiettivi di contenimento del debito pubblico ed alle regole poste dai documenti programmatici, che hanno, prevalentemente, riguardo al "fabbisogno primario" (che non tiene conto degli interessi).

Problemi metodologici complessi si legano alla introduzione (suggerita, fra l'altro, dal rapporto sul debito pubblico di esperti della Commissione bilancio della Camera del settembre 1984) di ulteriori analisi volte a cogliere l'evoluzione del fabbisogno e l'andamento di talune grandezze chiave, al netto degli effetti dell'inflazione (4).

(1) Il "settore statale" (aggregato preso in considerazione dalla relazione sul fabbisogno di cassa del tesoro e da quella annuale della Banca d'Italia) comprende la gestione di cassa del bilancio statale, la tesoreria, la cassa depositi e prestiti, la cassa per il mezzogiorno e tutte le aziende autonome (comprese quelle che producono servizi destinati alla vendita e le ferrovie anche dopo la "entificazione"). La Banca d'Italia fa riferimento ad un "settore pubblico" che risulta dal "settore statale" più gli enti di previdenza ed altri enti centrali, le regioni, gli enti locali (province, comuni, unità sanitarie locali ed altri enti della amministrazione locale). Il conto delle amministrazioni pubbliche includono nei conti nazionali (conforme alle regole SEC) escluse dal settore pubblico, nella versione Banca d'Italia, le aziende autonome che producono per il mercato (poste, telefoni, monopoli, ferrovie). Infine il settore pubblico allargato aggiunge al settore pubblico (versione Banca d'Italia) l'Enel.

(2) Si veda in questa relazione, Parte I, Sezione II, capitolo I. Sul tema delle regolazioni debitorie la Corte ha fornito informazioni e valutazioni con apposito referto in corso d'esercizio, nel 1985 (Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1984, atti Senato, IX legislatura, Doc. XIV, n. 3, vol V, pp. 47 ss).

(3) Si rinvia all'esame di questo tema contenuto nel capitolo I e nel capitolo III della Sezione II, Parte I della presente relazione.

(4) Il rapporto di un gruppo di lavoro di esperti della V Commissione permanente della Camera, del settembre 1984, riprendendo metodologie adottate da organismi internazionali come il F.M.I. e l'OCSE, riteneva necessaria una valutazione dell'accumulo del debito non in termini nominali ma in termini reali. La crescita del debito in termini reali si calcola in base al "fabbisogno corretto",

L'occasione offerta dalla recente revisione dei conti economici nazionali può essere colta anche per promuovere un più razionale ordine ed una migliore comparabilità delle informazioni sulla gestione della finanza pubblica.

Fra i problemi da affrontare si pone in primo piano quello della adozione di aggregati fra loro meglio comparabili per una soddisfacente configurazione del "settore pubblico".

La relazione sul fabbisogno di cassa del tesoro, dopo una sperimentazione compiuta nei primi due anni ha rinunciato alla costruzione del conto consolidato del settore pubblico (e del settore pubblico allargato), richiesta dall'articolo 30 comma terzo della legge n.468, ritenendo non raggiunto il grado sufficiente di completezza delle informazioni provenienti dagli enti esterni dello Stato (il cui flusso è regolato dall'articolo 30 della legge n.468, commi dal quarto al decimo). Non si dispone, quindi, di un conto consolidato "ufficiale" del settore pubblico. Il settore pubblico, ai sensi della legge n. 468 risulta dalla definizione dell'articolo 25 (e dall'elenco dell'annessa tabella A).

Il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni è inserito nel sistema della contabilità economica nazionale (relazione generale sulla situazione economica del paese). Un diverso aggregato, e diverse metodologie, sono alla base della costruzione del conto consolidato del settore pubblico elaborato annualmente dalla Banca d'Italia (5).

Sembra possibile porre allo studio la adozione, (se occorre correggendo la definizione della legge n.468) di una nozione di settore pubblico più omogenea tale da rendere agevole la lettura delle diverse metodologie adottate e confrontabili i risultati.

La costruzione di un sistema rigoroso e trasparente di informazione sulla gestione della finanza pubblica è tema di grande rilievo per la Corte. La sua importanza appare sottolineata dal rafforzato raccordo fra quadro macroeconomico e decisione di bilancio che deriva dalle nuove procedure delineate dalle risoluzioni parlamentari del giugno e del settembre 1986.

2. Gestione del bilancio statale e settore pubblico

L'andamento della finanza pubblica, negli ultimi anni ed anche nel 1986, mostra come il fabbisogno del settore statale e quello del settore pubblico tendano pressochè a coincidere (6). La politica di riequilibrio è stata anche politica di accentramento delle responsabilità finali dinanzi alla collettività nella gestione. All'interno del settore pubblico aumenta il rilievo dei trasferimenti dal bilancio statale (o dalla gestione del settore statale) verso gli enti del settore pubblico. Il tema dei nessi fra "centro" ed enti autonomi esterni allo Stato viene a riproporsi non solo come riflessione d'assieme sulle tendenze dello Stato sociale ma nel concreto delinearli della manovra correttiva e delle impostazioni di riassetto o riforma di settore.

Il documento di programmazione economico-finanziaria (3 settembre 1986, atto Camera, IX legislatura, Doc. LXXXIV, n.1), esponendo gli indirizzi in materia di "trasferimenti agli enti decentrati di spesa" afferma che "è improponibile (e l'esperienza di questi ultimi anni lo dimostra ampiamente) la semplice definizione di limiti di trasferimenti senza accompagnarli con le necessarie responsabilizzazioni circa il loro rispetto".

sottraendo dal fabbisogno complessivo la perdita di valore subita dal debito a causa dell'inflazione. Sul tema si è soffermata la relazione della Corte sull'esercizio 1984 (Parte I, Sez. I, cap. I, par. 2, pp. 70 ss) e sul 1985 (sempre nel capitolo I della parte I, Sez. I, par. 7, pp. 48-49). Per i problemi metodologici della valutazione dei saldi finanziari (e di bilancio) al netto dell'inflazione, si veda la nota inclusa nel Bollettino della Banca d'Italia n. 5, ottobre 1985. La relazione della Banca d'Italia sul 1986 (maggio 1987) analizza l'impatto sui saldi dell'inflazione (tav. D. 34, pg. 287).

(5) Per le metodologie adottate dalla Banca d'Italia si veda, da ultimo, la nota metodologica nell'appendice alla relazione 1987 (pg. 241, commento alla tavola aC 2).

(6) Secondo la relazione di cassa del tesoro per il 1987 (marzo 1987, atto Camera, IX legislatura, doc. XXXV n. 15) sono risultate pressochè nulle, rispetto al fabbisogno del settore statale, le incidenze del fabbisogno degli enti esterni al settore (con l'esclusione dell'Enel). La relazione annuale della Banca d'Italia osserva che, nel 1986 "la diminuzione del ricorso degli enti locali al sistema creditizio ha fatto sì che il divario fra il fabbisogno del settore pubblico e quello del più ristretto comparto statale risultasse di entità inferiore rispetto al 1985".

Il processo delineato dalla legge n.468 è ancora caratterizzato dalla ricerca di un momento di sintesi e di equilibrio fra l'esigenza di accentramento che si lega agli obiettivi di risanamento e sistema delle autonomie. Le tendenze e politiche di adeguamento in atto sembrano muoversi attraverso aggiustamenti incrementali, verso nuovi assetti, sia sul fronte delle entrate che della regolazione degli indirizzi della spesa.

Concludendo la discussione sul documento di programmazione economico-finanziaria la risoluzione della Camera del 17 settembre e l'ordine del giorno del Senato del 18 settembre 1986, sottolineano la necessità di "interventi di carattere strutturale nei settori della previdenza, della cassa integrazione, della sanità, della finanza regionale e locale e nel comparto della scuola, garantendo, ove necessario, principi di autonomia e responsabilità dei centri di spesa, anche attraverso la attribuzione ad essi degli opportuni poteri per il reperimento delle risorse e il loro coinvolgimento nelle decisioni comportanti aumento degli oneri finanziari".

Provvedimenti di carattere strutturale, destinati ad incidere nel medio periodo, sono stati sottoposti al Parlamento, ma ne appare ancora incerto l'iter, legato a processi di raccolta del consenso e di maturazione politico-culturale non facili. Nel capitolo I della parte I di questa relazione si è posto in rilievo, come anello debole delle procedure di bilancio, la mancanza di rigorosi collegamenti fra documenti di bilancio e misure settoriali (di breve o di medio periodo) che ne dovrebbero attuare gli indirizzi.

2.1. La finanza previdenziale

Le politiche intraprese sul versante contributivo e su quello della regolarizzazione delle prestazioni non hanno impedito la crescita, anche nel 1986, dello squilibrio fra contributi e prestazioni nel settore previdenziale (che è passato, secondo i dati elaborati dalla Banca d'Italia, da 26.080 miliardi nel 1985 a 28.170 miliardi nel 1986) (7).

I risultati del 1986 mostrano l'avvio di una ricerca, per ora affidata a interventi di breve periodo, di un diverso equilibrio fra previdenza in senso proprio e ad altri interventi legati a finalità di redistribuzione del reddito o di equità sociale (sin qui affidati agli enti previdenziali e, in particolare, al maggiore fra questi, l'INPS). I risultati della gestione INPS sono migliorati per effetto della manovra sui contributi e sulle prestazioni posta in essere dalla legge finanziaria del 1986. L'apporto dello Stato vede emergere la tendenza all'aumento delle erogazioni a carico del bilancio statale, con un minor contributo della tesoreria. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti previdenziali (sui quali non incidono le erogazioni per regolazioni debitorie a favore della Cassa integrazione guadagni interamente passate sul conto residui) sono aumentati, nel 1986 rispetto al 1985, del 9 per cento (dati della classificazione economica, categoria 5.6.1.). Minore, rispetto al precedente anno, è stato il contributo della tesoreria (per effetto soprattutto dell'aumento dei versamenti dell'INPS a valore sui contributi). I trasferimenti complessivi dal settore statale all'INPS sono stati pari a 31.160 miliardi, rispettando il limite fissato dalla legge finanziaria (articolo 19 comma primo).

L'analisi dell'andamento di principali capitoli del bilancio dello Stato concernenti i trasferimenti all'INPS (i cui limiti di significato sono evidenti in relazione all'intreccio con i dati di tesoreria e con gli equilibri complessivi del bilancio dell'ente) pone in evidenza i dati che seguono (pagamenti).

Il contributo al fondo sociale (capitolo 3592 dello stato di previsione del ministero del lavoro) ha raggiunto i 4.850 miliardi, con un incremento dell'11,1 per cento sul 1985. È restato dello stesso ammontare rispetto al precedente esercizio (955 miliardi) il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (capitolo 3.615 del ministero del lavoro).

(7) Relazione della Banca d'Italia sul 1986, maggio 1987, pg. 186. I criteri metodologici della elaborazione della Banca d'Italia sui dati della contabilità economica nazionale sono riportati nell'appendice della citata relazione (tavola aC 14).

Gli oneri per la fiscalizzazione degli oneri sociali (capitolo 5589 e 3612 del ministero del lavoro) sono passati da 3250 miliardi nel 1985 e 4225 miliardi nel 1986, con un incremento del 30 per cento.

Le erogazioni a favore della gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni (capitoli 3616 e 3623 del ministero del lavoro) sono aumentate del 7,9 per cento, passando da 1155 a 1246 miliardi. Immutato il contributo alla gestione speciale artigiani e commercianti (515 miliardi sia nel 1985 che nel 1986).

La manovra posta in essere per il 1986 può considerarsi avviata, sul versante contributivo, dalla legge n.11 del 31 gennaio (che converte il decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688) contenente misure volte a ridurre l'evasione. La legge finanziaria (legge n.41 del 1986) ha aumentato di un punto percentuale il contributo dovuto dai datori di lavoro ed ha esteso l'obbligo di contribuzione (in misura ridotta) agli apprendisti. Si è istituito (articolo 25 della finanziaria 86) un contributo di solidarietà a carico delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti. È stato aumentato e diversamente articolato, con maggior peso a carico di commercianti, artigiani e professionisti, il contributo per l'assistenza sanitaria (articolo 31 legge finanziaria 86). Sono state introdotte limitazioni alla prestazioni della Cassa integrazioni guadagni.

Sul versante delle prestazioni pensionistiche la legge finanziaria per il 1986 ha stabilito che gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica (che era trimestrale in base alla legge n.730 del 1983) hanno cadenza semestrale e sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita (calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dipendenti) fra i due semestri precedenti il mese di decorrenza dell'aumento (articolo 23 legge finanziaria 1986, n.41 del 1986).

La legge finanziaria 1986 ha, inoltre, posto limiti alla corresponsione degli assegni familiari, correlati alle fasce di reddito familiare che la stessa legge assume quale parametro anche per limitare le erogazioni gratuite di prestazioni farmaceutiche (articolo 23 legge n.41 del 1986).

La tendenza verso un aumento degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato, sulla base del criterio della distinzione fra previdenza in senso proprio e interventi a fini perequativi e sociali, è rafforzata dalla legge finanziaria per il 1987 (legge 22 dicembre 1986, n.910), in virtù della quale: si delibera l'erogazione di un contributo di 15.997 miliardi a favore delle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e di quella degli artigiani e commercianti (articolo 8 comma terzo); si avvia una operazione (presumibilmente destinata ad essere completata con ulteriore peso per la finanza statale) di ripianamento degli oneri pregressi a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale coltivatori diretti (articolo 8 comma primo).

In materia di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria la legge finanziaria 1986 (legge n.910 del 1986, articolo 19 comma secondo) ha disposto, per il ripianamento del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1986, l'erogazione di 19.000 miliardi (le relative disponibilità, iscritte nel capitolo 4534 dello stato di previsione del tesoro non sono state pagate nel 1986).

La legge finanziaria 1987 (legge n.910 del 1986) autorizza la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria (gestione speciale per gli interventi straordinari, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n.1115) pari a 3000 miliardi per il 1987, a 2500 miliardi per il 1988 ed a 2000 miliardi per il 1989.

Si deve tener conto, nel quadro della prevista evoluzione a breve della spesa previdenziale, che sul 1987 graverà l'onere connesso al venir meno del divieto della duplice indicizzazione nei confronti di titolari di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e di trattamenti integrativi a partire dal 1° gennaio 1979 (disposto dall'articolo 4 comma nove bis della legge n.45 del 1986 e che è valutato dalla relazione premessa al bilancio preventivo dell'INPS per il 1987 pari a 540 miliardi) e l'onere derivante dagli effetti della sentenza n. 314 del 1985 della Corte costituzionale, riguardante, per i periodi pregressi fino al 30 settembre 1983,

il diritto all'integrazione del trattamento minimo dei titolari di pensioni a carico del fondo lavoratori dipendenti, a prescindere dalla percezione di altre pensioni (onere che l'INPS, in sede di bilancio preventivo per il 1987, valuta di 1692 miliardi).

La finanziaria 1987 (articolo 8 comma primo) fissa il limite alle erogazioni complessive dello Stato (bilancio e tesoreria) all'INPS per il 1987 (al netto delle erogazioni debitorie, degli oneri derivanti dalla citata legge n.45 del 1986 e degli effetti della sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale) in 33.400 miliardi.

La manovra di breve periodo tende, così, ad anticipare, indirizzi volti a distinguere (nei limiti consentiti da misure congiunturali) fra oneri legati agli equilibri interni al sistema previdenziale in senso proprio e interventi redistributivi o sociali. Il documento di programmazione economico-finanziaria (del settembre 1986) traccia un impegnativo disegno di un possibile riassetto strutturale del settore (capitolo IV, 4.5.). La riforma del sistema pensionistico ha trovato, nella IX legislatura, attraverso un tormentato itinerario, un primo punto di approdo con un testo unificato (sulla base di numerose iniziative parlamentari e dell'intervento del Governo) approvato dalla Commissione lavoro della Camera nella prima parte del 1987. Ma non si ha l'impressione che il dibattito politico culturale e il grado di consenso sociale e politico sin qui raggiunto consentano rapide soluzioni strutturali. La portata e la misura delle innovazioni necessarie, sia sul versante contributivo che su quello delle prestazioni, per garantire tendenze di equilibrio; il margine da concedere a forme (che già si presentano in modo spesso prorompente nell'esperienza reale) di fondi integrativi aziendali; lo stesso principio ancora genericamente formulato della distinzione fra "previdenza" e "assistenza", sembrano esigere un considerevole sforzo di sintesi costruttiva (8). Sin qui le misure di contenimento delle leggi finanziarie 1986 e 1987 hanno esercitato una "supplenza" rispetto a misure di riordinamento strutturale.

In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali un riassetto che potrebbe rivelarsi di natura strutturale (ancorchè assunto con strumenti tipici della manovra di breve periodo) è quello introdotto dal decreto-legge 28 aprile 1987, n.156 (il cui contenuto riprende i precedenti decreti legge n.48 del 25 febbraio 1987 e n.882 del 22 dicembre 1986) in virtù del quale gli sgravi proporzionali alle retribuzioni dei dipendenti sono sostituiti da sgravi di cifra fissa e non sono più previste differenziazioni fra lavoratori dei due sessi, mentre resta un differenziale a favore delle imprese localizzate del Mezzogiorno.

Per la integrazione salariale il disegno di legge governativo (atto Camera IX legislatura, n.4422, presentato nel febbraio 1987) imposta una riforma volta a ricondurre i trattamenti della cassa integrazione guadagni alla loro finalità originaria di sostegno del reddito dei lavoratori solo temporaneamente eccedentari, dei quali si programma la riammissione al lavoro e ad impostare diversi strumenti di intervento per lavoratori strutturalmente eccedentari rispetto alla impresa dalla quale provengono e per i quali si pongono problemi di ricerca di nuova occupazione.

2.2 La finanza regionale e locale

Sui nessi che legano il bilancio dello Stato e la finanza regionale e locale riferiscono i capitoli II e III di questa Parte III della relazione. Ci si limita, in questa sede a qualche indicazione di ordine globale sui trasferimenti dello Stato verso le Regioni e verso gli enti locali (come emergono dal consuntivo) ed a informazioni sui provvedimenti di breve periodo o strutturali assunti o in itinere.

I trasferimenti correnti alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono aumentati, in termini di impegni, dal 1985 al 1986, del 9,4 per cento raggiungendo i 64.173,1 miliardi; i pagamenti, che sono stati nel 1986 pari a 69.956,5 miliardi, hanno fatto registrare un incremento percentuale più marcato, del 30,7 per cento.

(8) È da segnalare fra i temi che coinvolgono la definizione della linea di confine fra "previdenza" e "assistenza" quello affrontato dalla Commissione di indagine sulla povertà, operante, dal 1982 all'ottobre 1986, presso la Presidenza del Consiglio.

I trasferimenti in conto capitale alle Regioni sono aumentati del 2 per cento in termini di impegni ed hanno registrato una flessione del 18,9 per cento in termini di pagamenti.

La dinamica dei trasferimenti correnti si lega soprattutto all'andamento della spesa sanitaria (trasferimenti dal fondo sanitario di parte corrente).

La disciplina della finanza regionale manca di un punto di riferimento che ne prefiguri le tendenze di medio periodo. Posto in crisi dalla riforma tributaria il meccanismo della determinazione del "fondo comune", introdotto dalla legge sulla finanza regionale n.281 del 1970 (fondato sulla ripartizione di tributi erariali; e fra questi di una quota del gettito della imposta complementare sul reddito), la formazione del fondo comune era stata disciplinata per il quinquennio 1977-81, dalla legge 10 maggio 1976, n.356; la quale disponeva, fra l'altro, una integrazione del fondo commisurata all'incremento delle entrate tributarie dello Stato nel loro complesso. Successivamente al 1981, venuta meno l'efficacia della legge n.356, la formazione del fondo comune è stata regolata, annualmente, dalla legge finanziaria, sulla base di aggiustamenti "incrementali" del meccanismo dell'articolo 8 della legge n.281 del 1970, ispirati al criterio di consentire aumenti commisurati al tasso di inflazione programmato.

Già la relazione governativa al disegno di legge finanziaria per il 1986 (e più ampiamente il documento di programmazione economico-finanziaria del settembre 1986) afferma la necessità di un riordinamento della finanza regionale (ed è, infatti, stato presentato un disegno di legge di iniziativa governativa). La legge finanziaria per il 1986 (legge n.41 del 1986) ha disposto un aumento dal 15 per cento al 30,45 per cento della quota del gettito della imposta di fabbricazione sugli olii minerali ed altri prodotti analoghi che concorre, nel meccanismo dell'articolo 8 della legge n.281, a formare il fondo comune. Il consuntivo del 1986 pone in evidenza un aumento degli impegni sulla competenza, per trasferimenti dal fondo comune alle regioni, dell'8,2 per cento.

Per il 1987 la legge finanziaria (legge n.910 del 1986, articolo 8 comma ventunesimo) aumenta ancora la quota devoluta alle regioni, attraverso il fondo comune, a valere sulla imposta di fabbricazione sugli olii minerali, che passa dal 30,45 per cento al 30,64 per cento. La manovra così effettuata assume anche per l'87, un incremento del fondo comune pari al tasso d'inflazione programmato (4 per cento).

Il disegno di legge governativo per la nuova disciplina della finanza regionale (atto Senato, IX legislatura, n.1579) adegua la struttura del fondo comune alla riforma tributaria, assumendo a base del gettito che concorre alla sua formazione anche l'IRPEF e l'IVA. Si mantiene la "regola" di fatto seguita dalle leggi finanziarie dal 1983 in poi, in virtù della quale il fondo comune non deve aumentare, annualmente, più del tasso programmato d'inflazione. Si dispone, però, che ove la quota da attribuire al fondo comune sulla base delle prefissate componenti del gettito dei tributi erariali sia tale da superare tale parametro l'eccedenza affluisce al fondo per il finanziamento per i programmi regionali di sviluppo.

Il raccordo fra finanza statale e finanza regionale in materia di politica degli investimenti è affidato, sin dalla legge n.281 del 1970 (articolo 9) al fondo per i programmi regionali di sviluppo.

Nel 1986 i pagamenti (sulla competenza e sul conto residui) effettuati a carico del fondo per i programmi regionali (capitolo 7081 del ministero del bilancio) sono stati pari a 2.090 miliardi, con una flessione del 43,39 per cento. I residui sulla competenza 1986 sono stati di 213,7 miliardi. Poiché ad essi si aggiungono residui provenienti da precedenti esercizi per 457,8 miliardi si sono registrati alla fine del 1986, residui per 671,5 miliardi.

Tale andamento è sintomo delle difficoltà (analizzate nei capitoli di questa relazione sul ministero del bilancio e sulle Regioni) della connessione fra livello nazionale e livello regionale nella programmazione degli investimenti.

Per quanto attiene alla finanza locale (province e comuni) è venuto a scadenza, nel 1986, il regime triennale stabilito dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131. La manovra per il 1986 è stata disciplinata con diversi provvedimenti di urgenza (decreti-legge n.789 del

30 dicembre 1985; n.47 del 28 febbraio 1986; n.133 del 30 aprile; n.318 del 1° luglio 1986). L'ultimo fra questi è stato convertito nella legge 9 agosto 1986, n.468. Nel corso dell'iter parlamentare è caduta la norma che intendeva fronteggiare la prevista riduzione dei contributi ordinari dello Stato con un nuovo tributo comunale (sostitutivo della tassa sui rifiuti solidi urbani e dell'imposta sui cani), denominato tassa per i servizi comunali (Tasco) e commisurato alla superficie degli immobili e delle aree, con aliquote da determinarsi, entro limiti prefissati, in funzione della destinazione dell'immobile, della dimensione demografica dell'ente locale, del tipo e del numero dei servizi forniti da comune.

I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle province ed ai comuni, di parte corrente, sono aumentati del 9,1 per cento in termini di competenza, raggiungendo i 26.773 miliardi. Gli impegni risultano diminuiti, rispetto al 1985, del 6,5 per cento.

I trasferimenti in conto capitale alle province ed ai comuni risultano aumentati, nel 1986 sul 1985, in termini di pagamenti di più del triplo, raggiungendo gli 8137,2 miliardi; e di più del quadruplo sono aumentati gli impegni (pari nel 1986 a 9.320,8 miliardi).

Ma queste risultanze contabili non sono significative. Per effetto della introduzione (con il decreto legge n.789 del 1985) del fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono state incluse fra le spese in conto capitale le risorse destinate all'ammortamento di mutui contratti dai comuni precedentemente classificate fra le spese correnti.

L'analisi funzionale delle risultanze del rendiconto registra per gli interventi a favore di province, comuni ed altri enti locali impegni pari a 35.491,2 miliardi (con un incremento del 21,1 per cento sul 1985) e pagamenti per 38.661 miliardi, con un aumento sul precedente esercizio del 29 per cento.

Anche in materia di finanza locale gli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria indicano la necessità di modificazioni strutturali che (come si era cercato di fare con la istituzione della Tasco, poi caduta) sono orientate verso l'attribuzione di un peso maggiore alla autonomia impositiva degli enti locali (pur senza sovvertire gli indirizzi di fondo della riforma tributaria). In questa direzione si muove il disegno di legge governativo per la riforma della finanza locale (atto Senato, IX legislatura, n.1580, presentato nel novembre 1985).

Poichè alla fine del 1986 il disegno di legge di riforma non aveva concluso il suo iter il governo ha disciplinato la materia della finanza comunale e provinciale, per il 1987, con il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, i cui contenuti (non essendo intervenuta entro i limiti costituzionalmente fissati la conversione del provvedimento) sono ripresi dal decreto-legge 1 maggio 1987, n. 167. Si mantiene la distinzione fra i tre fondi (ordinario, perequativo e per lo sviluppo degli investimenti) con i quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti locali. È prevista la erogazione di 623 miliardi per i rinnovi contrattuali del personale (a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane). Sono confermati i criteri adottati nel 1986 in materia di contrazione dei mutui da parte degli enti locali e del connesso intervento a carico dello Stato.

Sono, sostanzialmente, confermati i limiti dettati per il 1986 nelle materie concernenti le imposte comunali (in particolare resta al 32 per cento il limite minimo di copertura dei costi per i pubblici servizi a domanda individuale, il cui rispetto è condizione per usufruire della relativa quota del fondo perequativo).

In materia di adeguamento degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168 (che riprende i contenuti del precedente decreto-legge n. 924 del 31 dicembre 1986) concede ai comuni ed alle comunità montane la possibilità di accedere a mutui ventennali della cassa depositi e prestiti.

PAGINA BIANCA

Capitolo II

LE REGIONI

Premessa

La disciplina dei rapporti tra le diverse autonomie, così come è venuta delineandosi a seguito dei successivi interventi del legislatore a partire dai primi anni settanta, non appare idonea a superare le difficoltà che continuano ad emergere sul piano operativo per effetto dell'evoluzione, assai più dinamica, della realtà sociale ed economica.

L'articolato quadro di competenze ripartite tra Stato e regioni a fronte di un fenomeno di crescita dei bisogni collettivi da soddisfare, sia in termini quantitativi che qualitativi (sono recenti le misure normative intese alla tutela dell'ambiente), richiede la concreta attivazione di strutture e metodi di coordinamento nonché una programmazione che non sia solo strettamente settoriale o di breve periodo.

È ancora aperto il dibattito parlamentare e culturale in ordine ad un nuovo assetto della finanza regionale nel più generale contesto della finanza pubblica, nonché al ripensamento dell'attuale sistema dei controlli specie con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria. Da una parte si ritiene in proposito sufficiente una semplice ristrutturazione degli attuali organi al fine di una loro maggiore indipendenza, dall'altra si richiede una riforma più radicale che modifichi forme e contenuti del controllo e che, rispettando l'esigenza di garantire la legalità dell'azione amministrativa, dia maggiore spazio ai profili dell'efficacia e dell'efficienza soprattutto con riferimento agli obiettivi della programmazione.

Proprio la molteplicità e complessità dei problemi che attendono una soluzione e le implicazioni sulla finanza pubblica oltre che sulla dinamica dei rapporti tra centro e periferia ha indotto la Corte a dare quest'anno particolare rilievo alla relazione sulle regioni.

Nel paragrafo che segue si forniscono i dati e si delinea un quadro dei flussi finanziari dal bilancio dello Stato alle regioni ad autonomia ordinaria e speciale, quale risulta dall'esercizio del controllo sui titoli di spesa svolto dalla Corte nel corso del 1986.

L'illustrazione dei flussi, condotta in termini di pagamenti, è corredata da prospetti che consentono l'accorpamento e la disaggregazione dei dati esposti.

Mentre per le regioni ad autonomia speciale la Corte riferisce separatamente in occasione dei giudizi sulla regolarità dei rispettivi rendiconti generali, alle regioni di diritto comune vengono dedicati i successivi paragrafi che intendono evidenziare alcuni aspetti del rapporto tra Stato e regioni e del coordinamento normativo e amministrativo tra le varie autonomie nonché talune problematiche sui controlli.

Si forniscono altresì elementi sull'utilizzazione del FIO nel triennio 1983-1985 da parte delle regioni, anche in relazione ai rifinanziamenti operati dalla legge finanziaria per il 1987.

1. Trasferimenti dal bilancio statale alle regioni

Nell'ambito della finanza pubblica il fenomeno dei rilevanti flussi di spesa dallo Stato alle regioni comporta, al di là dei problemi di coordinamento finanziario, controllo delle spese, verifica dei risultati, un'esigenza di conoscenza — più volte segnalata dalla Corte — delle poste iscritte nel bilancio statale finalizzata anche alla disaggregazione dei flussi sotto il profilo funzionale.

Ciò induce la Corte ad evidenziare i dati emersi nell'espletamento della funzione di controllo.

Nel corso del 1986 a carico del bilancio dello Stato (categorie V e XII per spese correnti e in conto capitale) risultano effettuati pagamenti complessivi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per oltre 75.866 miliardi di cui 63.502 miliardi in conto competenza (prospetto 1).

L'incidenza dell'ammontare dei pagamenti complessivi sulle spese finali del bilancio dello Stato è del 19,74 per cento.

Dei pagamenti complessivi di 75.866 miliardi la parte destinata alle regioni ad autonomia ordinaria (47.664 miliardi dei quali oltre 45.702 in conto competenza), costituisce il 12,40 per cento del suddetto totale, mentre quella destinata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è di oltre 28.202 miliardi (17.800 in conto competenza) corrispondenti al 7,34 per cento del totale.

Il confronto, che segue, con i pagamenti effettuati nel 1985 è semplicemente indicativo di un certo andamento dei flussi finanziari attesa la non completa omogeneità dei dati riferiti ai due esercizi 1985 e 1986. Come meglio specificato nell'avvertenza allegata ai prospetti riepilogativi dei trasferimenti concernenti l'esercizio 1986, i dati di quest'ultimo esercizio, a seguito di una più puntuale disaggregazione, sono stati depurati delle poste che non riguardano direttamente le regioni, poste che invece erano ricomprese nei pagamenti complessivi del precedente esercizio rispetto al dato dei pagamenti complessivi effettuati a carico del bilancio dello Stato nel 1985, pari a 61.089 miliardi circa, si è avuta una lievitazione del 24,2 per cento.

L'evoluzione accrescitiva è da imputarsi ai trasferimenti per spese correnti (prospetto 2). In ordine ai trasferimenti statali di parte corrente, infatti, il totale dei pagamenti complessivi di oltre 69.895 miliardi (erogati alle regioni ad autonomia ordinaria per oltre 44.138 miliardi ed alle regioni ad autonomia speciale e province autonome per 25.757 miliardi) si rapporta al dato del 1985 (53.601 miliardi) con un incremento del 30,4 per cento, sul quale hanno influito le maggiori erogazioni a carico del fondo sanitario nazionale e quelle devolutive di quote di entrate erariali alle regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti in conto capitale alle regioni di diritto comune sono stati versati oltre 3.525 miliardi ed alle regioni ad autonomia speciale e alle due province autonome oltre 2.445 miliardi per un totale di pagamenti complessivi ammontanti a 5.971 miliardi contro i 7.480 circa del 1985 (-20,2 per cento) (prospetto 3). La riduzione dei pagamenti si concentra prevalentemente sullo stato di previsione del ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare sul capitolo 7082 sul quale non sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per la mancata conclusione delle procedure previste dall'articolo 17 della legge finanziaria per il 1985 in relazione ai programmi regionali da verificare congiuntamente dai ministeri del bilancio, della sanità e del tesoro.

Dalla disaggregazione dei dati relativi ai pagamenti complessivi per singola regione, effettuata in base all'esame dei titoli di spesa, emerge quanto segue.

Tra le regioni a statuto speciale, la Sicilia, anche in relazione al particolare grado di autonomia di cui è dotata, è la regione che ha beneficiato delle contribuzioni statali più cospicue con 18.947 miliardi pari al 25 per cento del totale generale dei trasferimenti e con un'incidenza del 67,2 per cento sul totale dei pagamenti effettuati alle regioni a statuto speciale e province autonome.

Seguono la Sardegna con 3.731 miliardi e il Friuli-Venezia Giulia con 2.247 miliardi. La regione che ha ricevuto meno erogazioni è il Trentino Alto Adige con 45 miliardi, ma deve tenersi conto dei pagamenti effettuati direttamente alla provincia di Trento (oltre 1.171 miliardi) e a quella di Bolzano (oltre 1.281 miliardi).

Tra le regioni ad autonomia ordinaria hanno avuto le maggiori contribuzioni la Lombardia con 7.832 miliardi, il Lazio con 5.710 miliardi, la Campania con 5.428 miliardi seguita dall'Emilia Romagna con 4.105 miliardi e dal Veneto con 4.083 miliardi. Nelle erogazioni alla regione della Campania sono ricomprese le assegnazioni speciali per far fronte a calamità naturali e ad interventi ricostruttivi. Le regioni settentrionali (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna) hanno ricevuto complessivamente contribuzioni statali per 21.900 miliardi; le regioni centrali (Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) hanno avuto 13.415 miliardi; le regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) hanno ricevuto complessivamente 12.343 miliardi. Come desumibile dal confronto degli allegati prospetti 4(A-B) e 5(A-B) le erogazioni di maggiore ammontare hanno inciso in prevalenza sulla sezione VIII (azioni ed interventi in campo sociale).

Tale incidenza si manifesta confermata per tutte le regioni di diritto comune. Ed invero, l'esame dei trasferimenti complessivi alle regioni ad autonomia ordinaria secondo la codifica funzionale (prospetto 4-A) denota che su 47.664 miliardi complessivi erogati nel 1986 a tali regioni, ben 35.417 miliardi sono relativi alla sezione VIII (azioni ed interventi in campo sociale) e sono stati erogati quasi interamente (per 34.656 miliardi) a carico del fondo sanitario nazionale; 3.874 miliardi sono relativi alla sezione IX (trasporti e comunicazioni); 1.230 miliardi alla sezione X (azioni ed interventi in campo economico); 7.140 miliardi ineriscono poi alla sezione XI (interventi a favore della finanza regionale e locale).

L'analisi funzionale delle erogazioni con riferimento alle regioni ad autonomia speciale mette in evidenza che l'ammontare (6.190 miliardi) dei pagamenti sulla sezione VIII (azioni ed interventi in campo sociale) è invece superato dalle erogazioni sulla sezione XI che raggiungono i 19.852 miliardi (prospetto 4B).

Risulta di tutta evidenza la scarsa significatività, sotto il profilo funzionale della spesa, della sezione XI. Il problema della ricerca di possibili soluzioni per la compilazione di un diverso piano di classificazione funzionale che consenta una maggiore trasparenza delle finalizzazioni concrete delle spese, acquista particolare rilevanza nel momento attuale in cui erogazioni complessive (riferite a tutte le regioni e province autonome), ascritte alla sezione XI (26.993 miliardi) costituiscono la seconda voce dopo quelle relative alla sezione VIII (41.608 miliardi).

L'analisi dei flussi condotta per amministrazione erogante ha evidenziato che i trasferimenti alle regioni incidono principalmente sullo stato di previsione del ministero del tesoro per l'evidente considerazione che ivi sono iscritti i capitoli relativi al fondo sanitario nazionale (capitolo 5941) e al fondo comune (capitolo 5926).

Il ministero del tesoro nel 1986 ha erogato alle regioni complessivi 63.268 miliardi di cui alle regioni ad autonomia ordinaria 40.619 miliardi ed alle regioni a statuto speciale e province autonome 22.648 miliardi (prospetto 5 A-B). Più in particolare risulta erogata a carico del capitolo 5941 la somma di 40.778 miliardi (34.656 miliardi alle regioni di diritto comune e 6.121 miliardi alle regioni speciali e province autonome); a carico del capitolo 5926 è invece l'ammontare di 4.818 miliardi (prospetti 8 e 9).

Negli allegati prospetti (da 6 a 31) sono evidenziati i trasferimenti alle regioni a carico degli stati di previsione della spesa interessati ai trasferimenti stessi.

Oltre a quello del tesoro, assumono un certo rilievo le spese effettuate sullo stato di previsione del ministero dei trasporti a carico del quale sono stati erogati complessivamente alle regioni 4.239 miliardi nel corso del 1986, e sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul quale sono gravati 3.299 miliardi di pagamenti complessivi, questi ultimi tutti destinati alle sole regioni a statuto speciale.

2. Regioni ad autonomia ordinaria

2.1 Coordinamento tra Stato e regioni

2.1.1 Coordinamento normativo

In carenza di un quadro normativo organico di riferimento e quindi di una pianificazione degli interventi di medio periodo, coordinamento tra finanza regionale e finanza statale continua ad essere affidato alla programmazione di settore entro i limiti posti annualmente dalla legge finanziaria (1).

(1) È ancora all'esame del Parlamento il disegno di legge sulla finanza regionale n. 1579. Sulla programmazione di settore si richiamano: legge n. 979 del 31 dicembre 1982 per la difesa del mare; legge n. 217 del 17 maggio 1983 per il turismo; legge n. 17 del 12 febbraio 1986 in materia di trasporti (in particolare art. 7); legge n. 595 del 23 ottobre 1985 relativa al piano sanitario triennale; legge n. 64 del 1 marzo 1986 e d.m. dell'11 aprile 1986 relativi ad interventi programmati nel Mezzogiorno; legge n. 752 dell'8 novembre 1986 in materia di agricoltura; legge n. 896 del 9 dicembre 1986 sulla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (in particolare art. 2); legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986) art. 6, dodicesimo comma, art. 14; legge n. 343 dell'8 luglio 1986 ed in particolare art. 7 sui piani di disinquinamento.

Il coordinamento tra centro e periferia è perseguito da una parte con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni nel momento della predisposizione dei progetti di piano di competenza statale e dall'altra con forme di collaborazione ed assistenza alle regioni nell'elaborazione dei piani di loro competenza (2).

Il rinnovato interesse poi per una valutazione in termini di costi-benefici degli interventi pubblici ha portato all'emanazione della legge n. 878 del 17 dicembre 1986 che ha conferito al nucleo di valutazione degli investimenti sia poteri istruttori sui piani di intervento anche regionali (3), sia precisi compiti in ordine alla diffusione presso tutte le regioni delle tecniche di valutazione adottate. Con tale normativa si costituiscono dunque le premesse per un'analisi tecnico-economica degli investimenti programmati da condurre sulla base di criteri omogenei che consentano utili operazioni di raffronto.

Sotto il profilo istituzionale, sebbene non abbia trovato disciplina legislativa (disegno di legge n. 1782-AS) nemmeno nel 1986 la conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 1983, con la legge n. 752 dell'8 novembre 1986 nell'ambito della stessa è stata inserita una commissione di settore con finalità di consulenza e informazione in materia di agricoltura.

Di maggior rilievo è invece la creazione del ministero dell'ambiente (legge n. 349 dell'8 luglio 1986) (4) che oltre a coordinare le attività delle regioni in materia di ambiente, ha anche il potere, ai sensi di specifiche disposizioni (articolo 7, settimo comma e articolo 9, ottavo comma), di intervenire direttamente ed in via sostitutiva in caso di riscontrata perdurante inattuazione da parte delle regioni di leggi statali di settore.

La stessa legge n. 249 ha previsto presso il ministero un centro di riferimento di tutti gli interessi in materia, costituito dal consiglio nazionale per l'ambiente del quale vengono a fare parte anche rappresentanti delle regioni.

Da segnalare poi l'istituzione con l'articolo 8 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987 (disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) presso il ministero degli affari esteri di un comitato consultivo, quale forma stabile di collegamento tra Stato e regioni per specifiche attività di cooperazione internazionale. La legge è rilevante anche sotto diverso profilo prevedendo che le strutture pubbliche delle regioni possano essere utilizzate dallo Stato in base ad apposite convenzioni per l'attuazione delle stesse attività di cooperazione internazionale (articolo 2, quarto e quinto comma). In sede di esame sull'applicazione della normativa si trarranno anche valutazioni in ordine al grado di inserimento delle amministrazioni regionali nelle attività connesse ai rapporti internazionali.

Per quanto riguarda il coordinamento e la programmazione degli interventi connessi all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, la recente legge n. 183 del 16 aprile 1987 (articolo 3) ha attribuito al CIPE il compito di determinare entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee, la linea di fabbisogno finanziario statale e regionale, con ciò rendendo ancor più urgente la necessità di una disciplina legislativa della finanza regionale.

Per il coordinamento tra interventi ordinari e straordinari, ormai indispensabile anche nell'ambito di una programmazione settoriale, si richiama il decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 19 gennaio 1987 sull'ordinamento del dipartimento per il Mezzogiorno ed in particolare l'articolo 2, secondo comma

(2) Sul punto si richiamano in particolare le disposizioni del recente d.P.R. n. 58 del 28 febbraio 1987 che attribuiscono alla costituita società SPINSUD S.p.A. compiti di assistenza e consulenza finalizzati al potenziamento delle capacità tecniche, progettuali e di programmazione delle regioni e degli enti locali; tali disposizioni disciplinano i compiti della società INSUD in materia di assistenza alle regioni per gli interventi in materia turistica e quelli del FORMEZ in materia di promozione e potenziamento programmato delle strutture formative delle regioni meridionali.

(3) Si segnala che sono già all'esame del nucleo investimenti pubblici tra l'altro tre progetti di rilevante interesse per lo sviluppo delle regioni settentrionali: progetto Po navigazione, progetto per il disinquinamento del Garda, progetto per la forestazione produttiva del Veneto. Circa la possibilità del nucleo di svolgere adeguatamente i compiti assegnati dalla legge 878 del 1986 vedasi quanto osservato nella parte della presente relazione sul ministero del bilancio e della programmazione economica.

(4) Per una più specifica trattazione delle attribuzioni del nuovo organo in rapporto alle attività amministrative regionali si rinvia alla relazione sul ministero dell'ambiente.

lettera b), secondo il quale il dipartimento stesso è chiamato a coordinare l'intervento straordinario ed ordinario delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali e degli enti pubblici economici oltre a effettuare verifiche in ordine alle direttive di coordinamento e a proporre misure integrative e sostitutive.

Da ultimo si cita la legge n. 936 del 30 dicembre 1986 che, stabilendo che le proposte del CNEL, quale contributo all'elaborazione della legislazione, siano trasmesse alle regioni ha creato una possibilità di confronto pre-legislativo.

Occorre sottolineare la necessità di prevedere un sistema di verifica dei risultati ottenuti in ambito regionale con gli interventi adottati e ciò per soddisfare ad una serie di esigenze: per disporre di quegli elementi conoscitivi indispensabili all'adozione delle scelte di politica economica nonchè all'aggiornamento dei programmi di sviluppo; per procedere alla ripartizione dei finanziamenti a destinazione vincolata a carico del bilancio statale sulla base delle effettive potenzialità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali (come disposto ad esempio con la legge n. 752 del 1986 per il riparto degli stanziamenti destinati ad interventi pluriennali in agricoltura); per poter procedere in esercizi successivi a nuove ripartizioni tra tutte le regioni di somme eventualmente non utilizzate (come ad esempio espressamente previsto dall'articolo 15 della legge quadro per il turismo n. 217 del 1983 così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 3 gennaio 1987 convertito con legge n. 65 del 6 marzo 1987); per ridurre il rischio di perdere i finanziamenti comunitari la cui concessione sia collegata al contestuale concorso finanziario dello Stato ed al concreto ed effettivo espletamento delle attività finanziate.

La verifica del grado di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di legge statale si pone poi come elemento indispensabile per il perseguimento dei generali obiettivi di politica economica.

È di tutta evidenza che la mancata, incompleta o non generalizzata attuazione di tali disposizioni in ambito regionale può avere conseguenze di diverso rilievo a seconda del contenuto delle disposizioni stesse, della materia cui si riferiscono nonchè del grado di generalità delle norme.

Particolare interesse presenterebbe ad esempio l'esame dello stato di attuazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 1986 (legge n. 41 del 1986) riferite alle regioni.

Come ha dichiarato anche la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 64 del 25 febbraio 1987 (5) le norme contenute nella citata legge riflettono finalità di politica economica generale, che possono essere perseguite solo ove tutti i destinatari assicurino completa attuazione alle stesse.

Si segnalano in particolare il rispetto dei limiti alla spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale del pubblico impiego previsti per gli anni 1986, 1987 e 1988 (articolo 6, primo comma legge n. 41 del 1986); il blocco alle assunzioni finalizzato al contenimento globale della spesa e al relativo piano annuale per le nuove assunzioni di personale delle unità sanitarie locali e degli enti dipendenti dalle regioni (articolo 6, diciannovesimo comma citata legge); le proposte delle regioni per la formazione di un generale programma di politica ambientale (articolo 14, settimo comma); i provvedimenti di competenza regionale previsti per il contenimento degli incrementi tariffari e dei prezzi amministrati di beni e servizi (articolo 17 citata legge) nonchè quelli da adottarsi in sede regionale per garantire il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali (articolo 29 citata legge).

Per quanto è possibile desumere dai dati acquisiti e riferiti a dodici regioni ad autonomia ordinaria, le indicate disposizioni hanno avuto una ben limitata attuazione, pressochè nulla in alcuni casi (esempio la norma di cui all'articolo 17 della legge finanziaria citata in materia di tariffe e prezzi amministrati).

(5) Con tale sentenza la Corte costituzionale si è pronunciata su una serie di ricorsi proposti dalle regioni Toscana e Lombardia e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano aventi ad oggetto la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria n. 887 del 1984 e della legge finanziaria n. 41 del 1986, dichiarando infondate tutte le questioni sollevate.

La disposizione più generalmente applicata, anche se parzialmente rispetto al suo contenuto, è quella relativa al piano di assunzioni di cui all'articolo 6, diciannovesimo comma della legge finanziaria in esame. Infatti, mentre quasi tutte le regioni hanno adottato un piano con riferimento al personale da assumere presso le unità sanitarie locali, nessun piano risulta adottato relativamente al personale degli enti dipendenti dalle regioni anche se alcune assunzioni numericamente limitate sono state autorizzate sulla base di considerazioni di improcrastinabile urgenza (6). Si precisa comunque che la regione Emilia Romagna non era tenuta ad adottare un piano per le assunzioni di personale presso i propri enti dipendenti, facendo tale personale parte della dotazione organica complessiva dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 44 del 1984.

2.1.2 Coordinamento amministrativo

Mentre sotto il profilo normativo si assiste ad un maggiore interesse rispetto ai problemi di coordinamento tra le diverse autonomie, l'espletamento da parte del governo della funzione di indirizzo e coordinamento amministrativo nei confronti delle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 382 del 22 luglio 1975, si è limitato nel 1986 a due soli interventi: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 gennaio 1986 per il coordinamento dei flussi informativi dall'INAIL al servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali e decreto del 27 giugno 1986 per il coordinamento in materia di requisiti delle case di cura private.

Peraltro è da notare che, proprio nel 1986, la funzione di indirizzo e coordinamento amministrativo ha trovato precisa definizione nella sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1-15 luglio 1986 (7). La sentenza dichiara che la funzione trova supporto nei principi costituzionali e può essere disciplinata dalla legge ordinaria, indipendentemente dal grado o tipo di autonomia delle regioni nei cui confronti è destinata ad essere svolta; la legge deve tuttavia soddisfare requisiti indispensabili perchè l'indirizzo e il coordinamento costituisca legittimo titolo d'ingerenza degli organi amministrativi centrali nella sfera garantita all'autonomia regionale.

Sempre con riferimento al coordinamento amministrativo, si segnala che è pendente davanti alla Corte costituzionale (8) una questione di notevole interesse che tende a chiarire i limiti dei poteri dello Stato nei confronti delle regioni quando si debbano porre in essere attività amministrative in attuazione di regolamenti comunitari.

Con la sentenza n. 298 del 19-31 dicembre 1986 poi, risolvendo un conflitto di attribuzione tra lo Stato e le regioni Toscana e Abruzzo in ordine all'impugnativa di atti amministrativi regionali, la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali.

Più in generale sulla situazione di conflittualità tra le varie autonomie si rileva che anche nel 1986 sono stati proposti alla Corte costituzionale una serie di ricorsi. Tuttavia mentre quelli delle amministrazioni regionali sono stati in numero ridotto rispetto al passato (9 nel 1986 e 16 nel 1985) ed hanno prevalentemente interessato le disposizioni degli articoli 10, 12 e 15 della legge finanziaria per il 1986 (legge n. 41 del 1986),

(6) Si segnala che singole autorizzazioni, al di fuori di un piano organico di assunzioni, sono state in Calabria annullate dalla relativa commissione regionale di controllo.

(7) Emessa nei giudizi di legittimità costituzionale relativi alla legge quadro per il turismo n. 217 del 1983.

(8) La questione è stata sollevata con ricorsi notificati in data 11 e 12 gennaio 1985 dalla provincia autonoma di Trento (reg. confl. 4/1985), dalla regione Friuli-Venezia Giulia (reg. confl. 5/1985) e in data 19 e 20 novembre 1985 dalle regioni Lombardia (reg. confl. 49/1985) e Toscana (reg. confl. 50/1985) in ordine al decreto del ministro dell'agricoltura e foreste del 12 settembre 1985 (pubblicato in G.U. n. 223 del 21 settembre 1985). La Corte costituzionale ha sospeso il giudizio emettendo ordinanza istruttoria n. 318 in data 19 dicembre 1986.

si registra un aumento dei ricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso norme di legge regionale in materie diverse. Da notare che per la prima volta sono stati proposti ricorsi davanti alla Corte costituzionale da parte delle regioni per invasione dell'autonomia regionale nei confronti di ordinanze del ministro per la protezione civile (9).

2.2. Controllo sull'attività amministrativa delle regioni

La tematica del controllo sull'attività delle regioni e, in particolare, di quelle ad autonomia ordinaria, è da tempo oggetto di discussione e di critica nelle sedi istituzionali e dottrinarie.

Di grande rilievo sono i motivi del dibattito.

Il mutamento intervenuto nel rapporto Stato-regioni a partire dagli anni settanta ha fatto gradualmente affiorare un quadro di implicazioni reciproche nelle attività di programmazione concernenti interessi pubblici a funzioni ripartite (sanità, urbanistica, trasporti, turismo ecc.) che non trova riscontro nel lungo periodo che ha preceduto l'entrata in funzione dell'istituto regionale e che è andato accentuandosi dopo la legge di riforma del bilancio del 1978.

Tutti i settori di competenza regionale, propria o delegata, hanno subito un processo evolutivo di grande imponenza che ha inciso profondamente sull'assetto istituzionale.

A seguito di tale processo, sempre più incongruo e inadeguato ha finito per rivelarsi il modello di controllo sulla legittimità formale degli atti regionali affidato a organi dello Stato, quali le commissioni istituite dalla cosiddetta "legge Scelba" del 1953. È di non poco significato che la regolamentazione di tale controllo sia oggi, ormai, un elemento residuale dell'originario testo normativo pressochè completamente travolto dalle riforme successive.

Si pone, quindi, evidente e improcrastinabile, l'esigenza di una revisione dei controlli sulle regioni (10).

Il problema, rilevante per le regioni ad autonomia ordinaria investe, ma in minor misura e sotto un'angolazione diversa anche le regioni ad autonomia speciale. Per queste, com'è noto, con l'eccezione della Valle d'Aosta, il controllo di legittimità sugli atti è affidato alla Corte dei conti che lo esercita, dalla sua posizione di indipendenza all'interno delle istituzioni, con modalità e con regole di funzionamento più adeguate di quelle proprie di organi spesso dotati di insufficienti strutture di supporto e, quel che più rileva, generalmente condizionati dalla incongrua coincidenza nella stessa persona delle funzioni di Presidente e di Commissario del governo (11).

Il momento di verifica della regolarità complessiva della gestione e di valutazione dei suoi risultati è inoltre, assicurato, per le regioni ad autonomia speciale, diversamente da quanto accade per le altre quindici regioni, dal giudizio sui conti consuntivi, annualmente accompagnato da una relazione che la Corte presenta ai consigli regionali, e successivamente, al Parlamento.

Una palese disomogeneità contraddistingue, dunque, i tipi di controllo previsti per le due categorie di regioni. Non si registrano, al momento, concrete ed efficaci iniziative intese a modificare, in via di legge ordinaria o di revisione costituzionale, l'assetto del controllo sulle regioni.

Non pare infatti adeguata, anche per la ristrettezza dell'ottica in cui si pone, la soluzione adottata nel disegno di legge (atto Camera n. 3091 riforma dell'ordinamento della Corte dei conti) presentato dal Governo nel corso della passata legislatura, secondo la quale a far parte delle commissioni di controllo sugli

(9) Nelle allegate tabelle A) e B) sono elencati rispettivamente i ricorsi proposti dalle regioni e quelli proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con l'indicazione delle disposizioni di legge in ordine alle quali è sorta questione.

(10) Si ricorda che nella relazione conclusiva del 29 gennaio 1985 la Commissione parlamentare per la riforma delle istituzioni giudicò "poco soddisfacenti i risultati" dell'attuale sistema di controllo sulle regioni.

(11) Tale coincidenza, si ricorda, fu frutto di una scelta fatta dal legislatore del 1953 in un momento in cui l'avvio dell'istituto regionale era avvertito come esigenza da rispettare nel breve termine.

atti delle regioni, vengono chiamati altri due magistrati della Corte dei conti in aggiunta all'unico attualmente previsto. È evidente che le mutate caratteristiche compositive degli organi di controllo non vengono sostanzialmente a modificare la natura e la collocazione né incidono sui contenuti e sulle modalità di esercizio della funzione.

In ordine al sistema di controllo sulle regioni la Corte ha avuto modo in passato di esprimere il suo avviso anche nell'esercizio della funzione consultiva in occasione dei pareri resi sul disegno di legge governativo (atto Camera n. 1021) contenente disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento in materia di pensioni (parere delle Sezioni riunite n. 222 del 1975) e sullo schema di disegno di legge riguardante le funzioni di controllo e di giurisdizione della Corte, trasmesso nell'aprile 1980 dal ministro della funzione pubblica (parere delle Sezioni riunite n. 228 del 1980).

Già in tali documenti, soffermandosi sulla tematica generale dei controlli, la Corte ebbe a sottolineare l'inadeguatezza del sistema adottato per le regioni, auspicandone la revisione in un quadro complessivo di riforma.

L'argomento, comunque, viene annualmente ripreso dalla Corte nell'occasione della relazione al Parlamento in questa terza parte dedicata al coordinamento della finanza pubblica.

L'intento è quello di riproporre il tema all'attenzione degli organi rappresentativi come esigenza da soddisfare nell'interesse generale proprio dello Stato ordinamento e delle autonomie.

2.2.1 Funzionamento delle commissioni di controllo

Il tema dei controlli attrae l'argomento del funzionamento degli organi statali di controllo sugli atti delle amministrazioni regionali. Se ne espongono qui di seguito aspetti e notazioni essenziali. Le Commissioni regionali assumono, o dovrebbero assumere, nell'ambito dell'istituto regionale un certo rilievo come espressione dell'interesse, costituzionalmente sancito, dello Stato ordinamento alla legalità dell'azione amministrativa di competenza propria e delegata delle regioni.

All'inadeguatezza strutturale e funzionale delle commissioni è stato più volte fatto riferimento nelle passate relazioni e, come accennato, in pareri ufficiali della Corte.

Gli aspetti che qui si considerano, generalmente comuni a tutte le commissioni di controllo, sembrano dare conferma ai giudizi che sono stati in passato formulati.

Essi riguardano, in primo luogo, l'assenza pressochè totale di forme di coordinamento tra le diverse commissioni, le carenze di strutture di supporto, la limitatezza del tempo disponibile per l'esame degli atti. Altre osservazioni rispecchiano una certa fluidità che caratterizza talvolta la composizione collegiale dell'organo, a carattere come noto imperfetto, la mancanza di un regolamento, lo scarso o inesistente utilizzo del riesame di merito.

Il quadro che ne deriva è quello di organismi che, a parte l'inadeguatezza del sistema di controllo "atto per atto" che per legge devono adottare, non sono in grado di rivestire quel ruolo "ausiliario" di strumento dialettico di verifica e conduzione sul piano della legalità dell'azione amministrativa regionale che la stessa legge e la Costituzione ha loro affidato, né di fornire al governo e agli organi di rappresentanza statali e regionali elementi valutativi per l'esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento e di guida politica.

Con riferimento al difettoso coordinamento tra le commissioni va rilevato che la pluralità di organi collegiali di controllo che, operando a livello di ciascuna regione, si trovano a far fronte continuamente a complessi problemi interpretativi e applicativi della normativa statale e regionale, dovrebbe trovare un punto di riferimento indicativo, anche se non costrittivo, nell'azione coadiutrice centrale dello Stato. Manca, invece, ogni forma organica di intervento di questo tipo, tale non potendo considerarsi la trasmissione, periodica ma discontinua, di talune massime "giurisprudenziali" delle commissioni che viene effettuata da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una più adeguata e tempestiva conoscenza delle pronunce degli altri organi e, in genere, della giurisprudenza, soffre della insufficienza del supporto organizzativo delle commissioni.

Resta l'assenza di ogni forma di vero e proprio coordinamento che, rispondendo, oltre che a esigenze informative sulla legislazione e sui principi giurisprudenziali, a fini di uniformità di indirizzo nelle materie, del resto numerose, di applicazione generale, gioverebbe a un più efficace esercizio di controllo.

Altra situazione che ha formato oggetto di notazione è l'insufficienza di strutture ausiliarie.

Le commissioni operano nella loro generalità presso gli uffici del commissario del governo e si avvalgono, per le esigenze di segreteria, di unità di personale appartenenti a tali uffici. L'assegnazione statale e organica di tali unità alle funzioni di segreteria non è frequente, anzi appare prevalente l'ipotesi opposta, di commistione tra uffici del commissario del governo e quello della segreteria, che non è certo giovevole a un'efficienza operativa. Là dove una dotazione di unità di personale è assicurata, essa appare inadeguata rispetto alla mole degli atti che vengono sottoposti all'esame della commissione (12), e tale da non consentire un'opportuna attività di preliminare istruttoria per i singoli componenti. All'iniziativa di questi ultimi è quindi, nella quasi generalità dei casi, esclusivamente affidata la preparazione e la ricerca di elementi di giudizio per le varie questioni, in condizioni quasi mai favorite dalla disponibilità di locali e, in genere, di mezzi di supporto che siano forniti dall'amministrazione.

A ciò si aggiunge (e in parte si ricollega come effetto) la limitatezza del tempo a disposizione dei singoli membri per l'esame degli atti. Tenuto conto dei vari adempimenti acquisitivi, di raccolta, di distribuzione e di restituzione agli organi regionali dei vari atti, la disponibilità di questi ultimi da parte dei componenti della commissione non ha luogo prima dei due giorni antecedenti l'adunanza (ma, talora, anche lo stesso giorno), con possibile nocimento, talvolta, della qualità dell'esame e del grado di approfondimento delle questioni.

Il carattere imperfetto dell'organo collegiale ne consente il funzionamento anche in assenza di due componenti (articolo 41, ultimo comma della legge n. 62 del 1953). In taluni casi, peraltro non numerosi, la prolungata (ultra annuale) situazione di mancata nomina o sostituzione degli esperti (in un caso anche del supplente) da parte della regione, imputabile, sembra, alle difficoltà di reperimento di persone professionalmente qualificate disposte a far parte dell'organo (13) ha determinato condizioni di grave carenza funzionale.

Altro fenomeno, non certo positivo, riscontrabile nel funzionamento dell'organo collegiale è l'avvicinarsi, in taluni casi quasi sistematico, dei membri appartenenti all'amministrazione dell'interno, specialmente quando la loro residenza è posta fuori della regione.

Un cenno va fatto alla mancanza di un regolamento per il funzionamento delle commissioni. A un regolamento, mai emanato, è invero fatto richiamo nel capo II della legge n. 62 del 1953 (articolo 44 ultimo comma) dedicato alle commissioni, con specifico riguardo alla misura e alle modalità di determinazione dell'indennità agli esperti regionali, ma l'uso dell'articolo determinativo e il riferimento che a un regolamento da emanare viene fatto in altra parte della legge (capo III, articolo 58), portano a considerare che nell'intento del legislatore vi fosse la previsione di un provvedimento governativo di attuazione.

(12) Esemplicativamente, presso l'organo di controllo della regione Lombardia che è in assoluto tra quelli più forniti di personale, prestano servizio di supporto ai lavori della Commissione sedici dipendenti di cui quattro della carriera direttiva. Ad essi è affidato il compito di recepimento e suddivisione tra i componenti dell'organo di oltre 15 mila atti all'anno, che, tenuto conto del numero delle sedute (nel 1986 pari a 46), rappresentano una media di 300 atti per seduta. Ancor meno favorevole appare la situazione della Commissione di controllo per il Lazio presso la quale operano soltanto cinque dipendenti dei trentasette addetti agli uffici del Commissario del governo. Gli atti esaminati nel corso del 1986 sono stati di poco inferiori a 12 mila e tenuto conto del numero delle sedute, gli atti esaminati ogni volta dal collegio sono stati in media di poco inferiori a 300. La situazione non differisce, quanto a dotazioni organiche e a carico di lavoro relativo, per le regioni con minore produzione di atti.

(13) Si ricorda che l'indennità erogabile a tali esperti ammonta da tempo a lire 20.000 lorde a seduta, misura evidentemente oggi inadeguata.

Alle considerazioni esposte su taluni aspetti operativi delle commissioni si aggiungono alcune sintetiche indicazioni conclusive sui risultati del controllo dalle stesse eseguito precisando che per tre regioni (Emilia Romagna, Marche e Umbria) non vengono forniti i dati completi per mancanza di elementi informativi omogenei (14).

Una particolare notazione riguarda il mancato esercizio del potere di richiesta di riesame di merito (previsto nei confronti del Consiglio regionale dall'articolo 47 della legge n. 62 del 1953) da parte di quasi tutte le commissioni di controllo.

2.3 Attività legislativa regionale

Nel corso del 1986 l'attività legislativa delle regioni è stata molto intensa in quanto gli organi regionali hanno funzionato per l'intero arco di tempo, senza l'interruzione che si era verificata nel 1985 in coincidenza della chiusura della terza legislatura.

La più elevata produzione legislativa si è avuta nella regione Abruzzo (82 atti approvati), seguita dal Piemonte (64 atti approvati) e dalla Toscana (58 atti).

Da un esame complessivo emerge che, se sono ancora per lo più interessati ambiti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle regioni (di rilievo la legge della regione Piemonte n. 42 dell'8 settembre 1986) e se numerose leggi determinano una semplice rimodulazione dei finanziamenti in alcuni settori di spesa, molte leggi più che in passato disciplinano in modo sostanziale e incisivo vari interventi (15).

Si segnalano le norme di attuazione della legge n. 4 del 15 gennaio 1986 (disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle unità sanitarie locali) emanate dalle regioni Liguria ed Emilia Romagna rispettivamente con leggi regionali n. 8 del 6 maggio 1986 e n. 23 del 2 agosto 1986; la disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo contenuta nella legge della regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1986 e quella per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale del Veneto n. 31 del 15 luglio 1986; la disciplina degli interventi finalizzati ai processi di sviluppo della base produttiva e dei livelli occupazionali nel settore dell'artigianato e della distribuzione commerciale emanata dalla Liguria con legge regionale n. 14 del 21 luglio 1986; la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali emanata con legge regionale n. 26 del 18 agosto 1986 dalla Campania; le norme per la promozione dei programmi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla legge della regione Lombardia n. 22 del 4 luglio 1986.

Particolare attenzione è stata posta ai progetti finanziati dal FIO (si richiamano tra le altre la legge della regione Veneto n. 33 del 18 luglio 1986 e la legge della regione Liguria n.12 del 13 giugno 1986).

(14)	Atti controllati	Atti annullati
Regioni		
Piemonte	15.068	27
Liguria	8.818	19
Lombardia	15.584	102
Veneto	18.701	63
Emilia Romagna	8.554	—
Toscana	14.026	39
Marche	—	—
Umbria	—	—
Lazio	11.698	154
Abruzzo	8.158	76
Molise	9.374	136
Basilicata	7.916	117
Campania	13.499	360
Puglia	11.497	616
Calabria	7.637	168

(15) Nella tabella (C) allegata sono indicate le leggi regionali a contenuto operativo emanate nel 1986 nei settori nei quali si è registrata la massima produzione legislativa.

In ordine ai programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088 del 1985, che hanno durata settennale e tendono al miglioramento delle strutture socio-economiche delle regioni meridionali della CEE, le relative delibere di approvazione del CIPE sono state adottate in data 17 e 20 dicembre 1986 e pertanto le conseguenti leggi regionali che verranno eventualmente a disciplinare gli interventi saranno emanate nel corso del 1987.

Si è avuta dunque una proiezione della produzione legislativa regionale verso settori operativi nei quali gli interventi vengono attuati sulla base di preventivi progetti e programmi, per cui è dato rilevare anche in ambito regionale quel processo di programmazione settoriale desumibile dalle leggi statali di recente emanazione.

2.4 Gestione contabile e finanziaria

2.4.1 Procedure di formazione e di approvazione dei bilanci regionali

Si rileva un generalizzato miglioramento rispetto al passato della situazione relativa all'approvazione dei conti consuntivi.

Risultano approvati con legge regionale i conti consuntivi fino all'esercizio 1985 compreso in nove regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) e fino all'esercizio 1984 nel Lazio, Marche, Liguria ed Emilia Romagna (16).

Permane la grave situazione di inadempimento per la Calabria (17) e la Campania (18). I conti consuntivi rispettivamente dal 1976 e 1980 fino al 1985 sono tuttora all'esame del consiglio.

A parte questi ultimi due casi si prevede dunque nell'immediato una normalizzazione della situazione in tutte le regioni con effetti positivi in ordine alla predisposizione dei bilanci preventivi per quelle poste correlate alla conoscenza delle risultanze dei passati esercizi (residui, avanzi, disavanzi da ripianare etc.).

Lo Stato, d'altra parte, potrà disporre di tutti gli elementi di conoscenza per valutare meglio le effettive esigenze finanziarie regionali e per impostare i piani di ripartizione dei finanziamenti, specialmente del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970.

Nel corso del 1986 si sono invece reiterati i ritardi nel rispetto delle scadenze previste per la predisposizione, da parte delle giunte, e per l'approvazione, da parte dei consigli, dei bilanci preventivi regionali, con negative conseguenze sia sulla gestione contabile regionale sia sui rapporti tra finanza statale e finanza regionale (19).

Il rispetto dei termini da parte delle regioni, fissati nei singoli statuti, costituisce condizione essenziale per l'esercizio del coordinamento della finanza pubblica, riservato al Parlamento dall'articolo 119 della costituzione. Il sistema può correttamente funzionare solo se i termini di approvazione dei bilanci regionali siano compatibili con i corrispondenti termini di approvazione del bilancio statale.

Già nelle precedenti relazioni la Corte ha delineato il piano normativo dei termini fissati nei singoli statuti, con riferimento agli adempimenti della giunta, e a quelli del consiglio (20).

Per quanto attiene al rispetto dei termini statutari da parte dei consigli regionali nell'approvazione dei bilanci preventivi (21), si registrano ritardi notevoli in quasi tutte le regioni ad eccezione del Veneto, della Basilicata e della Puglia. Il massimo ritardo (da quattro a sei mesi) si rileva con riferimento alle regioni Abruzzo, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio.

(16) Confronta tabella (D).

(17) Ultimo rendiconto approvato relativo al 1976 con legge regionale n. 37 del 11 agosto 1986.

(18) Ultimo rendiconto approvato relativo al 1982 con legge regionale 23 dicembre 1986 n. 39.

(19) Confronta tabella (E).

(20) Vedi relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1983 Parte III, capitolo III.

(21) Confronta tabella (F).

Al 31 gennaio 1986 solo due regioni, Piemonte e Basilicata, potevano operare sulla base di un bilancio preventivo regolarmente approvato con legge regionale e pertanto anche nel 1986 molte regioni hanno fatto ricorso all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Al ritardo ascrivibile agli organi regionali si aggiunge in alcuni casi anche quello derivato dal completamento delle procedure di controllo da parte del Governo sui bilanci approvati dai Consigli regionali.

Ciò si è verificato in modo particolare per la regione Abruzzo: il bilancio preventivo era stato approvato dal Consiglio regionale in data 27 marzo 1986 e successivamente inviato per il controllo all'autorità centrale che, formulando osservazioni, ha rinviato il documento a nuovo esame del Consiglio precisando che ai sensi dell'articolo 7 della legge n.335 del 1976 (così come recepito dall'articolo 28 della legge regionale sulla contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977) era consentita la gestione provvisoria delle sole parti non coinvolte dal rinvio; la legge regionale di approvazione è stata emanata l'8 luglio 1986.

Con riferimento al concreto esercizio della facoltà, concessa dall'articolo 14 della legge n. 335 del 19 maggio 1976, dell'assestamento del bilancio entro il 30 giugno, al fine di aggiornare le previsioni mediante la ricognizione della reale consistenza dei residui, della situazione di cassa all'inizio dell'esercizio e del saldo da finanziare, devono ripetersi le osservazioni già formulate per l'esercizio 1985. Infatti il termine non è stato rispettato nemmeno nel 1986 ad eccezione della regione Lombardia. In alcuni casi (Piemonte, Abruzzo e Veneto) lo strumento di assestamento di bilancio è stato utilizzato alla fine dell'esercizio; la Campania ha emanato numerose leggi di assestamento a partire dal mese di agosto del 1986 per finire con l'ultima che è stata pubblicata addirittura il 2 gennaio 1987 ad esercizio finanziario concluso.

2.4.2 Conti patrimoniali

In applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 355 del 1976 tutte le regioni con proprie leggi hanno disciplinato i contenuti e le modalità di redazione del conto del patrimonio. Questo deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, le attività e le passività finanziarie o di altra natura, i beni mobili e immobili di proprietà regionale con le poste di rettificazione per la realizzazione dell'aggiornamento dei valori.

Il conto deve altresì contenere la dimostrazione dei punti di concordanza con il conto del bilancio e ad esso deve essere allegato un elenco descrittivo dei beni immobili con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto, nonché l'indicazione del costo dell'uso pubblico di beni non produttori reddito.

Le regioni Calabria e Toscana hanno anche previsto che sia allegato al predetto conto l'elenco dei debiti perenti, mentre la regione Marche ha previsto la compilazione di un conto riassuntivo degli aumenti e delle diminuzioni patrimoniali; infine le regioni Lombardia e Toscana hanno introdotto un conto patrimoniale "consolidato" comprendente tutte le attività e passività ricollegabili in qualche modo alla gestione regionale.

Tutte le regioni hanno concretamente adempiuto alle disposizioni contenute nelle rispettive norme di contabilità, ad eccezione delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania e Puglia, che non hanno ancora compilato il conto patrimoniale. La regione Puglia ha peraltro redatto un inventario dei beni patrimoniali che viene allegato al conto consuntivo regionale.

La compilazione dell'inventario presenta notevoli difficoltà accresciute, nella maggioranza dei casi, dalla mancanza di specifiche e chiare disposizioni. Fino ad ora solo tre regioni hanno emanato una specifica normativa in materia di beni e di contratti: Umbria (legge regionale 9 marzo 1979 n.11), Liguria (legge regionale 22 giugno 1983 n. 26), Piemonte (legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8).

Si registrano poi generali carenze in ordine all'aggiornamento dei valori dei beni regionali specie di quelli concernenti il patrimonio mobiliare per sua natura più esposto al rischio di indebite sottrazioni o utilizzazioni. La mancanza o limitata utilizzazione di canali informativi e di raccordo fra i vari rami dell'amministrazione regionale determina conseguenti difficoltà nella gestione dei movimenti e degli incrementi patrimoniali.

Il patrimonio regionale è costituito quasi interamente da beni provenienti dallo Stato e dagli enti soppressi e solo in minima parte da beni acquisiti direttamente.

In diverse regioni l'elenco dei beni immobili regionali comprende anche quelli demaniali, sia pure ai soli fini descrittivi, e ciò costituisce una significativa innovazione rispetto a quanto avviene nel conto patrimoniale dello Stato.

Per quel che concerne le risultanze dei conti patrimoniali, dall'allegata tabella (22) redatta su dati pubblicati sui bollettini ufficiali delle regioni che hanno provveduto alla compilazione del conto patrimoniale si desume che in talune regioni si è registrato nel corso del 1984 un progressivo peggioramento, rispetto all'esercizio precedente, della situazione di disavanzo patrimoniale (Lazio 183,7 miliardi; Molise 57,2 miliardi; Toscana 47 miliardi). Per la Lombardia e l'Emilia Romagna che hanno compilato il conto patrimoniale relativo all'esercizio 1985 il dato di variazione rispetto al 1984 è stato rispettivamente di -71,5 miliardi e di -45,9 miliardi.

In numerose regioni è in netto disavanzo il saldo della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1984 (Lazio: 205,5 miliardi; Toscana 101,4 miliardi; Molise 73,5 miliardi; per la Lombardia, dato 1985, 463,7 miliardi); e di ciò è causa essenziale il mancato aggiornamento nella rivalutazione dei beni immobili di proprietà regionale nonché la consistenza dell'indebitamento patrimoniale.

2.4.3 Situazione dei rendiconti amministrativi

Circa la natura delle spese gestite normalmente dalle regioni a mezzo di aperture di credito si richiamano le osservazioni formulate nella relazione per l'anno 1984. Si segnala che in prevalenza si continua a fare ricorso alle aperture di credito per spese inerenti il funzionamento degli uffici e dei servizi (spese di economato), l'agricoltura, l'artigianato, la formazione professionale e sono in aumento le aperture di credito per spese nel settore dei lavori pubblici.

In ordine alla prevista possibilità di gestire fondi della regione mediante ordini di accreditamento a favore di organi esterni alle regioni si rinvia a quanto esposto nella relazione per l'esercizio 1985.

Si precisa che la materia relativa alla gestione mediante aperture di credito è disciplinata in modo diverso dalle singole leggi regionali e ciò in ordine ai limiti, alla facoltà di gestire le spese a mezzo di ordini di accreditamento, ai termini per la resa del conto (trimestrale, quadrimestrale, o addirittura annuale), all'obbligo della resa del conto da parte dei funzionari degli enti delegati, alle procedure di controllo che solo in alcuni casi comprendono anche interventi ispettivi (verifiche di cassa), alle procedure di approvazione.

In proposito è già stato evidenziato nella relazione dello scorso anno come, sebbene non esistano termini prefissati, un ritardo eccessivo rispetto alla data di resa del conto nell'approvazione dei rendiconti da parte degli organi competenti secondo le leggi regionali vanifichi l'esigenza di puntualità e tempestività del procedimento di rendicontazione e gli adempimenti connessi e conseguenti alla funzione di controllo.

Dalle risultanze acquisite dai magistrati della Corte membri delle commissioni regionali di controllo emerge che ritardi si continuano a registrare in quasi tutte le regioni ad eccezione del Veneto, nel quale il controllo viene effettuato in modo regolare e sistematico, e della regione Toscana che ha approvato tutti i rendiconti fino all'esercizio 1985.

Permane poi il ritardo veramente notevole già segnalato lo scorso anno, con riferimento alla regione Campania, che ha approvato i rendiconti dei propri funzionari delegati solo fino all'esercizio 1977. Per gli esercizi successivi il controllo, iniziato nel 1980, è ancora in corso. L'esame di solo alcuni rendiconti finora effettuato ha evidenziato ritardi generalizzati nella presentazione del conto da parte dei funzionari delegati, con punte massime per i funzionari degli uffici che fanno capo al servizio agricoltura e foreste.

(22) Confronta tabella (G).

Si nota che nella regione Molise l'istituto del funzionario delegato, sebbene previsto dalla normativa regionale, non ha trovato pratica applicazione in quanto non sono stati mai emessi ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

2.4.4 Bilanci degli enti dipendenti dalla regione

La Corte ha già evidenziato nelle precedenti relazioni come il fenomeno del decentramento istituzionale nell'ambito degli ordinamenti regionali abbia assunto negli ultimi anni notevole rilievo sia per il numero e la complessità delle funzioni affidate agli "enti strumentali", sia per l'entità delle contribuzioni a favore di tali enti a carico dei bilanci regionali, con conseguenti nuove problematiche in ordine al controllo degli atti amministrativi degli stessi.

Di tali problematiche sarà opportuno tenere conto per un ripensamento dell'attuale sistema dei controlli sugli atti delle regioni.

Si ricorda infatti che, tutti gli atti di controllo delle amministrazioni regionali sui bilanci e sugli atti di gestione degli enti da esse dipendenti non sono sottoposti al vaglio delle Commissioni regionali di controllo, avendo gli atti stessi o natura legislativa o di controllo e in tal senso si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 24-30 gennaio 1985. Sfuggono al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione vaste aree di attività, svolte dalle regioni per il tramite degli enti da esse dipendenti.

Per quanto attiene al numero ed alla tipologia degli enti dipendenti delle regioni si fa riferimento a quanto più ampiamente esposto nella relazione relativa all'esercizio 1984. Come elemento di novità di un certo rilievo sotto il profilo normativo si richiama la disciplina degli enti strumentali della regione Liguria contenuta nella legge regionale n. 35 del 29 dicembre 1986.

I bilanci preventivi degli enti dipendenti sono in genere allegati al bilancio preventivo della regione ad approvati unitamente a quest'ultimo. Fanno eccezione la Puglia e la Lombardia che con le rispettive leggi n. 25 del 1985 e n. 34 del 1978 hanno stabilito che i bilanci degli enti da esse dipendenti siano approvati dal Consiglio regionale subito dopo l'approvazione del bilancio della regione. Altra eccezione si rileva in alcuni casi (Lazio e Piemonte) limitatamente però agli enti provinciali del turismo ed alle aziende di soggiorno.

È evidente dunque che ogni ritardo, rispetto al termine previsto, nell'approvazione del bilancio della regione comporta il conseguente ritardo nell'approvazione di quelli degli enti di che trattasi con incidenze negative sulla loro operatività.

Alle conseguenze connesse al ritardo fisiologico del sistema possono aggiungersene di ulteriori quando il progetto di bilancio di qualche ente non pervenga in tempo all'esame del consiglio regionale: perchè non predisposto dall'ente, stante la carenza di indicazioni da parte delle regioni delle presumibili assegnazioni di fondi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente, o per la mancata pronuncia da parte del collegio dei revisori dei conti sul documento contabile. Il caso si è verificato ad esempio per il bilancio preventivo per l'esercizio 1986 dell'ERIM (Ente risorse idriche per il Molise) e dell'IRSEV (Istituto regionale sviluppo e valorizzazione economica del Veneto).

Del tutto particolare poi la situazione dell'ERSVA (Ente regionale sviluppo e valorizzazione artigianato) della Campania, già evidenziata nella precedente relazione, avendo il Consiglio regionale approvato solo i bilanci di previsione per gli anni dal 1978 al 1982 (leggi regionali nn. 24, 25, 26, 27, 28 in data 11 aprile 1985) mentre i bilanci successivi, approvati dalla giunta, sono ancora all'esame degli organi consiliari.

Si registra in Lombardia un caso in cui è stata data autorizzazione ad un ente (ERSAL-Ente regionale per lo sviluppo agricolo) di operare in esercizio provvisorio per i primi quattro mesi del 1986.

A parte i casi specifici evidenziati si osserva in generale che ritardi si continuano a verificare nell'approvazione dei conti consuntivi degli enti dipendenti in quasi tutte le regioni ad eccezione che in Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana dove risultano approvati i consuntivi a tutto il 1984 e per alcuni enti anche quelli riferentisi all'esercizio 1985.

Da segnalare che oltre al controllo sui bilanci di previsione e sui rendiconti le regioni, a seconda delle diverse discipline regionali, esercitano anche la vigilanza e il controllo su singoli atti emanati dagli enti di che trattasi, quantomeno sugli atti più rilevanti (statuti, regolamento di funzionamento degli organi interni, organici etc.). La competenza è in genere affidata alla giunta.

La già citata e recente legge della regione Liguria n. 35 del 29 dicembre 1986 attribuisce (articolo 6) alla giunta regionale un potere generale di annullamento in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, degli atti illegittimi degli enti dipendenti; detta poi all' articolo 10 disposizioni dettagliate per il controllo di legittimità delle delibere degli enti da parte del comitato regionale di controllo.

Da segnalare è il caso dell'ERT (Ente regionale trasporti della Campania) che, istituito con legge regionale n. 41 del 26 maggio 1975, non ha sin qui svolto alcuna concreta attività per carenza degli organi istituzionali (solo con decreto del Presidente della giunta in data 23 dicembre 1985 n. 17761 è stata approvata la composizione del Consiglio di amministrazione peraltro inoperante per mancanza del prescritto regolamento di funzionamento).

2.5 Pubblico impiego. Interventi governativi

Si ritiene di proseguire la trattazione già iniziata nella relazione precedente nel settore del pubblico impiego essendosi verificati nel corso del 1986 episodi di un certo rilievo, che attengono in modo particolare ai problemi di coordinamento tra lo Stato e le regioni.

Degli interventi regionali nel settore del pubblico impiego e del grado di attuazione della disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 (decreto del Presidente della Repubblica n.344 del 25 giugno 1983), recepita con le leggi regionali dalle singole regioni, si è detto nella relazione sull'esercizio 1985.

La disciplina contrattuale, peraltro solo parzialmente attuata nei diversi ambiti territoriali, è come noto venuta a scadenza il 31 dicembre 1984 e sono cessati, alla data del 30 giugno 1985, gli ultimi effetti economici ad essa collegati.

Nel corso dell'esercizio 1986 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986 che all'articolo 4 ha determinato il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Il nuovo accordo contrattuale per il personale delle regioni non si è concluso nell'anno, essendo stato siglato solo in data 12 febbraio 1987. Conseguentemente le regioni hanno continuato ad operare in materia di stato giuridico e trattamento economico del proprio personale per tutto il 1986 sulla base della vecchia disciplina e della sua provvisoria efficacia così come disposto dall'articolo 13 della legge n. 93 del 1983 (legge quadro sul pubblico impiego).

E poichè quest'ultima disposizione stabilisce anche che la nuova disciplina contrattuale, una volta emanata, si applica dalla data di scadenza dei precedenti accordi, le regioni dopo avere recepito con propria legge l'accordo del 12 febbraio 1987 dovranno provvedere a riesaminare tutte le posizioni dei propri dipendenti per un periodo di tempo prevedibile di oltre due anni.

Nel corso del 1986 hanno assunto particolare rilievo, in quanto collegate all'esecuzione di decisioni del giudice amministrativo passate in giudicato, una serie di problematiche già rilevate nei precedenti esercizi, anche in sede di controllo da parte delle Commissioni regionali, in ordine all'applicazione di alcune norme in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle regioni e dalle Unità Sanitarie Locali. La materia relativa al personale delle Unità Sanitarie Locali è qui oggetto di esame sotto il limitato profilo dei riflessi attinenti a provvedimenti generali di competenza delle regioni.

La situazione di conflittualità nell'ambito delle diverse categorie di personale e le conseguenze finanziarie connesse ai vari provvedimenti di esecuzione ed estensione dei giudicati hanno indotto le amministrazioni centrali ad intervenire.

Ci si riferisce in primo luogo ai provvedimenti emessi dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali nei confronti di alcuni dipendenti ospedalieri poi transitati alle unità stesse, per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario secondo i criteri stabiliti dalla decisione della prima sezione del T.A.R. del Lazio n. 106 del 1984. Esistendo un giudicato difforme della medesima prima sezione (decisione n.127 del 1984), la Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare n. 23952 del 1985 aveva invitato sia la regione Lazio che le altre regioni ad adottare ogni misura per evitare che fossero liquidati i compensi nel senso indicato dalla decisione n. 106.

Ciò nonostante nel corso del 1986 (7 maggio 1986) è stata siglata un'intesa tra l'assessore alla sanità della regione Lazio e le organizzazioni sindacali interessate per l'estensione del predetto giudicato a tutti i dipendenti interessati e l'intesa è stata recepita con formale delibera della giunta regionale sebbene il dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dei poteri conferiti in materia di pubblico impiego dall'articolo 27 della legge n. 93 del 1983, avesse invitato la regione a non deliberare.

Il provvedimento, peraltro, non ha ottenuto il visto della commissione regionale di controllo.

Si nota che il Governo ha ritenuto esistente l'interesse pubblico all'annullamento dei provvedimenti già emessi in esecuzione del predetto giudicato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali così che è stato emanato in data 25 giugno 1986, ai sensi dell'articolo 6 Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383 (su conforme parere del Consiglio di Stato sezione I n. 1029 del 13 giugno 1986), il decreto del Presidente della Repubblica di annullamento. Come si legge nella motivazione del decreto, l'applicazione dei criteri stabiliti nella decisione n. 106 del T.A.R. del Lazio ai dipendenti di solo 12 unità sanitarie locali nel comune di Roma comportava un onere finanziario di 64 miliardi; una eventuale estensione del giudicato a tutto il comparto sanitario avrebbe naturalmente costituito un aggravio di centinaia di miliardi.

La seconda questione che ha provocato l'intervento degli organi statali riguarda gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e il relativo trattamento economico di taluni dipendenti della regione Puglia. I provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale n. 26 del 9 luglio 1984 (recepimento dell'accordo nazionale per il triennio 1982-84) sono stati annullati dalla commissione regionale di controllo che ha mutato avviso rispetto al passato circa l'interpretazione degli articoli 37 e 38 della predetta legge regionale.

La determinazione negativa della commissione regionale di controllo (n. 515 del 21 gennaio 1986) è stata impugnata dalla regione dinanzi al T.A.R. per la Puglia (ricorso n. 1202 del 1986) che, accogliendo anche se parzialmente il ricorso, ha riconosciuto legittime le modalità d'inquadramento seguite dalla regione fatta eccezione per una decurtazione del 7 per cento da operarsi secondo le indicazioni fornite dalla commissione di controllo.

Il ministro per la funzione pubblica in data 27 gennaio 1987 ha invitato il Commissario del Governo per la regione Puglia a proporre appello sulla decisione del T.A.R. chiedendo l'immediata sospensiva, nonché ad intervenire sugli organi regionali per evitare l'emanazione di eventuali provvedimenti di analogo contenuto a quelli oggetto del citato ricorso. La questione è ancora pendente (23).

Oltre ai casi sopra descritti, si è rilevata anche nel corso del 1986 in tutte le regioni una generalizzata difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni relative al personale.

Nell'ambito dell'attività delle commissioni regionali di controllo sono emersi profili di divergenza nell'interpretazione di disposizioni del medesimo contenuto operate dalle diverse amministrazioni regionali. La conoscenza di differenti applicazioni della stessa norma operate da altre regioni ha indotto qualche regione ad adottare provvedimenti di variazione di provvedimenti già emanati.

(23) Alla data del 31 dicembre 1986 risultano inquadrati ai sensi della vigente disciplina n. 4.187 dipendenti, e ancora da inquadrare 1.481 unità, su un totale di 5.452 dipendenti della regione Puglia.

La disomogenea applicazione della disciplina contrattuale e delle disposizioni contenute in leggi statali più recenti (è in corso di attuazione la legge n. 207 del 20 maggio 1985 che detta una normativa transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), non si pone certo in linea con i principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici, né dell'efficienza amministrativa enunciati dall'articolo 4 della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983).

Tale situazione sta determinando una notevole e non prevista lievitazione degli oneri finanziari per il personale del settore pubblico (24).

Opportunamente la Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare del 7 ottobre 1986 n. 53930/8.93.12, inviata oltre che a tutte le amministrazioni statali ai Presidenti delle giunte regionali ed agli enti locali ha indicato dei limiti in ordine ai provvedimenti da assumere per l'esecuzione dei giudicati nel settore del pubblico impiego.

Con tale circolare è stato richiamato l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 dell'1 febbraio 1986 (disciplina sulla rilevazione degli andamenti giurisprudenziali in materia di pubblico impiego e del relativo osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica) ed è stato precisato che la finalità principale delle disposizioni dell'articolo 22 è individuabile nell'unicità di indirizzo interpretativo della disciplina del rapporto di pubblico impiego; sono state pertanto invitate tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, ad inviare al dipartimento della funzione pubblica i provvedimenti giurisdizionali suscettibili di estensione con un evidente ulteriore tentativo di coordinamento.

2.6 Fondo investimenti ed occupazione, progetti immediatamente eseguibili

La legge n. 910 del 22 dicembre 1986 (legge finanziaria 1987) ha, come noto, rifinanziato il FIO integrando di 1.000 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, primo comma, della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986) e autorizzato per l'anno 1988 la spesa di 1.500 miliardi, somma che potrà essere impegnata a decorrere dall'1 marzo 1988 (articolo 5 della legge n. 910 del 1986).

Il previsto rifinanziamento induce ad un'analisi sull'utilizzazione delle somme a carico del fondo da parte delle regioni ad autonomia ordinaria e sul grado di realizzazione degli interventi finanziati, nel triennio 1983-85 (25) analisi che viene limitata agli interventi relativi ai progetti immediatamente eseguibili.

Lo stato di attuazione dei vari interventi è stato verificato nel corso del 1986 dal nucleo ispettivo del ministero del bilancio.

Si evidenzia nel periodo considerato un crescente interesse delle amministrazioni regionali ad ottenere i finanziamenti a carico del fondo per la realizzazione dei progetti immediatamente eseguibili e di rilevante interesse economico.

Infatti, mentre il valore complessivo delle richieste avanzate dalle regioni ad autonomia ordinaria nel 1984 si è attestato nella misura dell'anno precedente (intorno ai 6.000 miliardi), nel 1985 ha raggiunto quasi gli 8.000 miliardi.

Si rileva inoltre che sempre nel 1985 oltre la metà (in termini di valore) del totale ammontare relativo ai progetti presentati all'approvazione si riferisce proprio a quelli delle amministrazioni regionali, le cui domande di finanziamento superano quelle delle amministrazioni centrali.

Le domande nel suindicato periodo hanno sempre superato, e di molto, i finanziamenti assentiti. Infatti, a fronte di domande di finanziamento da parte delle regioni ad autonomia ordinaria per circa 6.000

(24) Come ha rilevato anche il ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato — IGOP, nella sua circolare n. 2 del 20 gennaio 1986.

(25) Il limite temporale è determinato dalla mancanza di dati completi per i progetti di intervento per il 1986.

miliardi sono stati concessi nel 1983 finanziamenti per 1.164 miliardi; nel 1984 sono stati chiesti finanziamenti per circa 5.500 miliardi e concessi per 1.076 miliardi; nel 1985 le domande ammontavano ad un valore di 7.910 miliardi mentre sono stati concessi finanziamenti per 1.567 miliardi.

Come osservato anche nella relazione previsionale e programmatica per il 1987 presentata dai ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, è stata la scarsità delle risorse a non consentire il finanziamento di molti progetti che presentavano i richiesti requisiti dell'immediata eseguibilità e del notevole interesse economico per la collettività.

Per quanto riguarda i settori di intervento cui i progetti si riferiscono si osserva una netta prevalenza sia numerica che in termini di valore, di quelli relativi ad opere di irrigazione, sistemazione e canalizzazione delle acque e loro depurazione seguiti dai progetti per opere di sistemazione del territorio e forestazione.

Rilevanti nel periodo considerato per numero e per ammontare dei finanziamenti assentiti pari a complessivi 428,6 miliardi i progetti di sistemazione delle acque, di irrigazione e depurazione della regione Veneto (26) nonchè i progetti di intervento nel medesimo settore del Piemonte per complessivi finanziamenti di 400 miliardi così ripartiti: 45 miliardi circa sul FIO 1983; 160 miliardi circa sul FIO 1984 e 195 miliardi sul FIO 1985.

Da segnalare, per l'esigenza urgente che viene a soddisfare, il progetto della regione Puglia di irrigazione dei comprensori nel Salento, ammesso al finanziamento sul FIO 1984 per il primo lotto per la somma di 78,2 miliardi con un tempo previsto di realizzazione di cinque anni.

La regione che ha utilizzato meno delle altre i fondi FIO è il Molise (27). Per gli interventi di irrigazione e sistemazione idraulica in tale regione si cita il progetto di ristrutturazione dell'acquedotto molisano sinistro ammesso al finanziamento sul FIO 1984 per 8,8 miliardi ed in corso di realizzazione.

Si nota che gli interventi contenuti in tale progetto, unitamente a quelli posti in essere dalla regione con fondi a carico del proprio bilancio o con contribuzioni previste da leggi statali, non sono ancora sufficienti a risolvere i gravi problemi di distribuzione delle acque riscontrati nella regione. Anche se la popolazione è di modesta entità, la stessa è distribuita in numerosi comuni e frazioni con conseguente necessità di reti articolate e di numerosi impianti di depurazione come indicato nel piano di risanamento idrico approvato con legge regionale 2 marzo 1984 n. 4.

Come accennato all'inizio del presente paragrafo, il nucleo ispettivo del ministero del bilancio e della programmazione economica ha effettuato nel primo semestre del 1986 un elevato numero di ispezioni tendenti a verificare il grado di realizzazione degli interventi finanziati sul FIO per il 1984. Alla relazione su tale indagine seguirà quella relativa all'efficacia economica degli interventi stessi che è già in fase di redazione.

L'esame complessivo dei dati desunti dalle suddette verifiche sullo stato di realizzazione dei vari progetti indica che i ritardi, sia con riferimento al programma dei lavori ed alle scadenze fissate dal CIPE, per i progetti di competenza regionale sono maggiori di quelli accertati con riferimento ai progetti di competenza statale.

(26) Finanziamenti 1983, progetti regione Veneto: disinquinamento bacino Gorgone 43,3 miliardi; disinquinamento laguna Venezia (57,06 miliardi); irrigazione pianura Veneto centrale (54 miliardi).

Finanziamenti 1984: rete idroviaria navigabilità padana (92,57 miliardi compresa la quota della regione Lombardia trattandosi di un progetto interregionale); sistemazione idraulica del bacino montano del Piave (18,2 miliardi).

Finanziamenti 1985: sistemazione bacini scolanti della laguna di Venezia (20 miliardi); nuovo stralcio di disinquinamento bacino Gorgone (59,9 miliardi); disinquinamento della laguna di Venezia (49,95 miliardi); disinquinamento del bacino Brenta-Bacchiglione (20,6 miliardi) e del bacino Canal Bianco Po di levante (15,03 miliardi).

(27) Nel triennio 1983-1985 ha presentato progetti per interventi in diversi settori di 49 miliardi nel 1983, 207 miliardi nel 1984 e 171 miliardi nel 1985, finanziati dal FIO rispettivamente per 25, 84 e 44 miliardi.

Sempre con riguardo alle sole opere di sistemazione idraulica e irrigazione, in anticipo rispetto ai tempi previsti è risultata la realizzazione in Calabria del progetto "sistemazione idraulica torrente S. Agata" (13 miliardi circa su FIO 1984), nel Lazio quella del progetto "irrigazione comprensorio sinistro del fiume Marta" (27,2 miliardi sul FIO 1984); nel Piemonte del progetto "ristrutturazione acquedotto Monferrato" (15,8 miliardi sul FIO 1984); in Puglia la realizzazione del progetto "irrigazione dei comprensori nel Salento" (78,2 miliardi, primo lotto, FIO 1984). Per contro il lento avanzamento dei lavori relativi al progetto "idrovia Fissero Po di Levante" in Lombardia (10,9 miliardi sul FIO 1984) ha reso addirittura necessaria la concessione di una proroga dei tempi prefissati.

Per tutti gli altri progetti regionali nel settore d'intervento considerato il decorso dell'esecuzione rivela generalizzati ritardi ma non così rilevanti da far prevedere il superamento della data di ultimazione programmata.

AVVERTENZA

I dati esposti nei prospetti allegati afferiscono ai pagamenti effettuati nel corso del 1986 a favore delle regioni e delle province autonome a carico del bilancio statale, accertati dalla Corte nell'esercizio della funzione di controllo sui titoli di spesa.

I dati sono comprensivi delle regolazioni debitorie; non sono invece comprensivi di erogazioni effettuate alla Cassa depositi e prestiti o delle quali hanno beneficiato soggetti diversi dalle regioni (C.N.R., Croce Rossa Italiana, etc.) a carico dei capitoli di bilancio a contenuto promiscuo. Tali erogazioni sono quantificate in 221,9 miliardi .

Nel dato dei pagamenti non è inoltre ricompreso un particolare ammontare di 2,3 miliardi erogato sullo stato di previsione del ministero dell'agricoltura (capitoli 7522-7449-7450); ciò in quanto i pagamenti effettuati mediante ruoli di spesa fissa non hanno potuto essere disaggregati.

Circa le procedure di spesa si precisa che tutti i pagamenti considerati sono stati effettuati con mandati diretti con la sola eccezione delle erogazioni a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le quali sono stati emessi ordini di accreditamento.

Si sono potuti disaggregare i dati complessivi per singola regione ed operare una serie di elaborazioni dei dati.

Le predette elaborazioni, con le relative stampe, sono di tre tipi:

1) disaggregazione dei trasferimenti con percentuali sugli aggregati superiori, per:

- a) totale di bilancio
- b) categoria V
- c) categoria XII
- d) per totale di ministero
- e) per categoria (V e XII di ministero)
- f) per ciascun capitolo di spesa interessato

2) disaggregazione dei trasferimenti in ragione della codifica funzionale dei capitoli interessati.

3) disaggregazione dei trasferimenti in ragione dello stato di previsione (amministrazione) dei capitoli interessati.

Le elaborazioni per SEZIONI e AMMINISTRAZIONI sono prodotte per:

- totale di bilancio
- categoria V
- categoria XII

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 1

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

TOTALE DI BILANCIO

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDinarie	IMPEGNI COMPRESI	IMPEGNI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	1,204.02	1,275.85	2.68	1.68		0.33	
BASILICATA	644.06	681.17	1.43	0.90		0.18	
CALABRIA	2,280.14	2,589.80	5.43	3.41		0.67	
CAMPANIA	5,074.50	5,428.32	11.39	7.16		1.41	
EMILIA ROMAGNA	3,980.50	4,105.03	8.61	5.41		1.07	
LAZIO	5,564.72	5,710.07	11.98	7.53		1.49	
LIGURIA	1,859.13	1,898.02	3.98	2.50		0.49	
LOMBARDIA	7,520.27	7,832.08	16.43	10.32		2.04	
MARCHE	1,409.19	1,445.43	3.03	1.91		0.38	
MOLISE	370.91	413.32	0.87	0.54		0.11	
PIEMONTE	3,907.28	3,982.73	8.36	5.25		1.04	
PUGLIA	3,561.52	3,645.03	7.65	4.80		0.95	
TOSCANA	3,517.47	3,687.80	7.74	4.86		0.96	
UMERIA	842.75	885.74	1.86	1.17		0.23	
VENETO	3,965.67	4,083.66	8.57	5.38		1.06	
TOTALE REGIONI ORDINE.	45,702.14	47,664.05		62.83		12.40	5.33
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	1,902.43	2,247.11	7.97	2.96		0.58	
SARDEGNA	2,709.48	3,731.03	13.23	4.92		0.97	
SICILIA	10,267.50	18,947.40	67.18	24.97		4.93	
TRENTINO A.A.	34.32	45.38	0.16	0.06		0.01	
-PROV. BOLZANO	1,248.38	1,281.85	4.55	1.69		0.33	
-PROV. TRENTO	1,100.61	1,171.11	4.15	1.54		0.30	
VALLE D'AOSTA	537.52	779.01	2.76	1.03		0.20	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	17,800.25	28,202.89		37.17		7.34	3.15
TOTALE GENERALE	63,502.38	75,866.94				19.74	8.48

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 2

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI
TOTALE DI BILANCIO

(IMPORTI IN MILLARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	FRAGMENTI COMPETENZA	FRAGMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	1,073.01	1,140.05	2.58	1.63	0.73	0.36	
BASILICATA	521.72	548.14	1.24	0.78	0.35	0.17	
CALABRIA	1,748.01	1,997.54	4.53	2.86	1.28	0.63	
CAMPANIA	4,759.43	5,070.45	11.49	7.25	3.25	1.59	
EMILIA ROMAGNA	3,684.57	3,802.66	8.62	5.44	2.43	1.19	
LAZIO	5,377.59	5,518.44	12.50	7.90	3.53	1.73	
LIGURIA	1,775.74	1,813.99	4.11	2.60	1.16	0.57	
LOMBARDIA	7,228.22	7,379.55	16.72	10.56	4.72	2.31	
MARCHE	1,291.94	1,327.55	3.01	1.90	0.85	0.42	
MOLISE	292.70	319.54	0.72	0.46	0.20	0.10	
PIEMONTE	3,744.00	3,815.35	8.64	5.46	2.44	1.20	
PUGLIA	3,302.35	3,343.79	7.58	4.78	2.14	1.05	
TOSCANA	3,294.48	3,379.70	7.66	4.84	2.16	1.06	
UMBRIA	745.13	778.67	1.76	1.11	0.50	0.24	
VENETO	3,792.33	3,903.14	8.84	5.58	2.50	1.22	
TOTALE REGIONI ORDINAR.	42,631.21	44,138.55		63.15	28.26	13.84	4.94
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	1,607.88	1,940.07	7.53	2.78	1.24	0.61	
SARDEGNA	2,332.54	3,352.29	13.01	4.80	2.15	1.05	
SICILIA	8,648.60	17,322.52	67.25	24.78	11.09	5.43	
TRENTINO A.A.	34.32	45.38	0.18	0.06	0.03	0.01	
-PROV. BOLZANO	1,206.26	1,238.89	4.81	1.77	0.79	0.39	
-PROV. TRENTO	1,063.48	1,103.56	4.28	1.58	0.71	0.35	
VALLE D'AOSTA	513.25	754.59	2.93	1.08	0.48	0.24	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	15,406.32	25,757.30		36.85	16.49	8.08	2.88
TOTALE GENERALE	58,037.53	69,895.85			44.75	21.91	7.82

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 3

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

TOTALE DI BILANCIO

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO	131.01	135.81	3.85	2.27	0.26	0.21	
BASILICATA	122.34	133.03	3.77	2.23	0.26	0.20	
CALABRIA	532.13	592.26	16.80	9.92	1.14	0.91	
CAMPANIA	315.07	357.87	10.15	5.99	0.69	0.55	
EMILIA ROMAGNA	295.93	302.37	8.58	5.06	0.58	0.46	
LAZIO	187.13	191.64	5.44	3.21	0.37	0.29	
LIGURIA	83.39	84.03	2.38	1.41	0.16	0.13	
LOMBARDIA	292.05	452.53	12.84	7.58	0.87	0.69	
MARCHE	117.25	117.88	3.34	1.97	0.23	0.18	
MOLISE	78.21	93.78	2.66	1.57	0.18	0.14	
PIEMONTE	163.28	167.38	4.75	2.80	0.32	0.26	
PUGLIA	259.18	301.24	8.54	5.04	0.58	0.46	
TOSCANA	222.99	308.10	8.74	5.16	0.60	0.47	
UMBRIA	97.63	107.07	3.04	1.79	0.21	0.16	
VENEZIA	173.35	180.52	5.12	3.02	0.35	0.28	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	3,070.93	3,525.50		59.04	6.81	5.39	0.39
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	294.55	307.04	12.55	5.14	0.59	0.47	
SARDEGNA	376.94	378.75	15.49	6.34	0.73	0.58	
SICILIA	1,618.90	1,624.88	66.44	27.21	3.14	2.48	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOZENO	42.13	42.96	1.76	0.72	0.08	0.07	
-PROV. TRENTO	37.13	67.56	2.76	1.13	0.13	0.10	
VALLE D'AOSTA	24.27	24.42	1.00	0.41	0.05	0.04	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	2,393.93	2,445.59		40.96	4.72	3.74	0.27
TOTALE GENERALE	5,464.85	5,971.09			11.54	9.13	0.67

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 4-A

**TOTALE DI BILANCIO
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI ORDINARIE
EROGAZIONI SECONDO LA CODIFICA FUNZIONALE**

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE) (C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPLESSIVI	SEZIONE VI (a)	% SU COMPL.	SEZIONE VIII (b)	% SU COMPL.	SEZIONE IX (c)	% SU COMPL.	SEZIONE X (d)	% SU COMPL.	SEZIONE XI (e)	% SU COMPL.
ABRUZZO	1,275.85	0.01	0.00	905.59	70.98	61.50	4.82	26.20	2.05	282.56	22.15
BASILICATA	681.17	0.00	0.00	403.17	59.19	39.01	5.73	16.57	2.43	222.41	32.65
CALABRIA	2,589.80	0.00	0.00	1,443.73	55.75	76.22	2.94	377.95	14.59	691.89	26.72
CAMPANIA	5,428.32			3,859.38	71.10	499.83	9.21	65.35	1.20	1,003.76	18.49
EMILIA ROMAGNA	4,105.03	0.02	0.00	3,176.33	77.38	227.50	5.54	140.97	3.43	560.21	13.65
LAZIO	5,710.07	0.00	0.00	4,080.44	71.46	858.33	15.03	43.32	0.76	727.98	12.75
LIGURIA	1,898.02	0.00	0.00	1,432.03	75.45	217.98	11.48	31.16	1.64	216.85	11.43
LOMBARDIA	7,832.08	0.01	0.00	6,169.33	78.77	764.43	9.76	132.89	1.70	765.41	9.77
MARCHE	1,445.43			1,086.54	75.17	74.99	5.19	30.21	2.09	253.69	17.55
MOLISE	413.32			239.36	57.91	19.81	4.79	12.20	2.95	141.95	34.34
PIEMONTE	3,982.73	0.01	0.00	3,142.00	78.89	312.20	7.84	56.79	1.43	471.73	11.84
PUGLIA	3,645.03	0.01	0.00	2,731.06	74.93	174.20	4.78	55.46	1.52	684.30	18.77
TOSCANA	3,687.80	0.03	0.00	2,892.73	78.44	242.54	6.58	129.95	3.52	422.55	11.46
UMBRIA	885.74			597.68	67.48	48.00	5.42	54.96	6.20	185.09	20.90
VENETO	4,083.66	0.01	0.00	3,258.42	79.79	258.46	6.33	56.86	1.39	509.91	12.49
TOTALE REGIONI ORDINARIE	47,664.05	0.12	0.00	35,417.80	74.31	3,874.99	8.13	1,230.85	2.58	7,140.29	14.98

(a) ISTRUZIONE E CULTURA

(b) AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

(c) TRASPORTI E COMUNICAZIONI

(d) AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

(e) INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 4-B

**TOTALE DI BILANCIO
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI SPECIALI
EROGAZIONI SECONDO LA CODIFICA FUNZIONALE**

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	PAGAMENTI COMPLESSIVI	SEZIONE VI (a)	% SU COMPL.	SEZIONE VIII (b)	% SU COMPL.	SEZIONE IX (c)	% SU COMPL.	SEZIONE X (d)	% SU COMPL.	SEZIONE XI (e)	% SU COMPL.
FRUJI V.G.	2,247.11			1,019.43	45.37	74.41	3.31	65.31	2.91	1,087.96	48.42
SARDEGNA	3,731.03	0.01	0.00	1,096.29	29.38	82.59	2.21	242.02	6.49	2,310.12	61.92
SICILIA	18,947.40	0.02	0.00	3,344.79	17.65	240.82	1.27	1,405.41	7.42	13,956.36	73.66
TRENTINO A.A.	45.38									45.38	100.00
-PROV. BOLZANO	1,281.85			294.50	22.97	4.95	0.39	9.25	0.72	973.15	75.92
-PROV. TRENTO	1,171.11			355.48	30.35	4.40	0.38	7.33	0.63	803.91	68.64
VALLE D'AOSTA	779.01	0.00	0.00	80.37	10.32	18.41	2.36	4.30	0.55	675.93	86.77
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	28,202.89	0.02	0.00	6,190.86	21.95	425.59	1.51	1,733.62	6.15	19,852.80	70.39
TOTALE GENERALE	75,866.94	0.14	0.00	41,608.66	54.84	4,300.57	5.7	2,964.46	3.91	26,993.09	35.58

(a) ISTRUZIONE E CULTURA

(b) AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

(c) TRASPORTI E COMUNICAZIONI

(d) AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

(e) INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 5-A

TOTALE DI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO
EROGAZIONI PER

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPLESSIVI	PRESIDENZA	% SU COMPL.	TESORO	% SU COMPL.	FINANZE	% SU COMPL.	BILANCIO	% SU COMPL.	PUBBLICA ISTRUZIONE
ABRUZZO	1,275.85			1,082.75	84.86	1.36	0.11	106.45	8.34	0.01
BASILICATA	681.17			513.74	75.42	0.52	0.08	113.47	16.66	0.00
CALABRIA	2,589.80			2,224.61	85.90	1.55	0.06	211.77	8.18	0.00
CAMPANIA	5,428.32			4,582.12	84.41	2.18	0.04	269.08	4.96	
EMILIA ROMAGNA	4,105.03			3,618.46	88.15	5.01	0.12	146.03	3.56	0.02
LAZIO	5,710.07			4,654.20	81.51	23.80	0.42	119.83	2.10	0.00
LIGURIA	1,898.02			1,602.53	84.43	2.61	0.14	43.17	2.27	0.00
LOMBARDIA	7,832.08			6,572.38	83.92	67.71	0.86	303.40	3.87	0.01
MARCHE	1,445.43			1,266.85	87.64	3.07	0.21	73.40	5.08	
MOLISE	413.32			302.89	73.28	0.28	0.07	79.46	19.23	
PIEMONTE	3,982.73			3,505.44	88.02	9.62	0.24	102.96	2.59	0.01
PUGLIA	3,645.03			3,172.10	87.03	3.92	0.11	234.72	6.44	0.01
TOSCANA	3,687.80			3,139.63	85.14	7.42	0.20	168.79	4.58	0.03
UMBRIA	885.74			733.41	82.80	1.04	0.12	49.81	5.62	
VENETO	4,083.66			3,648.64	89.35	8.91	0.22	123.23	3.02	0.01
TOTALE REGIONI ORDINAR.	47,664.05			40,619.75	85.22	139.00	0.29	2,145.59	4.50	0.12
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME										
FRIULI V.G.	2,247.11	850.19	37.83	1,260.02	56.07	8.88	0.40	40.15	1.79	
SARDEGNA	3,731.03	1,274.48	34.16	2,204.00	59.07			134.43	3.60	0.01
SICILIA	18,947.40			18,419.55	97.21			182.28	0.96	0.02
TRENTINO A.A.	45.38	25.47	56.14	9.14	20.15	10.76	23.71			
-PROV. BOLZANO	1,281.85	262.37	20.47	292.52	22.82	682.03	53.21	32.45	2.53	
-PROV. TRENTO	1,171.11	226.34	19.33	383.45	32.74	522.02	44.57	28.74	2.45	
VALLE D'AOSTA	779.01	661.11	84.87	80.06	10.28			16.45	2.11	0.00
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	28,202.89	3,299.96	11.70	22,648.73	80.31	1,223.69	4.34	434.51	1.54	0.02
TOTALE GENERALE	75,866.94	3,299.96	4.35	63,268.48	83.39	1,362.69	1.80	2,580.10	3.40	0.14

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**LANCIO
ATALE ALLE REGIONI
MINISTRAZIONE**

SU COMPL.	LAVORI PUBBLICI	% SU COMPL.	TRASPORTI	% SU COMPL.	DIPESA	% SU COMPL.	AGRICOLTURA	% SU COMPL.	SANITA`	% SU COMPL.	TURISMO	% SU COMPL.
0.00			61.50	4.82			15.80	1.24	2.72	0.21	5.28	0.41
0.00			39.01	5.73			8.04	1.18	1.95	0.29	4.43	0.65
0.00			76.22	2.94			63.70	2.46	4.72	0.18	7.23	0.28
	1.34	0.02	499.83	9.21			47.92	0.88	13.82	0.25	12.04	0.22
0.00			227.50	5.54			94.74	2.31	7.47	0.18	5.79	0.14
0.00			858.33	15.03	5.68	0.10	27.79	0.49	10.37	0.18	10.07	0.18
0.00			217.98	11.48			25.35	1.34	3.15	0.17	3.24	0.17
0.00			764.43	9.76			97.62	1.25	17.87	0.23	8.66	0.11
			74.99	5.19			20.39	1.41	2.80	0.19	3.93	0.27
			19.81	4.79			6.52	1.58	0.65	0.16	3.71	0.90
0.00			312.20	7.84			36.98	0.93	9.07	0.23	6.44	0.16
0.00			174.20	4.78	0.29	0.01	39.62	1.09	9.48	0.26	10.69	0.29
0.00			242.54	6.58	2.69	0.07	112.72	3.06	6.20	0.17	7.76	0.21
	0.24	0.03	48.00	5.42			48.26	5.45	2.02	0.23	2.95	0.33
0.00			258.46	6.33			29.61	0.73	8.91	0.22	5.89	0.14
0.00	1.58	0.00	3,874.99	8.13	8.67	0.02	675.05	1.42	101.20	0.21	98.11	0.21
0.00			74.41	3.31			8.30	0.37	2.41	0.11	2.74	0.12
0.00			82.59	2.21			22.83	0.61	3.65	0.10	9.03	0.24
0.00			240.82	1.27			79.15	0.42	11.75	0.06	13.83	0.07
			4.95	0.39			3.11	0.24	1.98	0.15	2.44	0.19
	0.29	0.02	4.40	0.38			1.99	0.17	1.75	0.15	2.15	0.18
0.00			18.41	2.36			0.98	0.13	0.32	0.04	1.69	0.22
0.00	0.29	0.00	425.59	1.51			116.36	0.41	21.85	0.08	31.89	0.11
0.00	1.87	0.00	4,300.57	5.67	8.67	0.01	791.41	1.04	123.05	0.16	130.00	0.17

(C.E.D. - SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 6

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEL TESORO

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	1,015.73	1,082.75	2.67	1.71		0.28	
BASILICATA	487.32	513.74	1.26	0.81		0.13	
CALABRIA	1,975.09	2,224.61	5.48	3.52		0.58	
CAMPANIA	4,271.44	4,582.12	11.28	7.24		1.19	
EMILIA ROMAGNA	3,500.49	3,618.46	8.91	5.72		0.94	
LAZIO	4,515.48	4,654.20	11.46	7.36		1.21	
LIGURIA	1,564.30	1,602.53	3.95	2.53		0.42	
LOMBARDIA	6,421.18	6,572.38	16.18	10.39		1.71	
MARCHE	1,231.25	1,266.85	3.12	2.00		0.33	
MOLISE	276.06	302.89	0.75	0.48		0.08	
PIEMONTE	3,434.19	3,505.44	8.63	5.54		0.91	
PUGLIA	3,131.27	3,172.10	7.81	5.01		0.83	
TOSCANA	3,057.16	3,139.63	7.73	4.96		0.82	
UMERIA	699.88	733.41	1.81	1.16		0.19	
VENETO	3,537.87	3,648.64	8.98	5.77		0.95	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	39,118.69	40,619.75		64.20		10.57	4.54
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	1,242.71	1,260.02	5.56	1.99		0.33	
SARDEGNA	1,472.38	2,204.00	9.73	3.48		0.57	
SICILIA	9,745.64	18,419.55	81.33	29.11		4.79	
TRENTINO A.A.	9.14	9.14	0.04	0.01		0.00	
-PROV. BOLZANO	291.09	292.52	1.29	0.46		0.08	
-PROV. TRENTO	341.33	383.45	1.69	0.61		0.10	
VALLE D'AOSTA	77.51	80.06	0.35	0.13		0.02	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	13,179.81	22,648.73		35.80		5.89	2.53
TOTALE GENERALE	52,298.50	63,268.48				16.46	7.07

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 7

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEL TESORO

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU	% SU	% SU	% SU	% SU
			REG. ORD.	GENERALE	CATEG.	TIT. I	P.I.L.
ABRUZZO	1,015.59	1,082.61	2.69	1.77	0.69	0.34	
BASILICATA	487.30	513.72	1.28	0.84	0.33	0.16	
CALABRIA	1,673.99	1,923.51	4.78	3.15	1.23	0.60	
CAMPANIA	4,271.31	4,581.98	11.38	7.50	2.93	1.44	
EMILIA ROMAGNA	3,461.49	3,579.46	8.89	5.86	2.29	1.12	
LAZIO	4,515.48	4,654.20	11.56	7.62	2.98	1.46	
LIGURIA	1,564.30	1,602.53	3.98	2.62	1.03	0.50	
LOMBARDIA	6,415.18	6,566.38	16.31	10.75	4.20	2.06	
MARCHE	1,219.68	1,255.27	3.12	2.05	0.80	0.39	
MOLISE	276.06	302.89	0.75	0.50	0.19	0.09	
PIEMONTE	3,434.19	3,505.44	8.71	5.74	2.24	1.10	
PUGLIA	3,131.27	3,172.10	7.88	5.19	2.03	0.99	
TOSCANA	3,057.14	3,139.61	7.80	5.14	2.01	0.98	
UMBRIA	699.69	733.22	1.82	1.20	0.47	0.23	
VENETO	3,535.87	3,646.64	9.06	5.97	2.33	1.14	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	38,758.52	40,259.57		65.89	25.78	12.62	4.50
REGIONI A SISTEMA SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	993.65	1,010.97	4.85	1.65	0.65	0.32	
SARDEGNA	1,272.38	2,004.00	9.62	3.28	1.28	0.63	
SICILIA	8,417.16	17,091.07	82.01	27.97	10.94	5.36	
TRENTINO A.A.	9.14	9.14	0.04	0.01	0.01	0.00	
-PROV. BOLZANO	291.09	292.52	1.40	0.48	0.19	0.09	
-PROV. TRENTO	341.33	353.45	1.70	0.58	0.23	0.11	
VALLE D'AOSTA	77.51	80.06	0.38	0.13	0.05	0.03	
TOTALE REGIONI A SISTEMA SPECIALE E PROV. AUTONOME	11,402.27	20,841.20		34.11	13.34	6.53	2.33
TOTALE GENERALE	50,160.79	61,100.77			39.12	19.16	6.83

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 8

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI
MINISTERO DEL TESORO
CAPITOLO 5926

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	IMPEGNI COMPETENZA	IMPEGNI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TOT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	147.32	164.05	3.40	3.40	0.11	0.05	
BASILICATA	99.81	111.93	2.32	2.32	0.07	0.04	
CALABRIA	289.28	324.60	6.74	6.74	0.21	0.10	
CAMPANIA	568.90	637.76	13.23	13.23	0.41	0.20	
EMILIA ROMAGNA	367.05	411.85	8.55	8.55	0.26	0.13	
LAZIO	518.86	570.34	11.84	11.84	0.37	0.18	
LIGURIA	152.27	170.86	3.55	3.55	0.11	0.05	
LOMBARDIA	495.07	566.68	11.76	11.76	0.36	0.18	
MARCHE	152.96	171.54	3.56	3.56	0.11	0.05	
MOLISE	52.94	59.36	1.23	1.23	0.04	0.02	
PIEMONTE	373.60	373.60	7.75	7.75	0.24	0.12	
PUGLIA	415.28	415.28	8.62	8.62	0.27	0.13	
TOSCANA	314.96	314.96	6.54	6.54	0.20	0.10	
UMBRIA	116.07	130.29	2.70	2.70	0.08	0.04	
VENETO	352.86	395.81	8.21	8.21	0.25	0.12	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	4,417.23	4,818.91		100.00	3.09	1.51	0.54
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G. SARDEGNA SICILIA TRENTINO A.A. -PROV. BOLZANO -PROV. TRENTO VALLE D'AOSTA							
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME							
TOTALE GENERALE	4,417.23	4,818.91			3.09	1.51	0.54

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 9

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI
MINISTERO DEL TESORO
CAPITOLO 5941

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	856.85	887.80	2.56	2.18	0.57	0.28	
BASILICATA	374.35	388.64	1.12	0.95	0.25	0.12	
CALABRIA	1,339.12	1,373.31	3.96	3.37	0.88	0.43	
CAMPANIA	3,642.16	3,783.97	10.92	9.28	2.42	1.19	
EMILIA ROMAGNA	3,069.06	3,142.23	9.07	7.71	2.01	0.99	
LAZIO	3,942.71	4,029.95	11.63	9.88	2.58	1.26	
LIGURIA	1,399.49	1,419.13	4.09	3.48	0.91	0.44	
LOMBARDIA	5,866.03	5,945.61	17.16	14.58	3.81	1.86	
MARCHE	1,055.07	1,072.09	3.09	2.63	0.69	0.34	
MOLISE	219.23	224.83	0.65	0.55	0.14	0.07	
PIEMONTE	3,034.96	3,106.22	8.96	7.62	1.99	0.97	
PUGLIA	2,645.82	2,686.65	7.75	6.59	1.72	0.84	
TOSCANA	2,708.14	2,790.61	8.05	6.84	1.79	0.87	
UMERIA	576.83	588.91	1.70	1.44	0.38	0.18	
VENETO	3,154.52	3,216.82	9.28	7.89	2.06	1.01	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	33,884.32	34,656.79		84.99	22.19	10.87	3.88
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	988.82	1,002.06	16.37	2.46	0.64	0.31	
SARDEGNA	1,074.38	1,085.50	17.73	2.66	0.69	0.34	
SICILIA	3,269.43	3,314.83	54.15	8.13	2.12	1.04	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	288.66	290.09	4.74	0.71	0.19	0.09	
-PROV. TRENTO	338.99	351.11	5.74	0.86	0.22	0.11	
VALLE D'AOSTA	75.78	78.33	1.28	0.19	0.05	0.02	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	6,036.07	6,121.91		15.01	3.92	1.92	0.68
TOTALE GENERALE	39,920.39	40,778.70			26.11	12.79	4.56

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 10

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASPERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI
MINISTERO DEL TESORO

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO	0.14	0.14	0.04	0.01	0.00	0.00	
BASILICATA	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	
CALABRIA	301.10	301.10	83.60	13.89	0.58	0.46	
CAMPANIA	0.13	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	
EMILIA ROMAGNA	39.00	39.00	10.83	1.80	0.08	0.06	
LAZIO							
LIGURIA							
LOMBARDIA	6.00	6.00	1.67	0.28	0.01	0.01	
MARCHE	11.57	11.57	3.21	0.53	0.02	0.02	
MOLISE							
PIEMONTE							
PUGLIA							
TOSCANA	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	
UMBRIA	0.19	0.19	0.05	0.01	0.00	0.00	
VENETO	2.00	2.00	0.56	0.09	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE.	360.18	360.18		16.62	0.70	0.55	0.04
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	249.06	249.06	13.78	11.49	0.48	0.38	
SARDEGNA	200.00	200.00	11.06	9.23	0.39	0.31	
SICILIA	1,328.48	1,328.48	73.50	61.28	2.57	2.03	
TRENTINO A.A. -PROV. BOLZANO -PROV. TRENTO VALLE D'AOSTA		30.00	1.66	1.38	0.06	0.05	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	1,777.54	1,807.54		83.38	3.49	2.76	0.20
TOTALE GENERALE	2,137.71	2,167.71			4.19	3.31	0.24

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 11

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PEGNAMENTI COMPETENZA	PEGNAMENTI COMPLESSIVI	% SU	% SU	% SU	% SU	% SU
			REG. ORD.	GENERALE	CATEG.	SP. FIN.	P.I.L.
ABRUZZO							
BASILICATA							
CALABRIA							
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA							
LAZIO							
LIGURIA							
LOMBARDIA							
MARCHE							
MOLISE							
PIEMONTE							
PUGLIA							
TOSCANA							
UMBRIA							
VENETO							
TOTALE REGIONI ORDINARIE.							
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	544.25	850.19	25.76	25.76		0.22	
SARDEGNA	986.37	1,274.48	38.62	38.62		0.33	
SICILIA							
TRENTINO A.A.	14.42	25.47	0.77	0.77		0.01	
-PROV. BOLZANO	231.17	262.37	7.95	7.95		0.07	
-PROV. TRENTO	198.39	226.34	6.86	6.86		0.06	
VALLE D'AOSTA	422.31	661.11	20.03	20.03		0.17	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	2,396.90	3,299.96		100.00		0.86	0.37
TOTALE GENERALE	2,396.90	3,299.96				0.86	0.37

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

PROSPETTO 12

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO							
BASILICATA							
CALABRIA							
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA							
LAZIO							
LIGURIA							
LOMBARDIA							
MARCHE							
MOLISE							
PIEMONTE							
PUGLIA							
TOSCANA							
UMERIA							
VENETO							
TOTALE REGIONI ORDINARIE							
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	544.25	850.19	25.76	25.76	0.54	0.27	
SARDEGNA	986.37	1,274.48	38.62	38.62	0.82	0.40	
SICILIA							
TRENTINO A.A.	14.42	25.47	0.77	0.77	0.02	0.01	
-PROV. BOLZANO	231.17	262.37	7.95	7.95	0.17	0.08	
-PROV. TRENTO	198.39	226.34	6.86	6.86	0.14	0.07	
VALLE D'AOSTA	422.31	661.11	20.03	20.03	0.42	0.21	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	2,396.90	3,299.96		100.00	2.11	1.03	0.37
TOTALE GENERALE	2,396.90	3,299.96			2.11	1.03	0.37

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 13

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLE FINANZE

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	1.36	1.36	0.97	0.10		0.00	
BASILICATA	0.52	0.52	0.38	0.04		0.00	
CALABRIA	1.55	1.55	1.12	0.11		0.00	
CAMPANIA	2.18	2.18	1.57	0.16		0.00	
EMILIA ROMAGNA	5.01	5.01	3.60	0.37		0.00	
LAZIO	23.80	23.80	17.12	1.75		0.01	
LIGURIA	2.61	2.61	1.87	0.19		0.00	
LOMBARDIA	67.71	67.71	48.71	4.97		0.02	
MARCHE	3.07	3.07	2.21	0.23		0.00	
MOLISE	0.28	0.28	0.20	0.02		0.00	
PIEMONTE	9.62	9.62	6.92	0.71		0.00	
PUGLIA	3.92	3.92	2.82	0.29		0.00	
TOSCANA	7.42	7.42	5.34	0.54		0.00	
UMBRIA	1.04	1.04	0.74	0.08		0.00	
VENETO	8.91	8.91	6.41	0.65		0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	139.00	139.00		10.20		0.04	0.02
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.		8.88	0.73	0.65		0.00	
SARDEGNA							
SICILIA							
TRENTINO A.A.	10.76	10.76	0.88	0.79		0.00	
-PROV. BOLZANO	682.03	682.03	55.74	50.05		0.18	
-PROV. TRENTO	522.02	522.02	42.66	38.31		0.14	
VALLE D'AOSTA							
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	1,214.81	1,223.69		89.80		0.32	0.14
TOTALE GENERALE	1,353.81	1,362.69				0.35	0.15

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 14

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLE FINANZE

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	1.36	1.36	0.97	0.10	0.00	0.00	
BASILICATA	0.52	0.52	0.38	0.04	0.00	0.00	
CALABRIA	1.55	1.55	1.12	0.11	0.00	0.00	
CAMPANIA	2.18	2.18	1.57	0.16	0.00	0.00	
EMILIA ROMAGNA	5.01	5.01	3.60	0.37	0.00	0.00	
LAZIO	23.80	23.80	17.12	1.75	0.02	0.01	
LIGURIA	2.61	2.61	1.87	0.19	0.00	0.00	
LOMBARDIA	67.71	67.71	48.71	4.97	0.04	0.02	
MARCHE	3.07	3.07	2.21	0.23	0.00	0.00	
MOLISE	0.28	0.28	0.20	0.02	0.00	0.00	
PIEMONTE	9.62	9.62	6.92	0.71	0.01	0.00	
PUGLIA	3.92	3.92	2.82	0.29	0.00	0.00	
TOSCANA	7.42	7.42	5.34	0.54	0.00	0.00	
UMERIA	1.04	1.04	0.74	0.08	0.00	0.00	
VENETO	8.91	8.91	6.41	0.65	0.01	0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	139.00	139.00		10.20	0.09	0.04	0.02
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.		8.88	0.73	0.65	0.01	0.00	
SARDEGNA							
SICILIA							
TRENTINO A.A.	10.76	10.76	0.88	0.79	0.01	0.00	
-PROV. BOLZANO	682.03	682.03	55.74	50.05	0.44	0.21	
-PROV. TRENTO	522.02	522.02	42.66	38.31	0.33	0.16	
VALLE D'AOSTA							
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	1,214.81	1,223.69		89.80	0.78	0.38	0.14
TOTALE GENERALE	1,353.81	1,362.69			0.87	0.43	0.15

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 15

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEL BILANCIO

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	IMPEGNI COMPETENZA	IMPEGNI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	102.02	106.45	4.96	4.13		0.03	
BASILICATA	103.22	113.47	5.29	4.40		0.03	
CALABRIA	152.05	211.77	9.87	8.21		0.06	
CAMPANIA	228.08	269.08	12.54	10.43		0.07	
EMILIA ROMAGNA	142.05	146.03	6.81	5.66		0.04	
LAZIO	116.97	119.83	5.58	4.64		0.03	
LIGURIA	42.90	43.17	2.01	1.67		0.01	
LOMBARDIA	145.91	303.40	14.14	11.76		0.08	
MARCHE	73.16	73.40	3.42	2.84		0.02	
MOLISE	64.31	79.46	3.70	3.08		0.02	
PIEMONTE	101.27	102.96	4.80	3.99		0.03	
PUGLIA	195.31	234.72	10.94	9.10		0.06	
TOSCANA	97.74	168.79	7.87	6.54		0.04	
UMBRIA	48.20	49.81	2.32	1.93		0.01	
VENETO	116.92	123.23	5.74	4.78		0.03	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	1,730.11	2,145.59		83.16		0.56	0.24
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	30.03	40.15	9.24	1.56		0.01	
SARDEGNA	133.43	134.43	30.94	5.21		0.03	
SICILIA	177.17	182.28	41.95	7.06		0.05	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOZENO	32.45	32.45	7.47	1.26		0.01	
-PROV. TRENTO	28.74	28.74	6.61	1.11		0.01	
VALLE D'AOSTA	16.45	16.45	3.79	0.64		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	418.28	434.51		16.84		0.11	0.05
TOTALE GENERALE	2,148.39	2,580.10				0.67	0.29

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 16

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEL BILANCIO

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO	102.02	106.45	4.96	4.13	0.21	0.16	
BASILICATA	103.22	113.47	5.29	4.40	0.22	0.17	
CALABRIA	152.05	211.77	9.87	8.21	0.41	0.32	
CAMPANIA	228.08	269.08	12.54	10.43	0.52	0.41	
EMILIA ROMAGNA	142.05	146.03	6.81	5.66	0.28	0.22	
LAZIO	116.97	119.83	5.58	4.64	0.23	0.18	
LIGURIA	42.90	43.17	2.01	1.67	0.08	0.07	
LOMBARDIA	145.91	303.40	14.14	11.76	0.59	0.46	
MARCHE	73.16	73.40	3.42	2.84	0.14	0.11	
MOLISE	64.31	79.46	3.70	3.08	0.15	0.12	
PIEMONTE	101.27	102.96	4.80	3.99	0.20	0.16	
PUGLIA	195.31	234.72	10.94	9.10	0.45	0.36	
TOSCANA	97.74	168.79	7.87	6.54	0.33	0.26	
UMBRIA	48.20	49.81	2.32	1.93	0.10	0.08	
VENETO	116.92	123.23	5.74	4.78	0.24	0.19	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	1,730.11	2,145.59		83.16	4.15	3.28	0.24
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	30.03	40.15	9.24	1.56	0.08	0.06	
SARDEGNA	133.43	134.43	30.94	5.21	0.26	0.21	
SICILIA	177.17	182.28	41.95	7.06	0.35	0.28	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLENNO	32.45	32.45	7.47	1.26	0.06	0.05	
-PROV. TRENTO	28.74	28.74	6.61	1.11	0.06	0.04	
VALLE D'AOSTA	16.45	16.45	3.79	0.64	0.03	0.03	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	418.28	434.51		16.84	0.84	0.66	0.05
TOTALE GENERALE	2,148.39	2,580.10			4.98	3.95	0.29

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 17

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PROGRAMMI COMPETENZA	PROGRAMMI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	0.01	0.01	4.19	3.48		0.00	
BASILICATA	0.00	0.00	1.43	1.19		0.00	
CALABRIA		0.00	3.35	2.79		0.00	
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA	0.02	0.02	18.68	15.52		0.00	
LATIO	0.00	0.00	2.52	2.09		0.00	
LIGURIA	0.00	0.00	3.35	2.79		0.00	
LOMBARDIA	0.01	0.01	12.58	10.45		0.00	
MARCHE							
MOLISE							
PIEMONTE	0.00	0.01	8.03	6.67		0.00	
PUGLIA	0.01	0.01	9.64	8.01		0.00	
TOSCANA	0.02	0.03	23.80	19.77		0.00	
UMBRIA							
VENETO	0.01	0.01	12.42	10.32		0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	0.09	0.12		83.07		0.00	0.00
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU SEST.SP.				
FRIULI V.G.							
SARDEGNA	0.01	0.01	20.57	3.48		0.00	
SICILIA	0.01	0.02	62.98	10.66		0.00	
TRENTINO A.A.						•	
-PROV. BOLZANO							
-PROV. TRENTO							
VALLE D'AOSTA	0.00	0.00	16.46	2.79		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	0.02	0.02		16.93		0.00	0.00
TOTALE GENERALE	0.11	0.14				0.00	0.00

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 18

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALI	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	0.01	0.01	4.19	3.48	0.00	0.00	
BASILICATA	0.00	0.00	1.43	1.19	0.00	0.00	
CALABRIA		0.00	3.35	2.79	0.00	0.00	
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA	0.02	0.02	18.68	15.52	0.00	0.00	
LAZIO	0.00	0.00	2.52	2.09	0.00	0.00	
LIGURIA	0.00	0.00	3.35	2.79	0.00	0.00	
LOMBARDIA	0.01	0.01	12.58	10.45	0.00	0.00	
MARCHE							
MOLISE							
PIEMONTE	0.00	0.01	8.03	6.67	0.00	0.00	
PUGLIA	0.01	0.01	9.64	8.01	0.00	0.00	
TOSCANA	0.02	0.03	23.80	19.77	0.00	0.00	
UMBRIA							
VENETO	0.01	0.01	12.42	10.32	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	0.09	0.12		83.07	0.00	0.00	0.00
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.							
SARDEGNA	0.01	0.01	20.57	3.48	0.00	0.00	
SICILIA	0.01	0.02	62.98	10.66	0.00	0.00	
TRENTINO A.A. -PROV. BOLZANO -PROV. TRENTO VALLE D'AOSTA	0.00	0.00	16.46	2.79	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	0.02	0.02		16.93	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	0.11	0.14			0.00	0.00	0.00

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 19

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO		1.34	84.54	71.64		0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE.	0.00	1.58		84.74		0.00	0.00
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G. SARDEGNA SICILIA TRENTINO A.A. -PROV. BOLENNO -PROV. TRENTO VALLE D' AOSTA		0.29	100.00	15.26		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	0.00	0.29		15.26		0.00	0.00
TOTALE GENERALE	0.00	1.87				0.00	0.00

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

PROSPETTO 20

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMERIA VENEZIA		1.34	84.54	71.64	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	0.00	1.58		84.74	0.00	0.00	0.00
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G. SARDEGNA SICILIA TRENTO A.A. -PROV. BOLZANO -PROV. TRENTO VALLE D' AOSTA		0.29	100.00	15.26	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	0.00	0.29		15.26	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	0.00	1.87			0.00	0.00	0.00

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 21

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEI TRASPORTI

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	61.50	61.50	1.59	1.43		0.02	
BASILICATA	39.01	39.01	1.01	0.91		0.01	
CALABRIA	76.22	76.22	1.97	1.77		0.02	
CAMPANIA	499.83	499.83	12.90	11.62		0.13	
EMILIA ROMAGNA	227.50	227.50	5.87	5.29		0.06	
LAZIO	858.33	858.33	22.15	19.96		0.22	
LIGURIA	217.98	217.98	5.63	5.07		0.06	
LOMBARDIA	764.43	764.43	19.73	17.77		0.20	
MARCHE	74.99	74.99	1.94	1.74		0.02	
MOLISE	19.81	19.81	0.51	0.46		0.01	
PIEMONTE	312.20	312.20	8.06	7.26		0.08	
PUGLIA	173.63	174.20	4.50	4.05		0.05	
TOSCANA	242.54	242.54	6.26	5.64		0.06	
UMERIA	48.00	48.00	1.24	1.12		0.01	
VENETO	258.46	258.46	6.67	6.01		0.07	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	3,874.41	3,874.99		90.10		1.01	0.43
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	74.41	74.41	17.48	1.73		0.02	
SARDEGNA	82.59	82.59	19.41	1.92		0.02	
SICILIA	240.82	240.82	56.59	5.60		0.06	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	4.95	4.95	1.16	0.12		0.00	
-PROV. TRENTO	4.40	4.40	1.03	0.10		0.00	
VALLE D'AOSTA	18.41	18.41	4.33	0.43		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	425.59	425.59		9.90		0.11	0.05
TOTALE GENERALE	4,300.00	4,300.57				1.12	0.48

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 22

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI
MINISTERO DEI TRASPORTI

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIP. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	53.36	53.36	1.47	1.33	0.03	0.02	
BASILICATA	31.94	31.94	0.88	0.80	0.02	0.01	
CALABRIA	67.76	67.76	1.87	1.69	0.04	0.02	
CAMPANIA	472.47	472.47	13.02	11.81	0.30	0.15	
EMILIA ROMAGNA	210.69	210.69	5.80	5.27	0.13	0.07	
LAZIO	824.38	824.38	22.71	20.61	0.53	0.26	
LIGURIA	205.70	205.70	5.67	5.14	0.13	0.06	
LOMBARDIA	727.57	727.57	20.04	18.19	0.47	0.23	
MARCHE	66.41	66.41	1.83	1.66	0.04	0.02	
MOLISE	15.71	15.71	0.43	0.39	0.01	0.00	
PIEMONTE	291.21	291.21	8.02	7.28	0.19	0.09	
PUGLIA	157.42	157.99	4.35	3.95	0.10	0.05	
TOSCANA	223.74	223.74	6.16	5.59	0.14	0.07	
UMBRIA	42.39	42.39	1.17	1.06	0.03	0.01	
VENETO	238.67	238.67	6.58	5.97	0.15	0.07	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	3,629.42	3,630.00		90.74	2.32	1.14	0.41
REGIONI A SISTEMA SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU SIST. SP.				
FRIULI V.G.	67.63	67.63	18.25	1.69	0.04	0.02	
SARDEGNA	70.15	70.15	18.93	1.75	0.04	0.02	
SICILIA	219.69	219.69	59.28	5.49	0.14	0.07	
TRENTINO A.A. -PROV. BOLZANO -PROV. TRENTO VALLE D'AOSTA	13.11	13.11	3.54	0.33	0.01	0.00	
TOTALE REGIONI A SISTEMA SPECIALE E PROV. AUTONOME	370.58	370.58		9.26	0.24	0.12	0.04
TOTALE GENERALE	4,000.00	4,000.57			2.56	1.25	0.45

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 23

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEI TRASPORTI

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALI	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO	8.14	8.14	3.32	2.71	0.02	0.01	
BASILICATA	7.07	7.07	2.89	2.36	0.01	0.01	
CALABRIA	8.45	8.45	3.45	2.82	0.02	0.01	
CAMPANIA	27.36	27.36	11.17	9.12	0.05	0.04	
EMILIA ROMAGNA	16.81	16.81	6.86	5.60	0.03	0.03	
LAZIO	33.95	33.95	13.86	11.32	0.07	0.05	
LIGURIA	12.28	12.28	5.01	4.09	0.02	0.02	
LOMBARDIA	36.86	36.86	15.04	12.29	0.07	0.06	
MARCHE	8.58	8.58	3.50	2.86	0.02	0.01	
MOLISE	4.09	4.09	1.67	1.36	0.01	0.01	
PIEMONTE	20.99	20.99	8.57	7.00	0.04	0.03	
PUGLIA	16.21	16.21	6.62	5.40	0.03	0.02	
TOSCANA	18.80	18.80	7.67	6.27	0.04	0.03	
UMERIA	5.61	5.61	2.29	1.87	0.01	0.01	
VENETO	19.78	19.78	8.08	6.59	0.04	0.03	
TOTALE REGIONI ORDINARIE	244.99	244.99		81.66	0.47	0.37	0.03
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	6.78	6.78	12.33	2.26	0.01	0.01	
SARDEGNA	12.45	12.45	22.62	4.15	0.02	0.02	
SICILIA	21.13	21.13	38.41	7.04	0.04	0.03	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	4.95	4.95	9.00	1.65	0.01	0.01	
-PROV. TRENTO	4.40	4.40	7.99	1.47	0.01	0.01	
VALLE D'AOSTA	5.30	5.30	9.64	1.77	0.01	0.01	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	55.01	55.01		18.34	0.11	0.08	0.01
TOTALE GENERALE	300.00	300.00			0.58	0.46	0.03

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

PROSPETTO 24

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P. I. L.
ABRUZZO							
BASILICATA							
CALABRIA							
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA							
LAZIO	3.62	5.68	65.53	65.53		0.00	
LIGURIA							
LOMBARDIA							
MARCHE							
MOLISE							
PIEMONTE							
PUGLIA	0.29	0.29	3.37	3.37		0.00	
TOSCANA		2.69	31.09	31.09		0.00	
UMBRIA							
VENETO							
TOTALE REGIONI ORDINARIE	3.91	8.67		100.00		0.00	0.00
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.							
SARDEGNA							
SICILIA							
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO							
-PROV. TRENTO							
VALLE D' AOSTA							
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME							
TOTALE GENERALE	3.91	8.67				0.00	0.00

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

PROSPETTO 25

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI
MINISTERO DELLA DIFESA

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO							
BASILICATA							
CALABRIA							
CAMPANIA							
EMILIA ROMAGNA							
LAZIO	3.62	5.68	65.53	65.53	0.00	0.00	
LIGURIA							
LOMBARDIA							
MARCHE							
MOLISE							
PIEMONTE							
PUGLIA	0.29	0.29	3.37	3.37	0.00	0.00	
TOSCANA		2.69	31.09	31.09	0.00	0.00	
UMERIA							
VENETO							
TOTALE REGIONI ORDINARIE.	3.91	8.67		100.00	0.01	0.00	0.00
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.							
SARDEGNA							
SICILIA							
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO							
-PROV. TRENTO							
VALLE D'AOSTA							
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME							
TOTALE GENERALE	3.91	8.67			0.01	0.00	0.00

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 26

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALI	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	15.43	15.80	2.34	2.00		0.00	
BASILICATA	7.60	8.04	1.19	1.02		0.00	
CALABRIA	63.29	63.70	9.44	8.05		0.02	
CAMPANIA	47.46	47.92	7.10	6.06		0.01	
EMILIA ROMAGNA	92.28	94.74	14.03	11.97		0.02	
LAZIO	26.14	27.79	4.12	3.51		0.01	
LIGURIA	24.97	25.35	3.75	3.20		0.01	
LOMBARDIA	94.62	97.62	14.46	12.33		0.03	
MARCHE	20.01	20.39	3.02	2.58		0.01	
MOLISE	6.10	6.52	0.97	0.82		0.00	
PIEMONTE	34.57	36.98	5.48	4.67		0.01	
PUGLIA	36.97	39.62	5.87	5.01		0.01	
TOSCANA	98.66	112.72	16.70	14.24		0.03	
UMERIA	40.67	48.26	7.15	6.10		0.01	
VENETO	28.75	29.61	4.39	3.74		0.01	
TOTALE REGIONI ORDINER.	637.54	675.05		85.30		0.18	0.08
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	5.95	8.30	7.13	1.05		0.00	
SARDEGNA	22.03	22.83	19.62	2.88		0.01	
SICILIA	78.29	79.15	68.02	10.00		0.02	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	2.28	3.11	2.67	0.39		0.00	
-PROV. TREVISO	1.84	1.99	1.71	0.25		0.00	
VALLE D'AOSTA	0.83	0.98	0.84	0.12		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	111.21	116.36		14.70		0.03	0.01
TOTALE GENERALE	748.75	791.41				0.21	0.09

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 27

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO	15.43	15.80	2.34	2.00	0.03	0.02	
BASILICATA	7.60	8.04	1.19	1.02	0.02	0.01	
CALABRIA	63.29	63.70	9.44	8.05	0.12	0.10	
CAMPANIA	47.46	47.92	7.10	6.06	0.09	0.07	
EMILIA ROMAGNA	92.28	94.74	14.03	11.97	0.18	0.14	
LAZIO	26.14	27.79	4.12	3.51	0.05	0.04	
LIGURIA	24.97	25.35	3.75	3.20	0.05	0.04	
LOMBARDIA	94.62	97.62	14.46	12.33	0.19	0.15	
MARCHE	20.01	20.39	3.02	2.58	0.04	0.03	
MOLISE	6.10	6.52	0.97	0.82	0.01	0.01	
PIEMONTE	34.57	36.98	5.48	4.67	0.07	0.06	
PUGLIA	36.97	39.62	5.87	5.01	0.08	0.06	
TOSCANA	98.66	112.72	16.70	14.24	0.22	0.17	
UMBRIA	40.67	48.26	7.15	6.10	0.09	0.07	
VENETO	28.75	29.61	4.39	3.74	0.06	0.05	
TOTALE REGIONI ORDINARIE.	637.54	675.05		85.30	1.30	1.03	0.08
REGIONI A STRUTTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU SECT. SP.				
FRIULI V.G.	5.95	8.30	7.13	1.05	0.02	0.01	
SARDEGNA	22.03	22.83	19.62	2.88	0.04	0.03	
SICILIA	78.29	79.15	68.02	10.00	0.15	0.12	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	2.28	3.11	2.67	0.39	0.01	0.00	
-PROV. TRENTO	1.84	1.99	1.71	0.25	0.00	0.00	
VALLE D'AOSTA	0.83	0.98	0.84	0.12	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI A STRUTTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	111.21	116.36		14.70	0.22	0.18	0.01
TOTALE GENERALE	748.75	791.41			1.53	1.21	0.09

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 28

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLA SANITA'

(IMPORTI IN MILLIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
ABRUZZO	2.71	2.72	2.69	2.21		0.00	
BASILICATA	1.95	1.95	1.93	1.59		0.00	
CALABRIA	4.71	4.72	4.66	3.83		0.00	
CAMPANIA	13.48	13.82	13.66	11.23		0.00	
EMILIA ROMAGNA	7.36	7.47	7.38	6.07		0.00	
LAZIO	10.31	10.37	10.24	8.43		0.00	
LIGURIA	3.13	3.15	3.11	2.56		0.00	
LOMBARDIA	17.74	17.87	17.66	14.53		0.00	
MARCHE	2.78	2.80	2.77	2.28		0.00	
MOLISE	0.65	0.65	0.64	0.53		0.00	
PIEMONTE	8.98	9.07	8.96	7.37		0.00	
PUGLIA	9.45	9.48	9.36	7.70		0.00	
TOSCANA	6.16	6.20	6.13	5.04		0.00	
UMBRIA	2.01	2.02	2.00	1.64		0.00	
VENETO	8.87	8.91	8.80	7.24		0.00	
TOTALE REGIONI ORDINAR.	100.27	101.20		82.24		0.03	0.01
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	2.35	2.41	11.02	1.96		0.00	
SARDEGNA	3.64	3.65	16.69	2.96		0.00	
SICILIA	11.73	11.75	53.77	9.55		0.00	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	1.96	1.98	9.06	1.61		0.00	
-PROV. TRENTO	1.74	1.75	8.01	1.42		0.00	
VALLE D'AOSTA	0.32	0.32	1.45	0.26		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	21.73	21.85		17.76		0.01	0.00
TOTALE GENERALE	122.00	123.05				0.03	0.01

(C.F.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 29

CATEGORIA V
SPESE CORRENTI
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DELLA SANITA'

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. I	% SU P.I.L.
ABRUZZO	2.71	2.72	2.69	2.21	0.00	0.00	
BASILICATA	1.95	1.95	1.93	1.59	0.00	0.00	
CALABRIA	4.71	4.72	4.66	3.83	0.00	0.00	
CAMPANIA	13.48	13.82	13.66	11.23	0.01	0.00	
EMILIA ROMAGNA	7.36	7.47	7.38	6.07	0.00	0.00	
LAZIO	10.31	10.37	10.24	8.43	0.01	0.00	
LIGURIA	3.13	3.15	3.11	2.56	0.00	0.00	
LOMBARDIA	17.74	17.87	17.66	14.53	0.01	0.01	
MARCHE	2.78	2.80	2.77	2.28	0.00	0.00	
MOLISE	0.65	0.65	0.64	0.53	0.00	0.00	
PIEMONTE	8.98	9.07	8.96	7.37	0.01	0.00	
PUGLIA	9.45	9.48	9.36	7.70	0.01	0.00	
TOSCANA	6.16	6.20	6.13	5.04	0.00	0.00	
UMERIA	2.01	2.02	2.00	1.64	0.00	0.00	
VENETO	8.87	8.91	8.80	7.24	0.01	0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE.	100.27	101.20		82.24	0.06	0.03	0.01
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	2.35	2.41	11.02	1.96	0.00	0.00	
SARDEGNA	3.64	3.65	16.69	2.96	0.00	0.00	
SICILIA	11.73	11.75	53.77	9.55	0.01	0.00	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	1.96	1.98	9.06	1.61	0.00	0.00	
-PROV. TREVISO	1.74	1.75	8.01	1.42	0.00	0.00	
VALLE D'AOSTA	0.32	0.32	1.45	0.26	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	21.73	21.85		17.76	0.01	0.01	0.00
TOTALE GENERALE	122.00	123.05			0.08	0.04	0.01

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 30

CATEGORIE V E XII
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIRE)

REGIONI ORDINARIE	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU SP. FIN.	% SU P.I.L.
AERUZZO	5.28	5.28	5.38	4.06		0.00	
BASILICATA	4.43	4.43	4.51	3.41		0.00	
CALABRIA	7.23	7.23	7.37	5.56		0.00	
CAMPANIA	12.04	12.04	12.27	9.26		0.00	
EMILIA ROMAGNA	5.79	5.79	5.90	4.46		0.00	
LAZIO	10.07	10.07	10.27	7.75		0.00	
LIGURIA	3.24	3.24	3.30	2.49		0.00	
LOMBARDIA	8.66	8.66	8.83	6.66		0.00	
MARCHE	3.93	3.93	4.00	3.02		0.00	
MOLISE	3.71	3.71	3.78	2.85		0.00	
PIEMONTE	6.44	6.44	6.56	4.95		0.00	
PUGLIA	10.69	10.69	10.89	8.22		0.00	
TOSCANA	7.76	7.76	7.91	5.97		0.00	
UMERIA	2.95	2.95	3.01	2.27		0.00	
VENETO	5.89	5.89	6.00	4.53		0.00	
TOTALE REGIONI ORDINARIE.	98.11	98.11		75.47		0.03	0.01
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT.SP.				
FRIULI V.G.	2.74	2.74	8.59	2.11		0.00	
SARDEGNA	9.03	9.03	28.33	6.95		0.00	
SICILIA	13.83	13.83	43.38	10.64		0.00	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	2.44	2.44	7.66	1.88		0.00	
-PROV. TRENTO	2.15	2.15	6.74	1.65		0.00	
VALLE D'AOSTA	1.69	1.69	5.31	1.30		0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	31.89	31.89		24.53		0.01	0.00
TOTALE GENERALE	130.00	130.00				0.03	0.01

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 31

CATEGORIA XII
SPESE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DAL BILANCIO STATALE ALLE REGIONI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(IMPORTI IN MILIARDI DI LIBRE)

REGIONI ORDinarie	IMPEGNI COMPETENZA	IMPEGNI COMPLESSIVI	% SU REG. ORD.	% SU GENERALE	% SU CATEG.	% SU TIT. II	% SU P. I. L.
ABRUZZO	5.28	5.28	5.38	4.06	0.01	0.01	
BASILICATA	4.43	4.43	4.51	3.41	0.01	0.01	
CALABRIA	7.23	7.23	7.37	5.56	0.01	0.01	
CAMPANIA	12.04	12.04	12.27	9.26	0.02	0.02	
EMILIA ROMAGNA	5.79	5.79	5.90	4.46	0.01	0.01	
LAZIO	10.07	10.07	10.27	7.75	0.02	0.02	
LIGURIA	3.24	3.24	3.30	2.49	0.01	0.00	
LOMBARDIA	8.66	8.66	8.83	6.66	0.02	0.01	
MARCHE	3.93	3.93	4.00	3.02	0.01	0.01	
MOLISE	3.71	3.71	3.78	2.85	0.01	0.01	
PIEMONTE	6.44	6.44	6.56	4.95	0.01	0.01	
PUGLIA	10.69	10.69	10.89	8.22	0.02	0.02	
TOSCANA	7.76	7.76	7.91	5.97	0.01	0.01	
UMBRIA	2.95	2.95	3.01	2.27	0.01	0.00	
VENETO	5.89	5.89	6.00	4.53	0.01	0.01	
TOTALE REGIONI ORDINER.	98.11	98.11		75.47	0.19	0.15	0.01
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME			% SU STAT. SP.				
FRIULI V.G.	2.74	2.74	8.59	2.11	0.01	0.00	
SARDEGNA	9.03	9.03	28.33	6.95	0.02	0.01	
SICILIA	13.83	13.83	43.38	10.64	0.03	0.02	
TRENTINO A.A.							
-PROV. BOLZANO	2.44	2.44	7.66	1.88	0.00	0.00	
-PROV. TRENTO	2.15	2.15	6.74	1.65	0.00	0.00	
VALLE D'AOSTA	1.69	1.69	5.31	1.30	0.00	0.00	
TOTALE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROV. AUTONOME	31.89	31.89		24.53	0.06	0.05	0.00
TOTALE GENERALE	130.00	130.00			0.25	0.20	0.01

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

RICORSI PROPOSTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
DALLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

G. U.		RICORSO			Regione proponente
		N.	Data deposito in Cancelleria	Oggetto	
N.	Data				
1	8- 1-1986	48	16-12-1985	Art. 6, secondo comma, d.l. 23-10-1985, n. 595 «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1984-88»	Lombardia
2	5- 3-1986	2	6- 2-1986	Art. 2, lettere e ed f della l. 24-12-1985, n. 746 «Nuove disposizioni sul Club alpino Italiano»	Liguria
9	5- 3-1986	2	7- 2-1986	Artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del d.P.R. 30-12-1985, n. 789 «Provvedimenti urgenti per la finanza locale»	Liguria
17	30- 4-1986	9	4- 4-1986	Artt. 6, diciannovesimo comma, art. 10, diciassettesimo e diciottesimo comma, art. 12, quarto comma e art. 15 della legge 28-2-1986, n. 41 «Legge finanziaria»	Toscana
17	30- 4-1986	10	4- 4-1986	Art. 11, primo, quarto, quinto, sesto e settimo comma d.l. 28-2-1986, n. 47 «Provvedimenti urgenti per la finanza locale»	Toscana
17	30- 4-1986	11	5- 4-1986	Art. 9, primo e secondo comma, e 10 del d.l. 28-2-1986, n. 47 «Provvedimenti urgenti per la finanza locale»	Liguria
17	30- 6-1986	12	7- 4-1986	Art. 10, diciassettesimo e diciottesimo comma: Trasporti, art. 12, quarto, quinto, settimo e ottavo comma: Agricoltura della legge 28-2-1986, n. 41 «Legge finanziaria»	Lombardia
31	2- 7-1986	17	20- 5-1986	Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8-4-1986 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119. «Inquinamenti - rifiuti tossici e nocivi - smaltimento e trasporto»	Lombardia
39	6- 8-1986	22	19- 7-1986	Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 736/FPC/ZA del 31 maggio 1986 «Protezione civile - strutture informative - affidamento temporaneo ai comandi di stazione dei carabinieri di compiti di informazione ed intervento - dotazione apparecchiature»	Lombardia

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

RICORSI PROPOSTI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME DI LEGGE REGIONALE

G. U.		RICORSO			Regione proponente
		N.	Data deposito in Cancelleria	Oggetto	
N.	Data				
15	16- 4-1986	5	28- 3-1986	Art. 1 della legge regionale approvato il 24-10-1985 «Interpretazione autentica art. 1 l.r. 28-1-1985, n. 10 - inquadramenti personale dirigente Amministrazione regionale»	Veneto
46	24- 9-1986	25	28- 8-1986	Legge regionale approvata in data 31-7-1986 «Integrazione all'art. 61 della legge regionale 28-3-1975, n. 9» «Dipendenti regionali - collocamenti a riposo»	Calabria
39	6- 8-1986	20	8- 7-1986	Art. 8, ultimo comma, legge regionale approvata il 28-2-1985 e riapprovata l'11-6-1986 «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29-3-1980, n. 22 recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nelle unità sanitarie locali»	Emilia Romagna
39	6- 8-1986	21	16- 7-1986	Legge regionale approvata in data 11-6-1986 «Modifica alla legge regionale 7-11-1983, n. 41 concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei consiglieri»	Abruzzo
4	21- 1-1987	31	30-12-1986	Legge regionale approvata il 29-7-1986 e riapprovata il 2-12-1986 «Divieto dell'uso di fitofarmaci nei centri abitati» - Sanità - regolamentazione dell'uso di fitofarmaci nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dei centri abitati	Marche

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRINCIPALI LEGGI REGIONALI EMANATE NEL CORSO

REGIONE	Ambiente	Assistenza sociale	Formazione professionale	Sanità
Abruzzo	L. n. 44 del 17- 5-1985 L. n. 45 del 17- 5-1985 L. n. 47 del 17- 5-1985 L. n. 49 del 17- 5-1985 L. n. 54 del 17- 5-1985 L. n. 55 del 17- 5-1985 L. n. 66 del 18-12-1985	L. n. 39 del 14- 5-1985 L. n. 41 del 14- 5-1985 L. n. 63 del 5-12-1985	L. n. 29 del 7- 5-1985	L. n. 42 del 14- 5-1985 L. n. 10 dell'11- 3-1986
Basilicata	L. n. 3 del 30- 1-1986		L. n. 1 del 7- 1-1986	L. n. 10 del 14- 6-1986
Campania	L. n. 40 del 6- 5-1985	L. n. 12 dell' 8- 3-1985 L. n. 46 del 6- 5-1985 L. n. 47 del 6- 5-1985 L. n. 55 del 13-12-1985 L. n. 14 del 23- 5-1986	L. n. 18 dell' 8- 3-1985 L. n. 14 dell' 8- 3-1985 L. n. 33 del 26- 4-1985 L. n. 10 del 16- 3-1986 L. n. 11 del 16- 3-1986	L. n. 13 dell' 8- 3-1985 L. n. 38 del 6- 5-1985 L. n. 45 del 6- 5-1985 L. n. 52 del 6- 5-1985 L. n. 9 del 24- 2-1986 L. n. 29 del 3-11-1986
Calabria	L. n. 3 del 27- 1-1986 L. n. 27 dell'11- 7-1986 L. n. 41 del 2- 9-1986	L. n. 7 del 3- 3-1986 L. n. 35 dell'11- 8-1986	L. n. 5 del 3- 3-1986	L. n. 6 del 3- 3-1986 L. n. 11 del 28- 3-1986 L. n. 22 del 30- 5-1986 L. n. 23 del 6- 8-1986 L. n. 36 dell'11- 6-1986 L. n. 38 del 27- 8-1986
Emilia Romagna	L. n. 6 del 27- 1-1986			L. n. 20 del 7- 7-1986 L. n. 23 del 2- 8-1986 L. n. 24 dell' 6- 8-1986 L. n. 25 dell' 6- 8-1986
Lazio	L. n. 31 del 5- 4-1985 L. n. 37 dell'11- 4-1985 L. n. 41 del 15- 4-1985 L. n. 56 del 27- 4-1985 L. n. 59 del 3- 5-1985 L. n. 10 del 22- 1-1986 L. n. 40 del 12- 9-1986 L. n. 74 del 20- 5-1985 L. n. 81 del 22- 5-1985 L. n. 94 del 17- 6-1985 L. n. 43 del 12- 9-1986	L. n. 32 del 5- 4-1985 L. n. 26 del 23- 8-1986 L. n. 95 del 17- 6-1985	L. n. 38 dell'11- 4-1985 L. n. 8 dell' 6- 1-1986	L. n. 54 del 26- 4-1985 L. n. 55 del 26- 4-1985 L. n. 64 del 6- 5-1985 L. n. 33 del 29- 8-1986 L. n. 84 del 3- 6-1985 L. n. 86 del 3- 6-1985 L. n. 92 del 13- 6-1985 L. n. 93 del 15- 6-1985 L. n. 2 del 3- 1-1986 L. n. 3 del 3- 1-1986 L. n. 29 del 3-11-1986 L. n. 11 del 3- 2-1986 L. n. 30 del 3-11-1986
Liguria	L. n. 16 del 9- 4-1985 L. n. 19 del 16- 4-1985 L. n. 21 del 16- 4-1985 L. n. 4 del 29- 1-1986 L. n. 34 del 6- 5-1985	L. n. 36 dell' 8- 5-1985 L. n. 11 del 3- 6-1986		L. n. 27 del 26- 4-1985 L. n. 36 dell' 6- 5-1985 L. n. 8 del 6- 5-1986 L. n. 10 del 3- 6-1986 L. n. 16 del 25- 7-1986 L. n. 26 dell' 6- 9-1986
Lombardia	L. n. 86 del 30-12-1985 L. n. 7 del 19- 4-1986 L. n. 8 del 19- 4-1986 L. n. 9 del 19- 4-1986 L. n. 11 del 10- 5-1986	L. n. 1 del 23- 1-1986 L. n. 41 del 19- 6-1986		L. n. 5 del 17- 2-1986 L. n. 12 del 16- 5-1986 L. n. 37 del 9- 6-1986 L. n. 40 del 12- 8-1986
Marche	L. n. 13 del 12- 6-1986			L. n. 2 del 21- 1-1986 L. n. 8 del 14- 4-1986
Molise	L. n. 7 del 7- 4-1986			
Piemonte	L. n. 18 del 2- 5-1986 L. n. 24 del 25- 6-1986	L. n. 63 del 25-11-1985 L. n. 14 del 24- 3-1986 L. n. 15 del 24- 3-1986		L. n. 27 del 17- 7-1986 L. n. 28 del 17- 7-1986 L. n. 35 del 13- 8-1986 L. n. 39 del 3- 9-1986
Puglia	L. n. 31 del 16- 5-1985		L. n. 5 del 25- 2-1986	L. n. 9 del 9- 4-1986

Per le leggi regionali emanate nel 1° semestre 1986 nei settori di intervento indicati confrontare tabelle 1, 2, pag. 692 del volume II, parte III, cap. II.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEL 1985/86 IN SPECIFICI SETTORI DI COMPETENZA

Artigianato	Agricoltura foreste	Trasporti	Interventi culturali	Edilizia pubblica
L. n. 12 del 30- 6-1986 L. n. 13 del 7- 6-1986 L. n. 14 del 7- 6-1986 L. n. 54 del 13-12-1985	L. n. 30 del 7- 5-1985 L. n. 59 del 23- 5-1985 L. n. 69 del 12-12-1985 L. n. 5 del 4- 2-1986 L. n. 11 dell' 8- 3-1985 L. n. 16 dell' 8- 3-1985 L. n. 17 dell' 8- 3-1985 L. n. 1 del 2- 1-1986 L. n. 12 del 28- 3-1986 L. n. 20 dell' 8- 5-1986 L. n. 26 del 24- 6-1986 L. n. 34 dell'11- 6-1986	L. n. 41 del 6- 5-1985 L. n. 48 del 8- 5-1985 L. n. 49 del 6- 5-1985 L. n. 22 del 13- 6-1986 L. n. 57 del 28-12-1985 L. n. 21 del 30- 5-1986 L. n. 17 del 4- 6-1986	L. n. 32 del 7- 5-1985 L. n. 52 del 17- 5-1985 L. n. 53 del 17- 5-1985 L. n. 7 del 4- 2-1986 L. n. 8 del 4- 2-1986 L. n. 17 del 12- 8-1986 L. n. 50 del 6- 5-1985 L. n. 16 del 14- 4-1986 L. n. 9 del 10- 4-1986	L. n. 6 del 4- 2-1986 L. n. 14 del 14- 4-1986 L. n. 18 del 4- 6-1986 L. n. 31 del 5- 4-1985 L. n. 43 del 16- 4-1985 L. n. 56 del 3- 5-1985 L. n. 60 del 4- 5-1985 L. n. 67 del 10- 5-1985 L. n. 87 del 4- 6-1985 L. n. 89 del 4- 6-1985 L. n. 14 del 24- 3-1986
L. n. 4 del 27- 1-1986 L. n. 12 del 16- 5-1986 L. n. 13 del 16- 5-1986 L. n. 14 del 16- 5-1986 L. n. 79 del 22- 5-1985 L. n. 21 dell'11- 6-1986 L. n. 35 del 1- 9-1986 L. n. 101 del 19-12-1985	L. n. 29 del 1- 4-1985 L. n. 4 del 3- 1-1986 L. n. 32 del 5- 4-1985 L. n. 75 del 20- 5-1985 L. n. 4 del 3- 1-1986 L. n. 31 del 28- 8-1986 L. n. 44 del 12- 9-1986	L. n. 34 del 10- 4-1985 L. n. 35 del 10- 4-1985 L. n. 61 del 4- 5-1985 L. n. 83 del 3- 6-1985	L. n. 65 del 7- 5-1985 L. n. 71 del 17- 5-1985 L. n. 80 del 22- 5-1985 L. n. 82 del 24- 5-1985 L. n. 97 del 20-11-1985	L. n. 28 del 26- 4-1985 L. n. 33 del 3- 5-1985 L. n. 36 dell' 8- 5-1985 L. n. 23 del 2- 9-1986
L. n. 32 del 3- 5-1985 L. n. 14 del 21- 7-1986	L. n. 30 del 3- 5-1985 L. n. 39 dell' 8- 5-1985 L. n. 41 dell' 8- 5-1985 L. n. 6 del 13- 3-1986 L. n. 19 del 28- 6-1986	L. n. 18 del 16- 4-1985 L. n. 20 del 16- 4-1985 L. n. 40 dell' 6- 5-1985	L. n. 81 del 14-12-1985 L. n. 82 del 14-12-1985 L. n. 85 del 30-12-1985 L. n. 45 del 6- 9-1986	L. n. 2 del 24- 1-1986 L. n. 21 del 4- 7-1986 L. n. 22 del 4- 7-1986 L. n. 23 del 7- 7-1986 L. n. 35 del 7- 8-1986 L. n. 36 del 7- 8-1986 L. n. 7 del 12- 4-1986
L. n. 4 del 27- 1-1986	L. n. 6 del 28- 2-1986 L. n. 27 del 25- 7-1986 L. n. 9 del 28- 4-1986 L. n. 21 del 6- 6-1986 L. n. 37 del 29- 6-1986 L. n. 7 del 17- 3-1986 L. n. 15 del 13- 6-1986	L. n. 26 del 12- 7-1986 L. n. 30 del 30- 7-1986 L. n. 33 del 7- 6-1986 L. n. 34 del 7- 6-1986 L. n. 1 del 23- 1-1986 L. n. 14 del 13- 6-1986	L. n. 23 dell'11- 6-1986 L. n. 29 del 16- 5-1985	L. n. 12 del 27- 2-1986 L. n. 34 del 7- 8-1986 L. n. 26 del 13- 5-1985 L. n. 27 del 16- 5-1985 L. n. 8 del 25- 3-1986

della Relazione al Parlamento della Corte dei Conti per l'esercizio 1985.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue PRINCIPALI LEGGI REGIONALI EMANATE NEL CORSO

REGIONE	Ambiente	Assistenza sociale	Formazione professionale	Sanità
Toscana	L. n. 15 del 7- 4-1986	L. n. 40 del 2- 5-1985 L. n. 41 del 2- 5-1985 L. n. 42 del 2- 5-1985 L. n. 46 del 2- 5-1985 L. n. 14 del 7- 4-1986 L. n. 47 del 2- 9-1986	L. n. 2 del 21-12-1986 L. n. 44 del 1- 9-1986	L. n. 13 del 24- 3-1986 L. n. 40 del 1- 9-1986 L. n. 46 del 2- 9-1986
Umbria	L. n. 3 del 22- 1-1986 L. n. 6 del 22- 1-1986 L. n. 15 del 14- 4-1986 L. n. 21 del 3- 6-1986 L. n. 2 del 7- 6-1986 L. n. 3 del 7- 6-1986 L. n. 37 del 22- 8-1986			L. n. 16 del 14- 4-1986
Veneto	L. n. 33 del 16- 4-1985 L. n. 44 del 29- 4-1985 L. n. 49 del 6- 5-1985 L. n. 9 dell'11- 3-1986 R.R. n. 9 del 26-3-1985 L. n. 36 del 20- 8-1986	L. n. 34 del 23- 4-1985 L. n. 47 del 6- 5-1985 L. n. 8 dell'11- 5-1986	L. n. 42 del 29- 4-1985 L. n. 51 del 6- 5-1985 L. n. 28 del 10- 7-1986	L. n. 56 dell' 8- 5-1985 L. n. 68 del 30-12-1985 L. n. 40 del 29- 4-1985 L. n. 21 dell' 8- 4-1986 L. n. 23 del 17- 6-1986

Per le leggi regionali emanate nel 1° semestre 1986 nei settori di intervento indicati confrontare tabelle 1, 2, pag. 692 del volume II, parte III, cap

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEL 1985/86 IN SPECIFICI SETTORI DI COMPETENZA

Artigianato	Agricoltura foreste	Trasporti	Interventi culturali	Edilizia pubblica
L. n. 41 del 29- 4-1985 L. n. 16 dell' 8- 4-1986 L. n. 37 del 20- 8-1986	L. n. 4 del 22- 1-1986 L. n. 48 del 6- 5-1985 L. n. 50 del 6- 5-1985 L. n. 55 dell' 8- 5-1985 L. n. 62 del 3-12-1985 L. n. 65 del 17-12-1985 L. n. 10 dell' 8- 4-1986 L. n. 27 del 10- 7-1986 L. n. 31 del 15- 7-1986	L. n. 22 del 13- 6-1986 L. n. 35 del 29- 4-1985 L. n. 54 dell' 8- 5-1985 L. n. 12 dell' 8- 4-1986 L. n. 30 del 10- 7-1986	L. n. 43 del 2- 5-1985 L. n. 44 del 2- 5-1985 L. n. 22 del 13- 6-1986 L. n. 38 del 29- 4-1985 L. n. 39 del 29- 4-1985 L. n. 2 del 9- 1-1986 L. n. 36 del 29- 4-1986 L. n. 14 dell' 8- 4-1986 L. n. 28 del 10- 7-1986	L. n. 10 del 10- 3-1986 L. n. 17 dell' 8- 5-1986 L. n. 19 del 20- 5-1986 L. n. 32 del 15- 4-1985 L. n. 44 del 29- 4-1985 L. n. 45 del 30- 4-1985 L. n. 52 del 6- 5-1985 L. n. 61 del 27- 6-1985 L. n. 19 dell' 8- 4-1986 L. n. 22 del 22- 4-1986 L. n. 40 del 28- 8-1986 L. n. 45 del 28- 8-1986

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

STATO DI APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI DELLE REGIONI

REGIONI	Leggi regionali approvazione ultimo conto consuntivo	Ultimo consuntivo approvato
A statuto ordinario:		
Piemonte	L.R. 17-11-1986, n. 47	1985
Liguria	L.R. 8- 1-1986, n. 1	1984
Lombardia	L.R. 8- 9-1986, n. 46	1985
Veneto	L.R. 23- 1-1987, n. 4	1985
Emilia-Romagna	L.R. 21- 8-1986, n. 29	1984
Toscana	L.R. 4- 2-1987, n. 11	1985
Marche	L.R. 16- 5-1987, n. 23	1985
Umbria	L.R. 21- 1-1987, n. 8	1985
Lazio	L.R. 16- 5-1986, n. 18	1984
Abruzzi	L.R. 27-12-1986, n. 75	1985
Molise	L.R. 12- 1-1987, n. 1	1985
Campania	L.R. 23-12-1986, n. 39	1980
Puglia	L.R. 7- 1-1987, n. 5	1985
Basilicata	L.R. 31-12-1986, n. 32	1985
Calabria	L.R. 11- 8-1986, n. 37	1976

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

PRESENTAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI
DA PARTE DELLE GIUNTE REGIONALI

REGIONI	Termine previsto	Anno 1	Anno 2	Anno 3
		1984	1985	1986
Abruzzo	30-10	8- 3-1984	4-12-1984	12-12-1985
Basilicata	31-10	23- 3-1984	18-12-1984	2-12-1985
Calabria	30- 9	13-12-1983	17-12-1984	20-12-1985
Campania	20-10	—	12-12-1984	22- 2-1986
Emilia-Romagna	30- 9	28- 2-1984	18-12-1984	3- 2-1986
Lazio	31-10	6-12-1983	3-12-1984	6-12-1985
Liguria	30- 9	1-12-1983	—	11-12-1985
Lombardia	30- 9	21- 2-1984	20-11-1984	25- 3-1986
Marche	15-10	—	7-12-1984	14-12-1985
Molise	15-10	11- 1-1984	28-12-1984	30-12-1985
Piemonte	31- 8	20-10-1983	8-11-1984	28-11-1985
Puglia	30- 8	14-12-1983	30-11-1984	9-12-1985
Toscana	31-10	31-12-1983	21-11-1984	21-11-1985
Umbria	15-11	31- 1-1984	—	—
Veneto	30- 9	27-10-1983	20-12-1984	12-10-1985

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

DATE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI
DA PARTE DEI CONSIGLI REGIONALI

REGIONI	Termine previsto	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Leggi regionali approvazione bilancio di previsione anno 1986
		1984	1985	1986	
Abruzzo	15-12	5- 7-1984	19- 3-1985	27- 3-1986	L.R. 8- 7-1986, n. 23
Basilicata	31-12	27- 5-1984	—	23-12-1985	L.R. 30- 1-1986, n. 5
Calabria	30-11	28- 6-1984	27- 3-1985	19- 6-1986	L.R. 19- 7-1986, n. 25
Campania	30-11	24- 3-1983	6- 3-1985	29- 4-1986	L.R. 12- 6-1986, n. 18
Emilia-Romagna	30-11	28- 5-1984	28- 3-1985	—	L.R. 28- 4-1986, n. 11
Lazio	15-12	8- 6-1984	8- 2-1985	28- 3-1986	L.R. 11- 6-1986, n. 20
Liguria	15-12	22- 3-1984	26- 3-1985	—	L.R. 12- 5-1986, n. 9
Lombardia	15-12	1- 6-1984	8- 2-1985	29- 4-1986	L.R. 14- 6-1986, n. 19
Marche	15-12	26- 3-1984	—	17- 4-1986	L.R. 23- 5-1986, n. 10
Molise	30-11	26- 3-1984	23- 2-1985	26- 2-1986	L.R. 7- 4-1986, n. 6
Piemonte	31- 8	27- 1-1984	22- 1-1985	20-12-1985	L.R. 23- 1-1986, n. 8
Puglia	15-12	19- 4-1984	12- 2-1985	30-12-1985	L.R. 19- 2-1986, n. 4
Toscana	31-12	—	21- 2-1985	11-12-1985	L.R. 6- 5-1986, n. 22
Umbria	30-11	3- 5-1984	21- 1-1985	—	L.R. 10- 4-1986, n. 14
Veneto	21-12	31- 1-1984	28- 1-1985	22-12-1985	L.R. 28- 6-1986, n. 6

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

SITUAZIONE PATRIMONIALE REGIONI

REGIONE	Anno	Attività	Passività	Consistenza patrimoniale finale	Variazione rispetto all'esercizio precedente
Abruzzo (1)	—	—	—	—	—
Basilicata	1984	715.581.183.468	714.802.984.523	+ 778.198.945	+ 30.813.495.863
Calabria (1)	—	—	—	—	—
Campania (1)	—	—	—	—	—
E. Romagna	1985	1.843.323.793.548	1.755.690.725.883	+ 87.633.067.665	— 45.942.072.293
Lazio	1984	1.009.297.479.471	1.214.792.131.632	— 205.494.652.161	— 183.740.104.206
Liguria	1984	781.192.200	624.140.200	+ 157.052.000	+ 98.811.200
Lombardia	1985	3.456.005.131.317	3.919.742.274.080	— 463.737.142.763	— 71.522.151.923
Marche	1984 (2)	—	—	—	—
Molise	1984	454.356.399.143	527.912.395.361	— 73.553.996.218	— 57.198.324.473
Piemonte	1985	1.232.670.823.953	961.293.859.590	+ 271.376.964.373	+ 50.466.067.181
Puglia (1)	—	—	—	—	—
Toscana	1984	873.633.071.797	975.022.256.970	— 101.389.184.873	— 47.365.402.111
Umbria	1984	500.764.291.490	344.386.102.873	— 156.378.188.617	— 38.033.929.348
Veneto	1984	—	—	—	—

(1) Le predette regioni non hanno mai compilato il conto patrimoniale.

(2) Le predette regioni, pur approvando con legge le risultanze del conto patrimoniale non hanno provveduto alla pubblicazione dei dati relativi sul bollettino ufficiale.

PAGINA BIANCA

Capitolo III

FINANZA LOCALE E TERRITORIALE

L'analisi della gestione finanziaria e dell'azione amministrativa degli enti locali è compiuta dall'apposita Sezione della Corte, istituita con la legge 26 febbraio 1986 n. 51.

Nel presente capitolo viene pertanto effettuata — in un'ottica che ha riguardo ai problemi generali del coordinamento della finanza pubblica — soltanto un'analisi dei flussi finanziari di trasferimento dal bilancio statale ai bilanci degli enti locali, analisi estesa anche ai trasferimenti indiretti.

Va tenuto presente che anche nel 1986 il finanziamento degli enti locali è stato legato ad interventi in via di urgenza sicchè solo ad esercizio inoltrato (mese di agosto) è stata definita, ancora una volta con manovra annuale, l'entità degli stanziamenti da erogare a province e comuni.

Difatti, si sono succeduti nel tempo il decreto-legge 28 febbraio 1986 n. 133, decaduto e reiterato con il decreto-legge 30 aprile 1986 n. 133, la legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria 1986), ed infine il decreto-legge 1 luglio 1986 n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986 n. 468.

Esaurita la vigenza della citata legge, si è provveduto per il 1987 con il decreto-legge 30 dicembre 1986 n. 922 decaduto e reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1987 n. 55, nonchè con il decreto-legge 2 maggio 1987 n. 167, nonchè con il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256.

La materia è stata disciplinata anche con la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1987).

È essenziale, invece, che gli enti locali, chiamati a svolgere molteplici attività proprie e delegate, possano avere come riferimento un quadro normativo certo e duraturo di regolazione dei flussi finanziari e dei connessi rapporti.

Sulla base dei dati desunti dal rendiconto generale dello Stato, secondo la classificazione economica, nel 1986, per il finanziamento degli enti locali, sulla competenza sono stati impegnati 36.390,6 miliardi e pagati 34.047,3 miliardi. Ad essi vanno inoltre aggiunti i pagamenti effettuati nel corso del 1986 e relativi ai residui degli esercizi precedenti, per un importo di 5.519,8 miliardi. In tal modo il flusso dei pagamenti complessivi effettuati dallo Stato nel 1986 nei confronti degli enti locali è stato pari a 39.567,1 miliardi.

Negli allegati prospetti A e B sono distintamente indicati i dati dei trasferimenti, in termini di impegni e di pagamenti in conto competenza, dai capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali alle province e ai comuni.

Nell'allegato prospetto F sono poi sinteticamente riportati i dati relativi ai pagamenti effettuati nel 1986 in conto residui.

Dall'analisi dei dati contenuti nei suddetti prospetti possono desumersi alcune indicazioni circa i tipi di finanziamento agli enti locali. Va anzitutto osservato che la parte più cospicua dei finanziamenti è quella che affluisce dai capitoli dello stato di previsione del ministero dell'interno, sia come contributo ordinario che come fondo perequativo.

Altra cospicua parte della contribuzione statale consiste nell'afflusso di fondi dai capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti in relazione a finalità specifiche previste da leggi sostanziali.

Un'altra parte dei finanziamenti è quella effettuata da capitoli degli stati di previsione di diverse amministrazioni (tesoro, grazia e giustizia, pubblica istruzione, interno, lavori pubblici, ANAS) agli enti locali, con specifico vincolo di destinazione per l'acquisto di beni o servizi o per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale o per le esigenze della ricostruzione in zone interessate da sismi o da alluvioni.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altra parte, infine, è costituita da quei capitoli di spesa di alcune amministrazioni (tesoro, finanze, bilancio, interno, lavori pubblici e trasporti) per i quali è previsto il passaggio di fondi ad un organo statale (intendenza di finanza, prefettura) ovvero alle regioni per la successiva erogazione agli enti locali in funzione di finalità specifiche indicate da disposizioni legislative.

L'andamento dei finanziamenti, secondo le tipologie sopra indicate, nell'esercizio 1986, è stato il seguente in termini di impegni:

	(in miliardi)
Contributo ordinario e fondi perequativi	21.323,2
Ammortamento mutui e prestiti	12.976,0
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere	1.782,4
Finanziamenti indiretti	<u>309,0</u>
Totale	36.390,6
— in termini di pagamenti in conto competenza:	
Contributo ordinario e fondi perequativi	20.499,5
Ammortamento mutui e prestiti	11.729,0
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere	1.509,8
Finanziamenti indiretti	<u>309,0</u>
Totale	34.047,3
— in termini di pagamenti, in conto residui:	
Contributo ordinario e fondi perequativi	5.264,2
Ammortamento mutui e prestiti	41,6
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere	212,2
Finanziamenti indiretti	<u>1,8</u>
Totale	5.519,8
— e quindi in termini di pagamenti complessivi:	
Contributo ordinario e fondi perequativi	25.763,7
Ammortamento mutui e prestiti	11.770,6
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere	1.722,0
Finanziamenti indiretti	<u>310,8</u>
Totale	39.567,1

L'andamento dell'onere a carico del bilancio statale per il finanziamento degli enti locali nel 1986 rispetto al 1985 (onere in tale anno pari a 30.386,9 miliardi in termini di impegni e a 24.713,9 miliardi in termini di pagamenti) è correlato al seguente andamento dei finanziamenti medesimi:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)
Contributo ordinario e fondi perequativi	-1.762,5	+2.698,7
Ammortamento mutui e prestiti	+7.613,1	+6.515,9
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere.	+ 304,8	+ 270,4
Finanziamenti indiretti	<u>- 151,7</u>	<u>- 151,7</u>
	+6.003,7	+9.333,3

L'aumento dell'onere a carico del bilancio statale per il finanziamento degli enti locali del 1986 rispetto al 1985, in termini di impegni pari a 6.003,7 miliardi, è correlato principalmente all'incremento dei flussi

diretti all'ammortamento dei mutui e prestiti contratti dagli enti locali (7.613,1 miliardi), e in misura minore all'incremento delle spese per acquisto dei beni e servizi (304,8 miliardi), in parte compensati dalla diminuzione del contributo ordinario e dei fondi perequativi (1.762,5 miliardi), e di quella dei finanziamenti indiretti (151,7 miliardi).

In termini di pagamenti l'incremento del finanziamento degli enti locali nel 1986 rispetto al 1985 è stato ancora maggiore, soprattutto in considerazione dell'incremento dei flussi derivanti dal contributo ordinario e dai fondi perequativi (2.698,7 miliardi solo in termini di competenza).

Con riferimento ai soli termini di competenza va infine rilevato che il flusso dei pagamenti effettuati nel 1986 è stato più vicino all'entità degli impegni (34.047,3 rispetto a 36.390,6 miliardi) rispetto al 1985 (24.713,9 rispetto a 30.386,9 miliardi).

Avvertenze metodologiche

Nei prospetti A e B che seguono sono indicati nell'ordine:

- a) l'amministrazione erogante;
- b) i capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni;
- c) i codici della classificazione economica desunta dal sistema informativo della ragioneria generale dello Stato;
- d) gli impegni sulla competenza 1986;
- e) i pagamenti sulla competenza 1986;
- f) l'oggetto dei capitoli predetti;
- g) le finalità dei singoli stanziamenti con la precisazione dell'eventuale esistenza dei vincoli di destinazione;
- h) i destinatari delle erogazioni;
- i) enti o organi competenti per l'attivazione della procedura di spesa.

In particolare per quanto riguarda i soggetti sub h) va precisato quanto segue. Dall'esame della normativa sostanziale, desumibile dal nomenclatore degli atti, a base di ciascun capitolo, nonché dei provvedimenti di erogazione delle spese, sono stati individuati i destinatari diretti delle erogazioni, a volte i medesimi enti locali ed a volte altri enti territoriali (regionali), ovvero organismi statali; questi ultimi o come intermediari dei flussi finanziari da destinare agli enti locali, ovvero come soggetti eroganti a titolo di rimborso delle annualità di ammortamento per mutui e prestiti concessi agli enti medesimi.

Prospetto A: vi sono riportati quei capitoli che sono classificati come trasferimenti agli enti locali secondo il codice economico del sistema informativo, prevedono comunque erogazioni a favore degli enti locali. In calce al prospetto sono indicate le denominazioni dei codici economici.

Prospetto B: vi sono riportati quei capitoli che, pur non essendo classificati come trasferimenti agli enti locali secondo il codice economico del sistema informativo, prevedono comunque erogazioni a favore degli enti locali. In calce al prospetto sono indicate le denominazioni dei codici economici.

Prospetto C: vi sono posti a raffronto i dati finanziari, contenuti nel prospetto A, dell'esercizio 1986 con i corrispondenti dati dell'esercizio 1985.

Prospetto D: vi sono posti a raffronto i dati finanziari, contenuti nel prospetto B, dell'esercizio 1986 con i corrispondenti dati dell'esercizio 1985.

Prospetto E: vi è riportato un riepilogo dei dati finanziari di erogazione agli enti locali, distinti per amministrazione erogante e per codice di classificazione economica, posti a raffronto con i corrispondenti dati dell'esercizio 1985.

Prospetto F: vi sono riportati i capitoli e l'importo delle erogazioni effettuate in conto residui a favore degli enti locali.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto A

**FINANZIAMENTI LOCALI 1986
(TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E COMUNI)
SECONDO IL CODICE ECONOMICO - SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
(in milioni)**

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
Tesoro	5831	1.050.506	4.207,4	4.207,4	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 escluso. (Spese obbligatorie).	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Cassa DD.PP.
	4538	1050508	—	—	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni e Province e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità. (Spese obbligatorie).	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Cassa DD.PP.
	4539	1050509	8.278,4	5.511,9	Contributi e concorsi vari dovuti per legge. (Spese obbligatorie).	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Presidenza del Consiglio
	5830	1050508	2.707,9	2.706,9	Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Cassa DD.PP.
	5834	1050508	978,5	978,5	Somme versate dall'INAIL e da assegnare ai Comuni ed alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.	Finanziamenti indiretti.	Regioni e Comuni	—
	5839	1050508	8.000,0	8.000,0	Somme da assegnare per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti locali della Sardegna.	Finanziamenti indiretti.	Regione Sardegna	—
	7739	2120501	8.825,0	7.175,0	Quote di ammortamento spese e corso delle emissioni relative alle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	7786	2120501	1.513,7	1.513,7	Somma da corrispondere per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Trapani per provvedere alla progettazione ed alla costruzione delle fognature di quelle città. (Spese obbligatorie).	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A									
Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione	
	7802	2120501	—	—	Somma destinata all'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Cassa DD.PP.	
	7831	2120502	30.000,0	28.913,8	Somma da assegnare ai Comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni	
Finanze	1875	1050501	223,6	—	Somme da attribuire ai Comuni in sostituzione delle compartecipazioni ai tributi erariali.	Contributo ordinario.	Comuni	Comuni	
	1876	1050501	16,4	—	(Nuova istituzione) - Somme da attribuire ai Comuni in sostituzione delle abolite imposte comunali di consumo.	Contributo ordinario.	Comuni	Comuni	
	1872	1050509	—	—	Contributo alle Province, ai Comuni ed ai consorzi stradali in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Intendenza di finanza	—	
	7151	2120501	19.872,4	19.315,9	Somma da attribuire ai Comuni di confine quale compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri per l'imposizione operata sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri italiani, da destinare alla creazione od al potenziamento di opere, di servizi pubblici e di infrastrutture. (Spese obbligatorie).	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni	
Giustizia	1701	1050508	80.000,0	48.853,6	Contributi ai Comuni per le spese di uffici giudiziari.	Acquisti di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Ministero Grazia e Giustizia	
	2201	1050509	33.599,5	3.496,3	Rimborsi ai Comuni delle spese di funzionamento e di personale delle case mandamentali.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	—	
	7051	2120501	6.351,5	1.069,7	Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di uffici giudiziari.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni	
Pubblica Istr.	5571	1050509	187,8	37,8	Contributi e sussidi ai Comuni per arredamento e iniziative varie a favore della scuola dell'obbligo.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni	

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A									
Ministero	Cap.	Cod Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione	
Interno	1575	1050504	1.378,4	1.116,7	Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di carattere assistenziale del soprappeso ente nazionale, ecc.	Contributo ordinario (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune	
	1576	1050504	23.719,0	23.390,0	Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di carattere assistenziale già svolte dalla ex cassa, ecc.	Contributo ordinario (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune	
	1577	1050504	3.878,4	3.208,8	Contributi ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni assistenziali loro attribuite, già svolte dall'INAIL.	Contributo ordinario (con vincolo di destinazione).	Comune	INAIL	
	1582	1050506	780.300,0	678.532,7	Somme da assegnare alle province, ai Comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle aziende municipalizzate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 12 maggio 1988, per il rimborso degli oneri relativi al trattamento economico dei giovani occupati.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni	
	1580	1050506	19.684.000,0	18.875.504,2	Concorso dello Stato per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali per l'anno corrente e di quelli precedenti.	Contributo ordinario.	Comuni e Province e Regione Valle d'Aosta	Comuni e Province e Regione Valle d'Aosta	
	1585	1050506	—	—	Contributi integrativi corrispondere agli enti locali per l'anno 1982.	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni e Province	Comuni e Province	
	1588	1050506	1.439.999,9	1.439.999,9	Fondo perequativo per i Comuni.	Fondo perequativo.	Comuni	—	
	1589	1050506	160.000,0	156.249,2	Fondo perequativo per le Province.	Fondo perequativo.	Province	—	
	1571	1050508	3.500,0	2.755,0	Erogazioni straordinari a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali e per provvidenze contingenti di immediato intervento.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni e Province	Prefetti	
	1573	1050508	—	—	Contributo a favore dei Comuni e delle Province per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici, ecc.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni e Province	—	

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	1574	1050508	35.000,0	35.000,0	Contributo annuo ordinario a favore del Comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Consorzio cred. OO.PP. Cassa DD.PP. IMI Comuni di Roma	Comune di Roma
	1580	1050508	4.500,0	4.500,0	Contributo ai Comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiolate nelle baracche.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Prefetture	—
	7231	2120501	24.027,5	17.256,3	Somme corrispondenti ai proventi netti della gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia, da erogare a favore di Comuni e Province, per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la destinazione ad altri Enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni e Province	Comuni e Province
Interno	7232	2120502	9.059.000,0	7.812.574,4	Concorso dello Stato ai Comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti negli anni 1983 e 1984.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Comuni e Province	Comuni e Province
Amm. fondo per il culto	181	—	5,2	2,9	Assegni annui e contributi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi - Assegni ai Comuni (Spese obbligatorie).	Contributo ordinario.	Comuni	Comuni
L. Pubblici	8806	2120401	—	—	Concessione di contributi alle Regioni per l'erogazione ai Comuni ai Consorzi Intercomunali ed alle Imprese delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dagli articoli 1° e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle Province per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 5 e 15 comma VII della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.	Finanziamenti indiretti.	Regioni	Comuni - Parere Comitato Interministeriale
	7251	2120501	—	—	Contributo alle Province, ai Comuni e loro Consorzi delle Regioni a statuto speciale nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammortamento e la costruzione di strade comunali non compresi nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della relativa legge.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	Province e Comuni

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A		Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	7252		2120501	78,1	73,7	Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali.	Finanziamenti indiretti.	Province	—	
	7254		2120501	9.389,5	8.054,1	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse di Enti locali.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	Province e Comuni	Concorso Min. Interno - Min. LL.PP.
	7255		2120501	83,6	64,7	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per l'esecuzione di opere stradali.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	—	
	7270		2120501	49,9	47,5	Contributo trentacinquennale all'Amministrazione provinciale di Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana, destinato a collegare il Comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la Provincia di Belluno e gli altri Comuni della provincia di Pordenone.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province	—	
	7564		2120501	1.937,9	1.795,1	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comuni	
	7595		2120501	20,0	19,4	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi caratteri interregionali per l'esecuzione di opere marittime.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	—	
L. Pubblici	7764		2120501	3.245,8	2.833,5	Contributi trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	—	
	7765		2120501	61,2	48,1	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica gli enti stessi che ne sono sprovvisti.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni	
	8001		2120501	169,8	133,1	Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro consorzi, nonché ad Enti ed istituzioni per la realizzazione di opere di edilizia per la scuola materna, non statale nelle Regioni a statuto speciale.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	—	

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	8006	2120501	47.784,8	41.633,6	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica d'interesse di Enti locali mediante la corresponsione di contributi per trentacinque anni.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	8007	2120501	36,7	11,2	Contributi costanti per trentacinque anni per mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti al Comune di Roma per la costruzione di locali da adibirsi a dopo scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per infanzia e la gioventù	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comuni
	8008	2120501	8,1	—	Spese per la concessione di contributi da destinare alla costruzione e al completamento di edifici per le scuole materne.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	—
	8561	2120501	55,2	31,6	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale, che costruiscono o ampliano edifici destinati a propri sedi.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	8562	2120501	1.495,4	1.195,4	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a propri sedi e delle Province che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	8706	2120501	15,0	14,5	Contributi trentacinquennali sulla spesa conclusa necessaria per l'esecuzione, a carico del Comune, dei lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica ed ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle d'interesse turistico.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
L. Pubblici	8710	2120501	467,5	69,3	Contributo al Comune di Siena per l'esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie per l'attuazione del piano di risanamento dei quartieri cittadini per la tutela del carattere storico, monumentale, artistico ed urbanistico della città di Siena.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune
	8885	2120501	—	—	Contributi e sussidi a favore di enti locali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie, in applicazione delle disposizioni legislative particolari per tutta l'Italia meridionale ed insulare.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	Province e Comuni
	8886	2120501	—	—	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie d'interesse degli Enti locali.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	Province e Comuni

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	8887	2120501	—	—	Contributi trentacinquennali per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei territori dell'Italia meridionale ed insulare indicati nella legge 10 agosto 1950, n. 646.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8888	2120501	—	—	Contributi trentacinquennali per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni del centro-nord dell'Italia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e che non siano in grado di garantire in tutto o in parte il mutuo presso la Cassa depositi e prestiti con la sovrimposta fondiaria.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8889	2120501	—	—	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	8890	2120501	264,3	145,5	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, non ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
L. Pubblici	8892	2120501	46,8	46,8	Contributi trentacinquennali per il risanamento igienico sanitario della città di Bari.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	8893	2120501	156,6	141,1	Contributi trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle fognature del Comune di Palermo.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8894	2120501	7,7	7,7	Contributi trentacinquennali sui mutui contratti dal Comune di Teramo per le opere di risanamento igienico edilizio di Santa Maria a Bitetto.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	8897	2120501	39,0	28,9	Contributi trentacinquennali al comune di Roma per il ripristino di collettori.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	8899	2120501	687,2	500,4	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	8904	2120501	68,3	68,3	Contributi in capitale a favore dei Comuni, dei consorzi e degli Enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Regione	Comune
	9158	2120501	144,8	134,6	Contributi trentacinquennali a favore delle Province dei Comuni delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont per la costruzione delle opere pubbliche di interesse degli enti stessi.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	—
	9443	2120501	5.901,7	3.508,9	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione delle opere recanti provvidenze per il Comune di Roma.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	9444	2120501	2.164,1	1.861,6	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere di interesse comunale in Roma.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	9446	2120501	10.000,0	—	Somma da assegnare ai Comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comune
	9449	2120501	40.000,0	—	Somma da assicurare ai Comuni di Venezia e di Chioggia per l'acquisizione ed il restauro conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di molti sostitutive lagunare in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
L. Pubblici	9450	2120501	—	—	Somme da assegnare ai Comuni di Venezia per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	—

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto A

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	7253	2120502	—	—	Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere stradali.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Comuni	—
	8003	2120502	2,7	0,1	Contributi negli interessi sui mutui contratti per la costruzione di edifici scolastici.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	8891	2120502	16,2	0,5	Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Comune
	9442	2120502	8.883,3	2.489,2	Contributi trentacinquennali a favore delle Province e dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971, del dicembre 1972 e del gennaio/febbraio 1973 nonché a favore dei Comuni della Provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo/aprile e settembre 1973 per l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesimi, ivi comprese le opere di edilizia scolastica, impianti sportivi, edifici di culto, strade comunali esterne ai centri abitati ed impianti di illuminazione pubblica.		Province e Comuni	Province e Comuni
Anas	9445	2120502	1.545,5	1.480,7	Contributi trentacinquennali sui mutui da concedere alla Provincia ed al Comune di Napoli per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza.	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Province e Comuni	Province e Comuni
	281	—	350,0	—	Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	585	—	—	—	Contributo al comune di Genova a titolo di concorso invariabile per il completamento dei lavori di costruzione della strada Pedemontana «Genova-Nervi».	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune
Trasporti	7298	2120401	300.000,0	300.000,0	Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.	Finanziamenti indiretti.	Regioni	Comuni

LEGENDA CODICI

1060501 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni - Compartecipazioni e somme sostitutive di tributi, contributi e compartecipazioni.
 1060504 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni - Assistenza sociale e beneficenza.
 1060506 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni - Finanziamenti bilanci.
 1060509 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni - Altri.
 2120501 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni - Aiuti all'investimento.
 2120502 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni - Altri.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto B

FINANZIAMENTI LOCALI 1986
(ALTRI TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E COMUNI)
(in milioni)

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
Presidenza Consiglio	3596	1040309	3.860,2	1.509,2	Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al proprio personale comandato a prestare servizio presso gli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Regioni, Comuni e Province	Regioni, Comuni e Province
Tesoro	4483	1050701	328.809,6	328.809,6	Contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Fondo per il culto e Fondo di beneficenza e religione.	—
	4544	1050701	—	—	Somma da erogare per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse ai Comuni sui mutui richiesti per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, nonché a enti pubblici sui mutui in corso di concessione per opere edilizie. (Spese obbligatorie).	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	—
	5635	1050701	3.505.787,5	3.505.787,5	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, dell'art. 29, comma VI, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 e dell'art. 9, comma III, lettera e), del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, dell'art. 11, comma I, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art. 9, comma I, lettera e), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1983, n. 131, delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Cassa DD.PP.
	5636	1050701	212.263,0	212.263,0	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 850, delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dai consorzi intercomunali e dalle comunità montane per la tutela delle acque dell'inquinamento.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	Cassa DD.PP.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto B

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
	5943	1050701	61.348,4	61.348,4	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 15-ter, comma II, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli Enti locali per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma del novembre 1980.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Banca d'Italia Tesoreria provinciale	—
Tesoro	5942	1050702	136.817,3	136.817,3	Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamento, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a sede di uffici giudiziari e a casa mandamentale.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	—
	4682	1060101	45.397,6	45.397,6	Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale. (Spese obbligatorie).	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Banca d'Italia Tesoreria provinciale	—
	4682	1060102	44.083,9	44.083,9	Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale. (Spese obbligatorie).	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Consorzio credito opere pubbliche	—
	6657	1060300	—	—	Fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste.	Contributo ordinario.	Province e Comuni	Province e Comuni
	7786	2120601	50.000,0	50.000,0	Somme da assegnare ai Comuni e Consorzi di comuni per la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Cassa DD.PP.	—
	9538	3200102	113.494,0	113.494,0	Annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per il finanziamento della spesa derivante dai provvedimenti urgenti per la finanza locale. (Spese obbligatorie).	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Banca d'Italia Tesoreria provinciale	—
Finanze	4767	1070409	—	—	Somme da liquidare ai Comuni e alle Province per ritenute d'imposta comunale sulle industrie e relativa addizionale provinciale operate sulle somme corrisposte per compensi, diritti di autore e altri titoli. Restituzioni e rimborsi delle ritenute predette. (Spese obbligatorie).	Contributo ordinario.	Province e comuni	—

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto B

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
Interno	1204	1050609	—	—	Contributi dovuti agli Istituti previdenziali per il personale profugo già dipendente dagli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato. (Spese obbligatorie).	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	1572	1050609	100,0	2,1	Oneri previdenziali per il personale municipale ex coloniale assegnato in servizio presso enti locali. (Spese obbligatorie).	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	C.P.D.E.L.	—
L. Pubblici	8225	2120201	850,1	354,4	Contributi trentacinquennali ad Istituti di case popolari ed a comuni.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni
	8243	2120201	1.185,7	459,9	Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Roma per costruzione di case a carattere popolare e all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo per costruzione di alloggi ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.	Ammortamento mutui e prestiti con vincolo di destinazione.	Cassa DD.PP.	omune
	8707	2120201	26,7	10,8	Contributi ventennali sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di riparazione, consolidamento o riadattamento di edifici privati, da eseguirsi nella città di Urbino.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune
	8709	2120201	175,0	—	Contributo per la sistemazione degli edifici di proprietà privata e per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento e restauro per la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune
	8273	2120601	21.000,0	—	Somma da assegnare ai comuni di Venezia e Chioggia per l'assegnazione di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune
L. Pubblici	8698	2120702	350,0	337,0	Contributi trentacinquennali per il completamento delle costruzioni in corso di ospedali, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinici, relativamente ai Comuni delle Marche colpiti dai terremoti del gennaio, febbraio e giugno 1972.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comuni	Comuni

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto B

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni	Pagamenti	Oggetto	Finalità	Destinatario	Attivazione
Agr. e Foreste	7711	2100101	—	—	Interventi organici per la protezione del territorio agricolo del comune di Ravenna, ecc.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione).	Comune	Comune
	7436	2120202	2,3	2,3	Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la bonifica integrale dei territori delle province di Ferrara e Rovigo e di parte di quelle di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione).	Province	Province

LEGENDA CODICI

- 1040309 Acquisto beni e servizi - Altri.
- A1050701 Trasferimenti agli altri enti pubblici - Enti dell'amministrazione centrale.
- 1050609 Trasferimenti agli organismi previdenziali - Altri.
- 1050702 Trasferimenti agli altri enti pubblici - Enti dell'amministrazione locale.
- 1060101 Interessi sul debito patrimoniale - Debito pubblico.
- 1060102 Interessi sul debito patrimoniale - Mutui col consorzio di credito per le opere pubbliche.
- 1070409 Poste correttive e compensative dell'entrate - Poste compensative delle entrate - Altre.
- 1090300 Somme non attribuibili - Altri fondi.
- 2100101 Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato - Agricoltura investimenti fissi lordi.
- 2120209 Trasferimenti alle imprese - Aiuti all'investimento.
- 2120202 Trasferimenti alle imprese - Altri.
- 2120601 Trasferimenti enti pubblici dell'amministrazione centrale - Aiuti all'investimento.
- 2120702 Trasferimenti enti pubblici dell'amministrazione locale - Altri.
- 3200102 Rimborso di prestiti debito pubblico - Altri all'intero.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto C
Totali

FINANZIAMENTI ENTI LOCALI
(SECONDO IL CODICE ECONOMICO - SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA DELLO STATO)
(in milioni)

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni 1985	Impegni 1986	Differenza	Pagamenti 1985	Pagamenti 1986	Differenza
Tesoro	5931	1050506	4.207,4	4.207,4	—	4.207,4	4.207,4	—
	4536	1050509	0,5	—	0,5	0,5	—	0,5
	4537	1050509	261,8	—	261,8	261,8	—	261,8
	4539	1050509	5.521,9	8.278,4	+	5.511,9	8.278,4	+
	4540	1050509	801,5	—	801,5	801,5	—	801,5
	5929	1050509	—	—	—	—	—	—
	5930	1050509	2.706,9	2.707,9	+	2.706,9	2.707,9	+
	5934	1050509	978,5	978,5	—	978,5	978,5	—
	5939	1050509	8.000,0	8.000,0	—	8.000,0	8.000,0	—
	5940	1050509	32,8	—	32,8	32,8	—	32,8
	7739	2120501	7.175,0	6.825,0	—	7.175,0	6.825,0	—
	7786	2120501	1.513,7	1.513,7	—	1.513,7	1.513,7	—
	7802	2120501	—	—	—	—	—	—
7831	2120502	—	30.000,0	+	—	28.913,8	28.913,8	
Finanze	1975	1050501	—	223,6	+	—	—	—
	1976	1050501	—	16,4	+	—	—	—
	1972	1050509	—	—	—	—	—	—
	7151	2120501	—	19.872,4	+	—	19.315,9	19.315,9
Bilancio	7083	2120401	—	—	—	—	—	—
	1701	1050509	65.000,0	80.000,0	+	36.820,5	48.853,6	12.033,1
Giustizia	2201	1050509	30.862,0	33.599,5	+	2.863,6	3.498,3	634,7
	7051	2120501	6.691,1	6.351,5	—	1.297,4	1.069,7	227,7
	5571	1050509	191,9	187,8	—	102,9	37,8	65,1
P. Istruzione	1575	1050504	—	1.378,4	+	—	1.116,7	1.116,7
	1576	1050504	—	23.719,0	+	—	23.390,0	23.390,0
	1577	1050504	—	3.878,4	+	—	3.208,8	3.208,8
	1582	1050506	600.000,0	780.000,0	+	515.662,7	676.532,7	160.870,0
	1590	1050506	21.558.733,0	19.694.000,0	—	16.331.952,5	18.875.504,2	2.543.551,7
	1591	1050506	13,0	—	—	—	—	—

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto C

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni 1985	Impegni 1986	Differenza	Pagamenti 1985	Pagamenti 1986	Differenza
	1594	1050506	—	—	—	—	—	—
	1595	1050506	4.400,0	—	4.400,0	—	—	405,7
	1596	1050506	—	—	—	—	—	—
	1597	1050506	1.556.000,0	—	1.556.000,0	—	—	—
	1598	1050506	1.324.000,0	1.439.999,9	115.999,9	1.265.890,4	1.439.999,9	174.109,5
	1599	1050506	203.000,0	160.000,0	43.000,0	202.916,4	156.249,2	46.667,2
	1571	1050509	3.500,0	3.500,0	—	2.055,0	2.755,0	700,0
	1573	1050509	—	—	—	—	—	—
	1574	1050509	25.000,0	35.000,0	10.000,0	25.000,0	35.000,0	10.000,0
	1580	1050509	3.900,0	4.500,0	600,0	3.900,0	4.500,0	600,0
	1581	1050509	—	—	—	—	—	—
	7231	2120501	18.710,9	24.027,5	5.316,6	10.170,5	17.256,3	7.085,8
	7232	2120502	—	9.059.000,0	9.059.000,0	—	7.812.574,4	7.812.574,4
A.fondo culto	181	—	—	5,2	5,2	—	2,9	2,9
L. Pubblici	8908	2120401	—	—	—	—	—	—
	7251	2120501	295,2	—	295,2	295,2	—	295,2
	7252	2120501	1.673,5	76,1	1.597,4	1.673,5	73,7	1.599,8
	7254	2120501	9.517,8	9.389,5	128,3	8.023,9	8.054,1	30,2
	7255	2120501	83,7	93,6	9,9	64,7	64,7	—
	7270	2120501	50,0	49,9	0,1	16,6	47,5	31,0
	7594	2120501	1.957,9	1.937,9	20,0	1.737,2	1.735,1	2,1
	7595	2120501	20,0	20,0	—	19,4	19,4	—
	7764	2120501	2.967,8	3.245,8	278,0	2.600,3	2.833,5	233,2
	7765	2120501	73,5	61,2	12,3	55,6	48,1	7,5
	8001	2120501	417,5	169,8	247,7	379,5	133,1	246,4
	8006	2120501	43.366,9	47.784,8	4.417,9	39.733,9	41.633,6	1.899,7
	8007	2120501	36,7	36,7	—	11,2	11,2	—
	8008	2120501	39,6	8,1	31,5	14,5	—	14,5
	8561	2120501	42,0	55,2	13,2	30,8	31,6	0,8
	8562	2120501	1.436,5	1.495,4	58,9	1.266,5	1.195,4	71,1
	8706	2120501	15,0	15,0	—	14,5	14,5	—
	8710	2120501	375,0	487,5	112,5	50,8	69,3	18,5
	8712	2120501	—	—	—	—	—	—
	8713	2120501	—	—	—	—	—	—
	8855	2120501	—	—	—	—	—	—
	8866	2120501	—	—	—	—	—	—

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Prospetto C

Ministero	Cap	Cod. Econ.	Impegni 1985	Impegni 1986	Differenza	Pagamenti 1985	Pagamenti 1986	Differenza
	8887	2120501	7.869,3	—	—	7.738,1	—	7.738,1
	8888	2120501	1.554,7	—	—	1.427,2	—	1.427,2
	8889	2120501	2.486,6	—	—	2.143,3	—	2.143,3
	8890	2120501	209,6	264,3	+	176,6	145,5	31,1
	8892	2120501	46,6	46,6	—	46,6	46,6	—
	8893	2120501	145,0	156,6	+	141,1	141,1	—
	8894	2120501	7,7	7,7	—	7,7	7,7	—
	8897	2120501	35,0	39,0	+	6,0	28,9	22,9
	8899	2120501	589,8	687,2	+	500,4	500,4	—
	8904	2120501	750,7	68,3	—	750,7	68,3	682,4
	9158	2120501	144,8	144,8	—	134,6	134,6	—
	9443	2120501	5.600,0	5.901,7	+	3.426,3	3.509,9	83,6
	9444	2120501	2.164,1	2.164,1	—	1.790,5	1.861,6	71,1
	9446	2120501	—	10.000,0	+	—	—	—
	9449	2120501	22.000,0	40.000,0	+	3.300,0	—	3.300,0
	9450	2120501	—	—	—	—	—	—
	7253	2120502	50,0	—	—	0,2	—	0,2
	8003	2120502	7,3	2,7	—	2,2	0,1	2,1
	8891	2120502	16,6	16,2	—	0,6	0,5	0,1
	9442	2120502	8.083,9	8.883,3	+	1.889,2	2.489,2	600,0
	9445	2120502	1.545,5	1.545,5	—	1.480,7	1.480,7	—
Anas	281	—	850,0	350,0	—	67,5	—	67,5
	585	—	—	—	—	—	—	—
Trasporti	7296	2120401	450.000,0	300.000,0	—	450.000,0	300.000,0	150.000,0

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto D
TotaliFINANZIAMENTI ENTI LOCALI
(in milioni)

Ministero	Cap.	Cod. Econ.	Impegni 1985	Impegni 1986	Differenza	Pagamenti 1985	Pagamenti 1986	Differenza
Presidenza	3596	1040309	5.401,0	3.860,2	— 1.540,8	1.790,3	1.509,2	— 281,1
Tesoro	4493	1050701	323.610,3	326.809,6	+ 3.199,3	284.950,0	326.809,6	+ 41.859,6
	4544	1050701	—	—	—	—	—	—
	5935	1050701	3.354.347,1	3.505.787,5	+ 151.440,4	3.354.347,1	3.505.787,5	+ 151.440,4
	5936	1050701	189.986,7	212.263,0	+ 22.276,3	189.986,7	212.263,0	+ 22.276,3
	5943	1050701	60.808,4	61.348,4	+ 540,0	60.808,4	61.348,4	+ 540,0
	5942	1050702	—	136.817,3	+ 136.817,3	—	136.817,3	+ 136.817,3
	4692	1060101	56.747,0	45.397,6	+ 11.349,4	65.747,0	45.397,6	+ 20.349,4
	4682	1060102	50.074,7	44.093,9	— 5.980,8	50.074,7	44.093,9	— 5.980,8
	6857	1090300	—	—	—	—	—	—
	7796	2120601	100.000,0	50.000,0	— 50.000,0	100.000,0	50.000,0	— 50.000,0
	7801	2120601	130.000,0	—	— 130.000,0	130.000,0	—	— 130.000,0
	9538	3200102	113.494,0	113.494,0	—	113.494,0	113.494,0	—
Finanze	4767	1070409	—	—	—	—	—	—
Interno	1204	1050609	—	—	—	—	—	—
	1572	1050609	100,0	100,0	—	4,7	2,1	— 2,6
L. Pubblici	8225	2120201	950,1	950,1	—	341,6	354,4	+ 12,8
	8243	2120201	3.681,4	1.195,7	— 2.485,7	459,9	459,9	—
	8705	2120201	—	—	—	—	—	—
	8707	2120201	26,7	26,7	—	6,8	10,8	+ 4,0
	8709	2120201	175,0	175,0	—	175,0	—	— 175,0
	8273	2120601	—	21.000,0	+ 21.000,0	—	—	—
	8998	2120702	—	350,0	+ 350,0	—	337,0	+ 337,0
Agr. Foreste	7711	2100101	—	—	—	—	—	—
	7436	2120202	—	2,3	+ 2,3	—	2,3	+ 2,3

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero	TOTALE GENERALE (in milioni)				Prospetto E			
	Anno	Totale impegni	Totale pagamenti	Anno	Totale impegni	Totale pagamenti	Anno	Totale pagamenti
Presidenza	1985	5.401,0	1.790,3	1986	3.860,2	1.509,2	1986	1.509,2
Tesoro	1985	4.410.268,2	4.241.597,9	1986	4.558.522,2	4.557.436,0	1986	4.557.436,0
Finanze	1985	—	—	1986	20.112,4	19.315,9	1986	19.315,9
Bilancio	1985	—	—	1986	—	—	1986	—
Giustizia	1985	102.353,1	40.981,5	1986	119.951,0	53.421,6	1986	53.421,6
Esteri	1985	—	—	1986	—	—	1986	—
Pubblica Istruzione	1985	191,9	102,9	1986	187,8	37,8	1986	37,8
Interno	1985	25.297.356,9	19.897.441,5	1986	31.229.103,2	29.048.089,3	1986	29.048.089,3
A. fondo culto	1985	—	—	1986	5,2	2,9	1986	2,9
Lavori Pubblici	1985	120.509,0	81.933,4	1986	158.552,0	67.542,0	1986	67.542,0
A.N.A.S.	1985	850,0	67,5	1986	350,0	—	1986	—
Trasporti	1985	450.000,0	450.000,0	1986	300.000,0	300.000,0	1986	300.000,0
Agricoltura e Foreste	1985	—	—	1986	2,3	2,3	1986	2,3
Totale	1985	30.386.930,1	24.713.915,0	1986	36.390.646,3	34.047.357,0	1986	34.047.357,0

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Ministero		Cod. economico	Anno	Totale impegni	Totale pagamenti	Anno	Totale impegni	Totale pagamenti
Presidenza		1040309	1985	5.401,0	1.790,3	1986	3.860,2	1.509,2
Finanze		1050501	1985	—	—	1986	240,0	—
Interno		1050504	1985	—	—	1986	28.975,8	27.715,5
Tesoro, Interno		1050506	1985	25.250.353,4	19.860.518,7	1986	22.078.207,3	21.152.493,4
Interno		1050509	1985	—	—	1986	176.752,1	114.609,5
Tesoro, Finanze, Pubblica Istruzione, Interno, Giustizia		1050609	1985	146.657,8	89.040,6	1986	100,0	2,1
Tesoro		1050701	1985	3.928.752,5	3.890.092,2	1986	4.106.208,5	4.106.208,5
Tesoro		1050702	1985	—	—	1986	136.817,3	136.817,3
Tesoro		1060101	1985	56.747,0	56.747,0	1986	45.397,6	45.397,6
Tesoro		1060102	1985	50.074,7	50.074,7	1986	44.093,9	44.093,9
Finanze		1070409	1985	—	—	1986	—	—
Tesoro		1090300	1985	—	—	1986	—	—
Agricoltura e Foreste		2100101	1985	—	—	1986	—	—
Lavori Pubblici		2120201	1985	4.833,2	983,3	1986	2.347,5	825,1
Agricoltura e Foreste		2120202	1985	—	—	1986	2,3	2,3
Bilancio, Lavori Pubblici, Trasporti		2120401	1985	450.000,0	450.000,0	1986	300.000,0	300.000,0
Tesoro, Giustizia, Interno, Lavori Pubblici		2120501	1985	140.063,2	97.733,8	1986	182.996,9	108.390,0
Lavori Pubblici		2120502	1985	9.703,3	3.372,9	1986	9.099.447,7	7.845.458,7
Tesoro		2120601	1985	230.000,0	100.000,0	1986	71.000,0	50.000,0
Lavori Pubblici		2120702	1985	—	—	1986	350,0	337,0
Tesoro		3200102	1985	113.494,0	113.494,0	1986	113.494,0	113.494,0
Anas		—	1985	850,0	67,5	1986	350,0	—
A. Culto		—	1985	—	—	1986	5,2	2,9
Totale			1985	30.386.930,1	24.713.915,0	1986	36.390.646,3	34.047.357,0

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto F

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE ED AI COMUNI

(in miliardi)

MINISTERI	Capitoli	Importi	MINISTERI	Capitoli	Importi
Tesoro	5931	—	Segue: Lavori pubblici	7270	0,09
	4536	—		7594	0,03
	4539	0,008		7595	—
	5930	—		7764	0,1
	5939	—		7765	0,004
	7739	—		8001	0,2
	7786	—		8006	3,1
	7802	5,1		8007	—
	7831	28,9		8008	0,02
Finanze	1975	—		8561	0,01
	1976	—		8562	0,2
	1972	0,01		8706	—
	7151	—		8710	0,09
Giustizia	1701	14,4		8885	—
	2201	14,9		8886	3,7
	7051	5,5		8887	0,1
Pubblica istruzione	5571	0,1		8888	0,02
Interno	1575	1,1		8889	0,1
	1576	5,6		8890	0,05
	1577	3,5		8892	0,0002
	1582	35,4		8893	0,01
	1590	5.225,7		8894	—
	1595	11,1		8897	0,02
	1598	28,3		8899	0,1
	1599	—		8904	—
	1571	1,4		8907	0,02
	1573	0,6		8899	0,1
	1574	—		8904	—
	1580	—		9158	—
	7231	8,5		9443	0,3
	7232	41,6		9444	0,002
Del fondo per il culto	181	—		9446	5
Lavori pubblici	8908	1,8		9449	22
	7251	0,05	ANAS	281	0,4
	7252	—	Trasporti	7296	—
	7254	1,6			
	7255	0,06			
			Totale		5.481,0742

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Prospetto F

ALTRI TRASFERIMENTI

MINISTERI	Capitoli	Importi	MINISTERI	Capitoli	Importi
Presidenza	3596	3,3	Interno	1204	—
Tesoro	4493	29,9		1572	0,01
	4544	—	Lavori pubblici	8225	0,2
	5935	—		8243	0,03
	5936	—		8707	0,003
	5943	—		8709	0,06
	5942	—		8273	5
	4692	—		8898	—
	4682	—	Agricoltura e foreste	7711	0,2
	6857	—		7436	—
	7796	—			
	9538	—			
Finanze	4767	0,03	<i>Totale</i> . . .		38,733
			Totale generale . . .		5.519,8072

Capitolo IV

GLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI

1. Considerazioni generali

1.1 Il quadro che emerge, ormai da qualche tempo, dall'osservazione del vasto panorama dei cosiddetti enti istituzionali conferma la presenza di una realtà che si innesta su recenti tendenze e prospettive esistenti nella organizzazione dei pubblici poteri: quella che attiene all'affermazione, in uno Stato certamente divenuto "pluriorganizzativo", di una tipologia di ordinamenti con forte propensione evolutiva, con connesso, ed irreversibile, superamento del modello tradizionale dell'ente pubblico.

L'assetto amministrativo globalmente considerato, inoltre, non è più ordinato secondo criteri uniformi ma si colloca nel contesto di una diversificazione di figure; detto assetto denota, in particolare, l'esistenza di una rete complessa (costituita da nuovi enti di intervento, da forme societarie atipiche, da organismi aventi originali caratteristiche ordinamentali) con confini alquanto labili tra privato e pubblico, ma che è comunque sorretta da risorse provenienti dalla finanza statale.

Gli elementi innovativi che d'altro canto sono emersi per una rimodulazione, per piccoli passi, della pubblica amministrazione non riescono ancora ad offuscare, del tutto, la constatazione che l'apparato amministrativo privilegia la logica della autoconservazione piuttosto che quella di un efficiente servizio alla collettività. Tale scelta, invero, coinvolge tanto gli enti pubblici che le amministrazioni statali: entrambi stentano, tuttora, a trovare la strada per un rinnovamento.

Non risulta al momento esaurito, poi, quel processo — già in passato individuato dalla Corte (1) — che disegna le parti indipendentemente dal tutto ovvero anticipa le conseguenze in rapporto ai presupposti.

Per altro verso, vanno registrati due interventi normativi, che assumono rilevanza particolare per avere dato luogo non già a riordini marginali o di dettaglio, ma per avere in qualche modo ridisegnato interi assetti organizzativi e funzionali di strutture preesistenti: ci si riferisce — da una parte — alla disciplina della nuova agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e — d'altra parte — alla trasformazione in ente-impresa dell'azienda ferroviaria.

1.2 Va ricordato, poi, l'esame parlamentare, dispiegatosi durante il 1986 e nei primi mesi del 1987, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha interessato, per due aspetti, la materia degli enti pubblici.

I profili sono quelli attinenti al potere di nomina alla presidenza di enti, che è estrinsecazione non secondaria della funzione di governo, ed alla specificazione, per settori di competenza, della titolarità della vigilanza governativa.

Le previsioni sono nel senso di attribuire il potere di nomina, in via generalizzata, alla competenza del Consiglio dei ministri; e ciò per giungere ad una razionalizzazione delle procedure di nomina al vertice degli enti pubblici, ora regolate da molteplici leggi di riferimento. Al riguardo va comunque ricordata la disciplina generale già introdotta dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici).

Il testo del provvedimento, così come formulato dalla I commissione permanente del Senato, contiene poi una norma (articolo 25) espressa sulla vigilanza. Viene infatti previsto che le funzioni di vigilanza su enti

(1) Doc. XIV, n. 5, Senato della Repubblica, VIII legislatura, vol. 4°, "Documento di sintesi", pag. 17.

pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza stessa da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

1.3 Quanto agli enti di gestione ed agli altri soggetti del sistema delle partecipazioni statali, per i quali si fa rinvio alle considerazioni di altro capitolo della presente relazione (2), due notazioni in tema di modelli organizzativi affiorano dall'osservatorio del 1986:

a) il rilievo sempre maggiore che vanno acquisendo i rapporti di concessione, convenzione, contratto, incarichi di progettazione ed altre forme di collaborazione degli enti di gestione tramite loro società con amministrazioni pubbliche, aziende autonome, enti pubblici; in particolare si registra un estendersi dell'intervento nel campo dei servizi pubblici, delle opere pubbliche di grandi dimensioni, delle reti di trasporto, dei nuovi servizi produttivi connessi allo sviluppo tecnologico e diffusi sul territorio (settori delle telecomunicazioni, settore postale, settori connessi alla rete telefonica, settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni in genere, settore delle reti infrastrutturali, settore autostradale, settore dell'informatica etc.).

Si delineano, in tal modo, problemi che nascono dall'intreccio tra attribuzioni proprie delle amministrazioni statali (di alta direzione e di controllo), quelle da ricondurre all'ordinamento delle partecipazioni statali (fondamentalmente di indirizzo e programmazione) e funzioni di altri enti pubblici interessati.

b) l'importanza che stanno assumendo i rapporti fra il sistema delle partecipazioni statali e le imprese o i gruppi stranieri; e ciò sia in termini di partecipazioni comuni, sia di convenzioni, joint ventures e accordi di cooperazione (fenomeno peraltro oggetto di direttive ministeriali).

1.4 Qualche considerazione va fatta sul tema del controllo esterno sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.

Sul modulo operativo da privilegiare si è delineata, sulla base delle relazioni redatte dalla competente Sezione, l'ipotesi che prevede la presenza di un magistrato della Corte presso gli enti che fruiscono di contribuzioni ordinarie, qualora l'apporto dello Stato superi una determinata soglia di rilevanza. Questa forma potrebbe giovare ad una più tempestiva azione di referto: ed invero la diretta ed immediata conoscenza della fase procedimentale, preordinata all'emanazione degli atti deliberativi, consente di coglierne tutta la problematica e di percepirne la collocazione nel quadro dell'attività dell'ente pubblico.

Valutate, comunque, le esigenze di unitarietà del controllo sugli enti, appare evidente, ormai, la necessità di riconsiderare la diversità delle sovvenzioni statali indicate negli articoli 2 (contribuzioni ordinarie) e 12 (apporto al patrimonio) della legge 21 marzo 1958 n. 259.

In una prospettiva di riforma può poi essere utile reiterare una precedente osservazione ricordando l'opportunità di una previsione normativa in ordine ad un referto formulato con criteri prefissati dalla Corte sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati, ovvero per settori omogenei.

Nell'ambito dei più significativi assetti normativi settoriali del controllo esterno (AIMA ed ente Ferrovie dello Stato) non sussistono, ancora, elementi concreti, essendo in corso complessi adempimenti istruttori e non essendo al momento compiuto il momento di valutazione complessiva della gestione: sui temi predetti la Corte si riserva quindi di riferire, nell'ottica specifica del coordinamento della finanza pubblica, in sede di prossima relazione.

(2) Si richiamano, integralmente, le relative considerazioni del capitolo XVIII di questa relazione, dedicato al ministero delle partecipazioni statali.

Appaiono però, fin d'ora, enucleabili due profili:

— per l'AIMA le risultanze del controllo dovrebbero atteggiarsi come strumento utile al Parlamento per verificare adeguatezza ed idoneità delle scelte aziendali: ciò in relazione all'assolvimento dei compiti di attuazione della politica comunitaria di mercato, di corresponsione degli aiuti ai produttori e di regolazione dello stesso mercato agricolo;

— per l'ente Ferrovie dello Stato permane il nodo, che rischia di infittirsi, della esigenza di coniugare un "controllo continuativo" sulla gestione, di cui parla la legge, ed un referto al parlamento, anch'esso previsto, sulla "efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta".

Sono comunque già affiorate notevoli difficoltà operative inerenti al concreto esercizio del controllo perchè fondato, in sostanza, sulla trasmissione di atti da parte dell'ente.

Come già detto non sussistono, al momento, sufficienti elementi in proposito: non risulta peraltro difficile qualificare il tradizionale modello del controllo "cartolare" come assolutamente non rispondente, sul piano dei principi, e nella sua effettività, alle dimensioni strutturali, organizzative, tecniche e finanziarie dell'ente Ferrovie.

Diverse considerazioni valgono per l'assoggettamento al controllo dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64) per il quale si rimanda al successivo paragrafo n. 6.

Altro discorso attiene al riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del mezzogiorno avvenuto nel 1987 (decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58); al riguardo la marcata autonomia di detti enti rispetto all'Agenzia pone, pur nel silenzio normativo, il problema del controllo esterno, per il quale sono da ricordare le osservazioni già formulate, in passato, dalla Corte nelle relazioni sulla Cassa per il Mezzogiorno.

In questa stessa direzione, pur se ad un diverso livello ordinamentale, si pone il problema del costante aumento del decentramento istituzionale nell'ambito delle regioni: ed invero la vastità di funzioni attribuite alle stesse regioni ha indotto queste ad istituire e ad affidare compiti in diverse materie ad "enti strumentali" (che fruiscono in varia misura di contribuzioni costituenti parte prevalente delle loro disponibilità finanziarie).

Al riguardo è da ricordare che tutti gli atti di controllo delle amministrazioni regionali sui bilanci e sugli atti di gestione degli enti da esse dipendenti non sono sottoposti al vaglio delle Commissioni regionali di controllo, avendo gli atti stessi o natura legislativa o di controllo: in questo senso si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 24-30 gennaio 1985.

2. Profili istituzionali

2.1 Numerosi sono stati gli interventi di ridefinizione e riordino degli enti pubblici istituzionali. Un tentativo di formularne una classificazione sistematica, o che almeno tenga conto della logica sottostante ai diversi provvedimenti, porta alla individuazione dei seguenti ambiti:

a) l'area, ancora tutta da esplorare, dei primi contesti operativi legati alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno (Agenzia per la promozione dello sviluppo ed enti di promozione);

b) lo spazio meno significativo degli interventi di "aggiustamento", rimodulazione o anche di ristrutturazione che si sono realizzati attraverso diverse composizioni e nuovi funzionamenti di organi (Istituto nazionale di alta matematica e Consiglio nazionale delle ricerche) ovvero con nuove norme statutarie (UNIONCAMERE), oppure con semplici riordinamenti (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima) od anche con una riforma organica ma senza sovvertimenti macroscopici dell'ente interessato (cassa di previdenza dei dottori commercialisti) ed — infine — con una mutazione della sottoscrizione del capitale di una atipica società per azioni con personalità di diritto pubblico (AGECONTROL). Un provvedimento di maggior peso ha riguardato il CONI, per il quale — sulla base della più recente legislazione — sono state dettate nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 che attengono, in modo precipuo, all'assetto ordinamentale;

c) altro filone di interventi ha privilegiato la partecipazione di enti pubblici a consorzi e società (ENEL, Osservatorio geofisico sperimentale e Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica, questi ultimi — entrambi — con sede in Trieste);

d) un solo caso di intervento ha riguardato la fusione in unico ente pubblico economico dell'IRVAM (istituto per ricerca e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola) e dell'ITPA (istituto di tecnica e propaganda agraria);

e) si è consolidato, nel 1986, quel processo già definito di "entificazione strisciante," facente capo alla creazione di tipologie societarie atipiche che si ritrovano nella disciplina delle gestioni fuori bilancio: si fa qui cenno alla REL "Ristrutturazioni elettriche S.p.A." e alla RIBS (Risanamento agro-industriale zuccheri S.p.A.), sulle quali seguirà — in prosieguo — una sintetica esplicitazione.

Da ultimo, tratti sistematici e profili istituzionali emergono dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730 (calamità naturali), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017 (istituti di patronato), dalla legge 14 febbraio 1987 n.40 (enti operanti nella formazione professionale) e dalla legge 25 febbraio 1987, n.67 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).

2.2 Sull'Agenzia per la promozione del mezzogiorno non è agevole sviluppare un discorso compiuto.

Già in sede della precedente relazione era stata individuata, con dovuto risalto, una formula organizzativa pubblica con tratti di originalità propria, soprattutto di snellezza istituzionale, sulla cui efficacia operativa peraltro — tuttora — non risultano agevoli valutazioni.

Elementi "nuovi" sono stati introdotti anche per il bilancio dell'"Agenzia": esso infatti va formulato con i criteri e le modalità fissati dal ministro del tesoro d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno; il bilancio inoltre è sottoposto all'approvazione del ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno di concerto con il ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

Il problema vero, comunque, rimane quello delle interrelazioni tra agenzia e dipartimento per il mezzogiorno nonché quello, altrettanto importante, dei rapporti con il ministro per l'intervento straordinario.

È stato, per l'istante, definito il tema del controllo esterno, e per esso, come già detto, si fa rinvio al paragrafo 6 del presente capitolo.

2.3 Sotto il profilo organizzativo assume qui notevole rilievo l'avvenuta emanazione del regolamento delegato previsto nell'articolo 6 della citata legge n. 64 del 1986 per il riordinamento dei sei enti (FINAM, FIME, INSUD, ITALSTRADE, FORMEZ e IASM), già collegati alla cassa per il mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n.58).

Le linee più importanti del nuovo assetto degli indicati enti — che vengono qualificati, espressamente, come enti per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno — si rinvencono nella specializzazione funzionale, nella esclusiva destinazione della attività al mezzogiorno, nella valorizzazione dei vari ruoli istituzionali.

Fra i profili peculiari di qualcuno di tali enti, va posta in luce la prevista modifica, entro termini fissati dal ministro, della relativa natura giuridica: in tal modo l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del mezzogiorno (IASM) dovrà assumere struttura di società di capitali.

È poi da sottolineare la parziale diversificazione funzionale della società finanziaria "nuove iniziative per il sud" (INSUD), che non opererà più nel settore industriale, riservato alla società FIME; la sua attività oltre al settore turistico comprenderà, come normativamente previsto, il termalismo, e la realizzazione di parchi naturali.

Come sancito, poi, dalla legge n. 64 (articolo 6, secondo comma, lettera q), viene disciplinata la costituzione della società per la progettazione di investimenti nel mezzogiorno (SPINSUD).

2.4 Venendo ora agli interventi del secondo ambito, dianzi delineato al punto 2.1. lettera b), la legge 14 febbraio 1987 n. 42 ha, tra l'altro, ridefinito, il comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Detto comitato è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto dai professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiana.

L'elenco delle discipline è determinato dal ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2.5 Quanto al Consiglio nazionale delle ricerche la legge 8 luglio 1986 n. 360 ("modificazioni alla legge 2 marzo 1963 n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia") ha previsto una diversa composizione e funzionamento dei comitati nazionali di studio e di consulenza; inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 1986, è stato integrato il regolamento per il funzionamento degli organi direttivi dello stesso Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e della assemblea plenaria.

Infine, per questo stesso ente, la legge 17 febbraio 1987, n. 87 ha disposto l'inquadramento in ruolo di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2.6 Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 è stato approvato il nuovo statuto dell'UNIONCAMERE-Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre con semplice provvedimento ministeriale è stato riordinato l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, ente pubblico istituito con legge n. 41 del 1982 (decreto del ministro della marina mercantile 10 ottobre 1986).

2.7 Per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti va menzionata la legge di riforma, alquanto estesa ed innovatrice, 28 gennaio 1986 n. 21.

In proposito si segnalano due aspetti connessi con la riforma della Cassa, che sono evidenziati nella relazione, al Senato, sul disegno di legge unificato:

– l'introduzione di nuove metodologie che dovrebbero determinare un forte incentivo alla veridicità della dichiarazione dei redditi ed anche una differenziazione dei trattamenti pensionistici (appiattiti nella quasi totalità a livello del trattamento minimo);

– l'affermazione di principio che le casse previdenziali autonome "potranno mantenersi tali anche in futuro solo se non peseranno finanziariamente sulle casse dello Stato".

2.8 In ordine all'AGECONTROL è da dire che essa costituisce strumento di attuazione della disciplina comunitaria (in materia di controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva) che ha assunto — come prescritto dall'articolo 18 della legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985) — la forma di "società per azioni con personalità di diritto pubblico".

Il modulo organizzativo prescelto non consente di percepire un connotato imprenditoriale nell'attività svolta dall'agenzia-società per azioni, alla quale competono controlli diretti a verificare l'esistenza del diritto agli aiuti comunitari da parte dei richiedenti nonché l'entità esatta degli aiuti richiesti.

In forza del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898), l'AGECONTROL mantiene la sua peculiare fisionomia di società per azioni con personalità di diritto pubblico, ma è previsto che, dal 1° gennaio 1987, il suo capitale sia sottoscritto unicamente da soggetti pubblici.

2.9 Quanto al comitato olimpico nazionale italiano — CONI — con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 è stata dettata, come già anticipato, una nuova disciplina ordinamentale; ed invero il provvedimento contempla nel titolo I l'ordinamento in senso proprio dell'ente, regolamentando gli organi e giungendo fino al funzionamento delle strutture della organizzazione periferica. Il titolo II disciplina, invece, le federazioni sportive nazionali, mentre gli ultimi due titoli attengono, rispettivamente, alle società sportive e agli atleti ed agli ufficiali di gara.

2.10 Altro tipo di interventi, nel panorama degli enti pubblici, ha riguardato la partecipazione a consorzi e società.

E così la legge 9 dicembre 1986, n. 896, ("disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche") ha autorizzato l'ENEL a costituire o ad assumere partecipazioni in consorzi e società aventi ad oggetto l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.

La legge 29 gennaio 1986, n. 26, ("incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e di Gorizia") ha invece espressamente previsto — tra l'altro — che l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste partecipino a consorzi — costituiti anche in forma di società per azioni o di società di imprese nazionali ed internazionali -, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca applicata in materie di tecnologie fortemente innovative.

2.11 La legge finanziaria 1986 ha, infine, contemplato (con norma di per sé estranea alla natura specifica della legge medesima) la fusione, in un unico ente pubblico economico, dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola-IRVAM e dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria-ITPA (legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 12, sesto comma).

2.12 Va ancora segnalato il consolidamento, dopo un quinquennio dalla prima "novità" legislativa, delle figure, in sé e per sé atipiche, delle società per azioni quali gestori (anche con facoltà decisionale) di mezzi finanziari pubblici assegnati a fondi in gestione fuori bilancio di specifica istituzione e da questi fatti affluire, per la conseguenzialità operativa, alle società per azioni su espressa previsione della legge istitutiva dei fondi stessi.

Con la legge 1° marzo 1982, n. 63 è stato istituito il "fondo per l'elettronica" in gestione fuori bilancio e contestualmente si è contemplato che da questa gestione i fondi pervenissero alla "Ristrutturazioni elettriche S.p.A. (REL)", come sottoscrizione della partecipazione azionaria che è per il 95 per cento del fondo e per il 5 per cento dell'IRI; inoltre le successive disponibilità finanziarie del fondo sono trasferite alla REL S.p.A. sotto forma di sottoscrizione di aumenti di capitale deliberati dalla REL stessa.

Questa anomala soluzione gestoria, che comporta una "entificazione strisciante", per effetto delle leggi 19 dicembre 1983 n. 700 e 4 giugno 1984 n. 194 è stata trasposta anche alla gestione del "fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero", con connessa società per azioni ("Risanamento agro-industriale zuccheri-RIBS S.p.A."), con capitale sociale anch'esso suddiviso tra fondo al 95 per cento ed EFIM (5 per cento).

In tutti e due i casi appena ricordati le società, sulla scorta di appositi piani settoriali di risanamento adottati dal CIPI, svolgono incisive forme di intervento che si concretano nella partecipazione, anche di controllo, a società di settore, esistenti o da promuovere, e nel finanziamento agevolato in favore di società operanti nei comparti dell'elettronica ed agro-industriale.

2.13 La legge 28 ottobre 1986, n. 730 (“Disposizioni in materia di calamità naturali”) introduce taluni elementi di interesse. Viene previsto che gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, siano tenuti ad utilizzare — per il periodo 1986-1990 — una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l’acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

In ordine poi alle prestazioni “di sussidio” a compiti statali la legge stessa prevede una serie di consulenze e collaborazioni nell’ambito della protezione civile.

Ed infatti, in attesa della disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l’espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR). Lo stesso ministro, inoltre, fermi restando la vigilanza ed i poteri esercitati dal ministro della difesa e dal ministro della sanità, si avvale, nell’ambito delle proprie competenze, dell’Associazione italiana della croce rossa (CRI).

2.14 In questa rassegna sistematica merita segnalazione autonoma il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, il quale ha regolamentato gli istituti di patronato e di assistenza sociale che rimangono costituiti quali persone giuridiche di diritto privato e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa.

Le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate possono promuovere, singolarmente od in forma associata, la costituzione dei predetti istituti assistenziali.

2.15 La legge 14 febbraio 1987, n. 40 interessa per l’aspetto della presenza di enti privati nel circuito delle competenze statali. Ed infatti detta legge prevede che il ministero del lavoro e della previdenza sociale conceda agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali in materia di formazione professionale, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

Possono usufruire di detti interventi gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo, e siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività.

2.16 Da ultimo la legge 25 febbraio 1987 n. 67 (rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria) ha previsto che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali con esclusione degli enti pubblici economici, siano tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito capitolo di bilancio.

3. Aspetti riguardanti il personale di enti pubblici

Il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1986, concernente la individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha posto — durante l’anno 1986 — non pochi problemi nella sede del controllo. Ed infatti

alla deliberazione di ricusazione di visto della competente Sezione del controllo (n. 1689, assunta nell'adunanza del 23 ottobre 1986) ha fatto seguito la deliberazione del 21 novembre 1986 con la quale il Consiglio dei ministri ha chiesto che il decreto stesso dovesse aver corso.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato, poi, registrato dalla Corte dei conti con riserva, in conformità della delibera delle Sezioni riunite del 9 dicembre 1986.

Nella sede della sezione del controllo ha assunto rilievo preliminare la questione relativa alla legittimità dell'approvazione, operata con il decreto in esame, delle proposizioni elaborate dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, attinenti alla identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali ed al conseguente inquadramento del personale dipendente dagli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70; detta questione si è posta in ragione dell'annullamento, intervenuto in epoca anteriore all'emanazione del decreto (sentenza TAR del Lazio, Sezione I, n. 853 del 12 marzo-1° luglio 1986), del provvedimento del ministro della funzione pubblica con il quale è stata costituita la Commissione paritetica. In proposito la Corte ha rilevato che con la pubblicazione le sentenze dei tribunali amministrativi regionali acquistano immediata esecutività, nè la loro efficacia è sospesa dalla proposizione dell'appello (articolo 33 legge 6 dicembre 1971, n. 1034): da ciò discende l'obbligo dell'amministrazione di non porre in essere atti che trovino immediato fondamento in quello annullato.

In relazione ad altra questione di legittimità, concernente la decorrenza dei previsti inquadramenti (articolo 4, primo e secondo comma, nn. 2 e 3, e articolo 7 del testo approvato) da data successiva alla scadenza della tornata contrattuale cui si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, ha ritenuto la Sezione del controllo che tale decorrenza contrasti sia con le disposizioni che hanno fissato i compiti della Commissione paritetica (limitati al periodo di vigenza dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983), sia, in termini più generali, con il principio della triennialità degli accordi, sancito dall'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego). Nè, in relazione alla decorrenza degli inquadramenti, può assumere rilievo l'autonomia delle parti nell'individuazione dei contenuti e degli oggetti dello stipulando accordo. È da escludere, infatti, che tale autonomia possa estendersi anche alla determinazione dell'efficacia temporale degli accordi stipulati, essendo questa direttamente disciplinata dalla legge (articoli 13 e 31 della legge quadro) e modificabile solo con altro atto di normazione primaria.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986 — per contro — per effetto della fissazione della decorrenza degli inquadramenti al 1° luglio 1985, l'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali (che avrebbero dovuto costituire parte integrante dell'accordo relativo al triennio 1982-1984) si traduce sostanzialmente in una disciplina riferibile alla tornata contrattuale successiva a quella contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983.

Anche in relazione alle disposizioni concernenti la cosiddetta mobilità verticale, e cioè le procedure di accesso alle qualifiche più elevate (articolo 1 del testo approvato e previsioni in materia contenute nei singoli profili), la Corte ha ritenuto illegittime tali disposizioni; si versa, invero, in una materia sottratta alla contrattazione collettiva, in conformità al disposto dell'articolo 2, n. 2, della legge quadro, atteso che la mobilità oggetto di contrattazione (menzionata nell'articolo 3, n. 9, della stessa legge) riguarda unicamente spostamenti all'interno di una medesima qualifica funzionale.

Ulteriore profilo di illegittimità ha rinvenuto la Corte nell'articolo 8 del testo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986 che, in sede di prima attuazione, attribuisce agli enti la facoltà di indire concorsi interni per la copertura di una parte dei posti vacanti: detta disposizione, in quanto attinente alla provvista del personale, viola infatti l'articolo 2, n. 2 della legge quadro, nonostante il suo carattere transitorio.

4. Aspetti finanziari e gestionali — Ordinamento contabile

4.1 La spesa corrente statale in favore degli enti pubblici non territoriali per l'esercizio 1986 è stata costituita, in termini d'impegni, da:

a) trasferimenti per 45.955,3 miliardi agli enti previdenziali (45.465,2 miliardi all'INPS), con un aumento del 99,2 per cento rispetto all'esercizio precedente (23.070 miliardi). I pagamenti ammontano a 24.646,6 miliardi dei quali quasi 24.502,8 in favore dell'INPS;

b) trasferimenti per 16.530,6 miliardi agli enti pubblici, con un aumento del 70,7 per cento rispetto al 1985 (9.681 miliardi); i correlativi pagamenti sono ammontati a 17.262 miliardi.

I trasferimenti in conto capitale agli enti pubblici dell'amministrazione centrale hanno assorbito sempre in termini di impegni, 14.258,8 miliardi con un incremento del 151,4 per cento; a favore degli enti dell'amministrazione locale sono stati impegnati 2.900,1 miliardi (con un incremento del 98,9 per cento) e pagati 2.894,7 miliardi.

Complessivamente, per i trasferimenti agli enti predetti, sono stati impegnati 79.644,8 miliardi, cifra che segna un aumento del 134,5 per cento rispetto al 1985 (39.831 miliardi).

Quanto alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti alle imprese pubbliche (partecipazioni statali ed ENEL), i relativi impegni sono stati di 2.873,3 miliardi; la variazione percentuale negativa è stata — rispetto alla categoria XIII nella sua interezza — del 56,6 per cento, mentre il dato con specifico riferimento alle partecipazioni azionarie alle imprese ha registrato un decremento di circa 66,4 per cento.

Il quadro appena delineato espone cospicui aspetti di divario rispetto al precedente esercizio: in particolare il più macroscopico aumento (da 23.070 a 45.956 miliardi per il trasferimento agli enti previdenziali) sconta l'importo di circa 19.000 miliardi che ha costituito regolazione debitoria, e quindi ha formato impegno (ma non erogazione) nell'esercizio 1986, riguardante la gestione della cassa integrazione guadagni (importo da devolvere all'INPS); altre lievitazioni che emergono dai dati riportati sono dovute alla mutazione istituzionale delle ferrovie dello Stato (da azienda autonoma statale ad ente pubblico), e al ridimensionamento dei conferimenti agli enti di gestione e all'ENEL (il che dà contezza della consistente variazione percentuale negativa, che ha raggiunto il —56,6 per cento nell'ambito delle partecipazioni azionarie e dei conferimenti alle imprese pubbliche), nonché agli oneri relativi alla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

In ogni caso sulla fenomenologia di gestione dianzi ricordata si fa completo riferimento alle più estese considerazioni contenute nei capitoli specifici della presente relazione (Parte I, Sezione II, Capitolo I, Considerazioni generali, e Capitolo III, Gestione della spesa).

4.2 Per integrare il quadro degli aspetti finanziari è, poi, da ricordare (3) che il conto consolidato delle operazioni di cassa degli enti di previdenza espone pagamenti totali per 147.048 miliardi a fronte di 136.403 miliardi dell'esercizio 1985; gli incassi totali registrano invece 136.967 miliardi per il 1985 e 147.593 miliardi per il 1986 (4).

Il conto consolidato degli enti pubblici non economici, a carattere non previdenziale, conclude, a fine 1986, con un avanzo di 378 miliardi, essendo i pagamenti per operazioni finali ammontati a 4.697 miliardi ed i corrispondenti incassi a miliardi 5.075, di cui 2.632 provenienti dal bilancio dello Stato (5).

(3) Questi elementi sono tratti dal vol. II — la finanza pubblica, capitolo IV — della relazione generale sulla situazione economica del paese del 1986 ("Elementi di informazione su taluni degli enti esterni al settore statale e sul fabbisogno del settore pubblico allargato").

(4) Nel conto consolidato delle operazioni di cassa degli enti di previdenza vengono presi in considerazione i dati di gestione di ventitré enti su un totale di ventisette soggetti obbligati, che in termini di volume di transazioni rappresentano la quasi totalità del settore.

(5) La relazione generale sulla situazione economica del paese 1986 sviluppa, sull'argomento, le seguenti testuali notazioni: "le informazioni concernenti i flussi di cassa si riferiscono a 23 enti contro i 21 rilevati nel medesimo periodo del 1985, su un totale di 40 obbligati istituzionalmente all'invio dei dati di cassa.

È da porre in luce in proposito, rispetto ai dati afferenti al 1985, il consistente incremento nei pagamenti correnti (da 3.521 a 3.906 miliardi) ed un modesto decremento dei pagamenti in conto capitale (scesi da 892 a 791 miliardi) (6). Si sottolinea, infine, che i trasferimenti statali attengono principalmente ai contributi assegnati al Consiglio nazionale delle ricerche (miliardi 885), all'ENEA (miliardi 1.063), all'Istituto nazionale per il commercio estero (miliardi 196) ed all'Istituto nazionale di fisica nucleare (miliardi 220).

4.3 In relazione agli aspetti finanziari degli enti pubblici rileva, di per sè, l'evoluzione del concetto di economicità; di recente la Sezione del controllo enti pubblici della Corte, con determinazione n. 1906, assunta nelle adunanze del 24 giugno e 1° luglio 1986, e del 10 febbraio 1987, ha compiuto un'ulteriore riflessione sull'argomento affermando, tra l'altro, quanto segue:

— l'economicità va intesa non come mero fatto di pareggio contabile e neppure come risultato di un equilibrio finanziario di per sè considerato, ma piuttosto come canone di indirizzo di una condotta aziendale aderente alle normali condizioni di operatività di un'impresa sul mercato e tesa all'equilibrio tra costi e ricavi in una valutazione gestionale globale;

— l'autosufficienza economica, in cui si connota il canone dell'economicità, può essere considerata con riferimento ad un arco temporale più esteso di un singolo esercizio.

Per altre considerazioni sull'argomento, inerenti al sistema delle partecipazioni statali, si fa comunque rinvio al capitolo di parte speciale di questa relazione dedicato al rispettivo ministero.

4.4 Un ulteriore profilo di rilievo sia economico sia finanziario attiene agli enti pubblici che gestiscono attività previdenziale presso i quali si è accumulato, anno dopo anno, un ingente patrimonio immobiliare iscritto in bilancio al prezzo di costo e, quindi, espresso in valori di gran lunga inferiori alla consistenza economica reale (tenuto conto del momento dell'acquisto, spesso avvenuto in epoca remota, e degli accentuati processi inflazionistici nel frattempo verificatisi).

Andrà pertanto approfondita la tematica della relazione intercorrente tra il patrimonio immobiliare e la sua precipua funzione di costituire parte della riserva e quindi elemento essenziale per i risultati dei bilanci tecnici.

4.5 Venendo, ora, a talune considerazioni sull'ordinamento contabile, va sottolineato quanto affermato in molteplici relazioni sulla gestione finanziaria di enti diversi redatte durante il 1986 nelle quali è stata nettamente percepita l'esigenza che, in base a principi generali immanenti nel sistema, l'autorità vigilante emetta sui bilanci, preventivi o consuntivi, (anche quando le norme vigenti non prevedano espressamente l'approvazione da parte dell'autorità predetta) una pronuncia che esprima un compiuto giudizio sull'aderenza dei dati più significativi dei documenti contabili ai fini istituzionali degli enti e sulle modalità complessive della gestione.

Gli enti tuttora inadempienti non hanno fornito le informazioni in tempo utile prevalentemente per difficoltà tecniche dei propri centri elaborazione dati ed a causa delle precarie condizioni organizzative nelle quali, spesso, sono costretti ad operare.

L'avanzo di 378 miliardi non tiene conto, tuttavia, né delle partite di giro né delle poste finanziarie le quali hanno comportato pagamenti netti per complessivi 198 miliardi.

Considerando i predetti pagamenti per partite finanziarie e di giro si perviene ad un avanzo di 180 miliardi che, di conseguenza, ha accresciuto le disponibilità detenute da tali enti presso la tesoreria centrale all'inizio del 1986 (1.634 miliardi)" (pagine 50 e 51, vol. II, della citata relazione sulla situazione economica del paese).

(6) Anche questi dati, ed i relativi elementi informativi, sono contenuti nella "relazione generale sulla situazione economica del paese 1986", vol. II "La finanza pubblica", già dianzi citata in nota.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.6 È da porre in luce, altresì, sempre in questa materia, che non si registrano innovazioni dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (nuovo regolamento di contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 70): permangono, quindi, tuttora vistosamente inespresse quelle esigenze di miglioramento di una prospettazione di tipo economico, che rafforzi, portando a compiutezza il sistema, la raffigurazione tradizionale radicata su contenuti finanziari e contabili.

4.7 Un profilo particolare, ma non del tutto secondario ai fini di un'adeguata redazione dei documenti contabili, attiene all'allegato n. 3 al conto consuntivo del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 (di cui all'articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 259), consistente nell'elenco degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, nel quale sussistono talune imprecisioni (7).

4.8 Quanto ai provvedimenti, aventi diretto riflesso sulla materia dell'ordinamento contabile, si cita — dapprima — il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 n. 1104, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Detto regolamento è molto dettagliato, suddiviso in quattro titoli (gestione finanziaria, gestione patrimoniale, contratti, disposizioni transitorie e finali) e contiene gli allegati esplicativi per la redazione degli essenziali documenti contabili.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici del 10 ottobre 1986 è stato approvato, altresì, lo schema di bilancio tipo degli istituti autonomi per le case popolari, con annesso regolamento.

Con legge 11 luglio 1986, n. 390, è stata introdotta la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.

In forza del predetto provvedimento legislativo l'amministrazione finanziaria, tra l'altro, può dare in concessione o locazione per la durata di non oltre diciannove anni beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi, alle istituzioni

(7) Secondo quanto precisato dalla competente Sezione della Corte, con nota n. 3.040 del 3 giugno 1987, l'elenco dovrebbe essere integrato e rettificato, ovvero aggiornato, nel modo seguente:

A): enti da inserire nell'elenco:

- articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259
 - 1) ente per la zona industriale di Trieste (Presidenza del Consiglio dei ministri);
 - 2) istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (ministero industria, commercio e artigianato);
 - 3) ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ministero lavoro e previdenza sociale).
- articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259
 - 1) agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno (ministro interventi straordinari nel mezzogiorno).
- articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259
 - 1) azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (ministero agricoltura e foreste).

- Norme precostituzionali o norme particolari

- 1) cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 2) istituto centrale per il credito a medio termine "medio-credito centrale";
- 3) istituto di studi romani;
- 4) società italiana autori editori (Presidenza Consiglio ministri).

B): enti da escludere dall'elenco perchè non più controllati:

- articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259
 - 1) commissariato anticoccidico di Catania (ministero agricoltura e foreste);
 - 2) istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) (ministero lavoro e previdenza sociale).
- articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259
 - 1) ente acquedotti siciliani (EAS) (ministero dei lavori pubblici).

C): enti da escludere dall'elenco perchè non ancora assoggettati a controllo:

- 1) opera nazionale per i figli degli aviatori (ministero difesa);
- 2) consorzio per l'idrovia Padova-Venezia (ministero lavori pubblici).

culturali (di cui alla tabella emanata con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n.834), a enti pubblici che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale, ad altri enti, istituzioni o fondazioni o associazioni riconosciute (che svolgano attività a fini di rilevante interesse culturale sulla base di un programma almeno triennale).

5. Vigilanza ministeriale

5.1 In termini generali, e tenendo presenti sia le attuali connotazioni che le possibili prospettive, si rivela alquanto riduttivo un concetto di vigilanza ministeriale che viene a tradursi, in pratica, nell'approvazione — ovvero nella previa, sola formulazione di rilievi a contenuto formale — sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti pubblici.

Sul piano concreto si registra, come di consueto, l'emanazione di una serie di atti (lettere con carattere di direttiva ovvero, più spesso, circolari in senso proprio) emanate dalle autorità governative di vigilanza. Qui si ricorda, in particolare, la circolare del ministero del tesoro (R.G.S.-I.G.F.) del 27 giugno 1986 sulla redazione dei bilanci di previsione degli enti pubblici per il 1987.

Con la citata circolare viene raccomandato agli enti di porre la massima attenzione, in sede di formulazione delle previsioni di spesa corrente per l'esercizio finanziario 1987, nella stima delle singole dotazioni di bilancio, le quali, comunque, nel loro complesso, dovranno assolutamente essere mantenute entro il limite del tasso d'incremento del 4 per cento per il 1987 e del 3 per cento per il successivo biennio.

Altre circolari, soprattutto del dipartimento della funzione pubblica, hanno riguardato numerosi problemi di amministrazione del personale; a titolo esemplificativo si menzionano gli argomenti del trattamento economico di missione degli organi di gestione degli enti di cui alla legge n.70 del 1975 e dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in ordine alle nuove qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai problemi di inquadramento.

5.2 Ciò premesso, va qui ribadito che una prospettiva che aiuti a scoprire una "nuova frontiera" per la vigilanza ministeriale dovrebbe essere individuata in tutti quei modi che rendono possibile ai diversi dicasteri di configurare — pur nel doveroso rispetto delle autonomie e competenze proprie degli enti, e nel quadro di attendibili linee programmatiche — "obiettivi di gestione", con previa indicazione di indirizzi generali coerenti alla politica economica globale e di settore, alle esigenze reali dell'utenza e della collettività in genere ed — infine — ai vincoli dettati da un rigoroso principio di coordinamento della finanza pubblica. In proposito potrebbe essere ipotizzata, senza pretesa esaustiva, una "vigilanza per direttive".

Ed ancora: una più efficace vigilanza dovrebbe farsi altresì garante — pur con i limiti della estemporaneità di interventi da preferire a paralizzanti immobilismi — di una struttura organizzativa degli enti pubblici che assicuri l'efficienza del servizio, la economicità gestionale, ed ogni possibile incremento della produttività; e ciò con il conseguimento di risultati "mirati", frutto di iniziative tempestive che non devono soggiacere ad una logica spesso meramente formale.

5.3 Durante il 1986 è continuato ad emergere un profilo già individuato: quello del coordinamento dell'attività di vigilanza tra diversi dicasteri competenti e, segnatamente, tra Presidenza del Consiglio dei ministri in senso proprio, dipartimento per la funzione pubblica, ministero del tesoro (nelle due articolazioni competenti della ragioneria generale dello Stato: e cioè ispettorato generale di finanza — I.G.F. — ed ispettorato generale per gli ordinamenti del personale — I.G.O.P. —) e ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale ultimo fanno capo i molteplici enti che operano nel settore della previdenza e dell'assistenza.

Nell'ambito dell'attività di controllo (con determinazione della Sezione Enti n.1885 del 7 ottobre 1986) la Corte — a proposito di un ente (istituto nazionale di fisica nucleare) — ha rilevato la sottoposizione alla vigilanza dei ministri per la pubblica istruzione, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

In proposito, e pur in presenza di una norma informata al principio dell'attribuzione del potere di controllo alle amministrazioni dello Stato titolari di interessi pubblici dall'ente perseguiti, sono state poste in evidenza le inadeguatezze e le difficoltà funzionali di tale configurazione della vigilanza ministeriale sull'ente, rammentando anche come alle tre predette autorità governative vigilanti, per taluni atti deliberativi dell'ente, debba aggiungersi anche il ministero del tesoro.

La Corte, pertanto, ha ritenuto di manifestare nuovamente l'esigenza di una modifica delle disposizioni che regolano l'attribuzione del potere di vigilanza, mantenendo lo stesso al solo ministero che sia centro di riferimento del maggiore interesse pubblico perseguito dall'ente.

6. Problematiche emerse dall'attività di controllo.

Si sintetizzano, qui di seguito, taluni profili aventi carattere specifico emersi dall'attività di controllo svolta, durante il 1986 e nel primo periodo del 1987, dalla Corte sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. La breve rassegna utilizza testualmente, per motivi di immediatezza e semplicità espositiva, i passi più significativi di singole determinazioni e relazioni assunte dalla competente Sezione della Corte, le quali peraltro sono sempre citate per esteso.

6.1 Un primo profilo attiene alla sottoposizione al controllo della Corte della Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno.

In proposito la Corte (determinazione n. 1898, della sezione controllo Enti, del 16 dicembre 1986) ha ritenuto che sussistano per tale assoggettamento sia la qualità soggettiva di ente pubblico che quella oggettiva dell'apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria.

Al riguardo va subito osservato che la asserita qualità di organo dello Stato, riferita alla posizione di strumentalità dell'agenzia nei confronti della amministrazione statale, non annullerebbe comunque gli effetti della specifica qualificazione di ente espressamente attribuitale dall'articolo 4 della legge n. 64 e, fra questi, la sottoposizione a controllo.

Soccorrono, in proposito, una pluralità di elementi che, isolatamente e globalmente considerati, non consentono dubbi.

Fra questi il massiccio intervento finanziario statale, la evidenza degli interessi generali socio-economici perseguiti, il controllo governativo, la strutturazione dell'attività nell'ambito preminentemente pubblico, gli interventi governativi e parlamentari in varie fasi procedurali.

Anche per quanto concerne il requisito oggettivo sussistono, nel caso, gli estremi indicati dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958.

Non occorre però effettuare qui eccessive distinzioni sul concetto di "patrimonio" quasi che dovessero intendersi per tale solo quelle assegnazioni finanziarie che restano acquisite all'ente in maniera statica, immota e definitiva a prescindere dalla loro destinazione ed impiego per gli scopi pubblici a cui sono destinate: non v'è dubbio, al riguardo, che una consistente provvista di mezzi finanziari concessi dalla mano pubblica all'ente per il perseguimento delle sua finalità istituzionali concreti gli estremi di quella fattispecie, prevista dall'articolo 12 della citata legge n. 259, in alternativa all'altra prevista dall'articolo 2 della stessa legge e costituita dalla attribuzione di mezzi economici mediante il diverso strumento del "contributo".

Quest'ultima fattispecie normativa ("contributi" che una pubblica amministrazione abbia assunto a proprio carico con carattere di periodicità o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio) non può ritenersi concretata nel caso dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno. Vi osta lo stesso

concetto fondamentale della locuzione “contributo” che, sia nella semantica generale che nella terminologia giuridica, contiene in sè, quale sua caratteristica distintiva ed inalienabile, un elemento di “accessorietà” ad altre più normali ed istituzionali fonti di finanziamento e, quindi, di complementarità ed “eventualità: esula quindi dal normale atteggiarsi del fenomeno una contribuzione rapportata alle intere necessità economiche del soggetto destinatario.

Tale carattere di accessorietà ed eventualità trova implicita conferma nello stesso complesso normativo della legge n. 259, per la quale assume rilevanza non qualsiasi contributo ma solo quello che i suddetti caratteri di accessorietà ed eventualità presenti in misura minore per essersi in qualche modo l'intervento finanziario consolidato nel tempo.

Deve rilevarsi, peraltro, che all' Agenzia vengono trasferite a titolo gratuito, per effetto del nono comma dell' articolo 17 della legge n. 64 del 1986, le partecipazioni ai fondi di dotazione dell' ISVEIMER, dell' IRFIS, del CIS, al capitale delle Società FINAM, FIME, INSUD, ITALTRADE, nonché le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ ed alla SVIMEZ: e non v'è dubbio che tali attribuzioni concretino casi di apporto al patrimonio anche nella significazione più limitativa che voglia attribuirsi alla locuzione.

6.2 Altra pronuncia della Corte (determinazione n. 1906, della Sezione controllo enti, del 24 giugno e 1 luglio 1986, nonché del 10 febbraio 1987) ha riguardato il trattamento integrativo di previdenza dei dirigenti dell' ENEL.

In estrema sintesi la Corte, in proposito, ha dichiarato:

a) non doversi far luogo a rilievo in ordine alla legittimità della deliberazione con la quale l' ENEL ha approvato l' accordo, stipulato in sede di contrattazione aziendale, istitutivo di una forma di previdenza integrativa in favore dei propri dirigenti;

b) la non conformità di tale deliberazione ai principi di economicità e di chiarezza e precisione del bilancio, a causa della indeterminatezza degli oneri che ne possono conseguire a carico dell' ente;

c) la necessità, quindi, di una adeguata riformulazione del testo contrattuale e della successiva delibera approvativa, tale da consentire la puntuale verifica della loro rispondenza agli anzidetti principi.

La medesima esigenza è stata poi affermata con riguardo agli altri enti pubblici economici che hanno adottato, o adotteranno in futuro, analoghe deliberazioni.

In termini più generali è da dire che la Corte ha dato — con la citata determinazione — risposta ai tre seguenti quesiti:

a) legittimazione dell' ENEL a stipulare l' accordo aziendale in base al quale può essere istituito un trattamento previdenziale integrativo per i propri dipendenti dirigenti;

b) modificabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro ad opera di accordo aziendale;

c) violazione del canone di economicità e dei requisiti di chiarezza e precisione cui deve ispirarsi il bilancio, dal momento che, nell' accordo, l' onere a carico dell' ENEL è indicato con formula generica.

I primi due quesiti sono stati risolti nel senso della loro conformità all' ordinamento giuridico e alle norme specifiche dell' ENEL, mentre è stata sancita la non conformità della deliberazione dell' ente pubblico per quanto concerne il mancato rispetto del canone dell' economicità, nonché dei principi di chiarezza e precisione del bilancio, non essendo stata determinata la contribuzione a carico dell' ENEL nei suoi elementi essenziali (entità e modalità di erogazione, nonché assetti organizzativi della previdenza).

6.3 Una relazione della Corte, redatta nel 1986, ha riguardato questioni di disparità di trattamento nell' ambito del pubblico impiego.

La relazione sui conti consuntivi degli esercizi dal 1983 al 1985 dell' INADEL (determinazione n. 1908, della sezione controllo enti, del 3 marzo 1987) ha posto in luce che una importante sentenza della Corte costituzionale (n. 236 del 13 novembre 1986 in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 26 novembre 1986) ha aperto una

problematica generale: ed infatti, con il riconoscimento agli iscritti all'INADEL del diritto al calcolo dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio, si è resa ancora più stridente la situazione di disparità di trattamento esistente, in base alla normativa vigente, nell'ambito del pubblico impiego, tra i dipendenti degli enti locali e, ad esempio, i dipendenti dello Stato i quali, pur appartenendo a comparti simili dell'impiego pubblico, ricevono prestazioni di fine rapporto profondamente differenziate nella base di calcolo e quindi nel loro ammontare, nonostante le analoghe modalità di contribuzione cui sono sottoposte, per le disposizioni di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 come integrati dagli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, norme queste sulle quali è stata già sollevata, per i profili di cui sopra, questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 3 della Costituzione (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, III sezione, 30 marzo 1985, n. 347 e da ultimo T.A.R. Campania 2 luglio 1985, n. 674 e T.A.R. Toscana 19 marzo 1986 n. 734).

In relazione alle suesposte considerazioni la Corte ha ritenuto che sarebbe oltremodo auspicabile un intervento legislativo al fine di porre ordine nella materia omogeneizzando i trattamenti di fine rapporto, quanto meno nel settore pubblico, sia sotto il profilo contributivo che nel relativo ammontare.

Tale intervento — che indubbiamente risponderebbe a motivazioni di giustizia sociale — sarebbe inoltre decisivo per eliminare la mole di contenzioso che attualmente grava sugli enti previdenziali, favorendo l'ordinato svolgimento dell'attività istituzionale dei medesimi e ridando certezza sia agli operatori che a tutti gli aventi diritto alle relative prestazioni.

6.4 Quanto all'ente "Consorzio autonomo del Porto di Genova" è intervenuta una pronuncia (determinazione n. 1883, della sezione controllo enti, del 22 luglio 1986) che ha vagliato una serie di deliberazioni cronologicamente distanziate, ma tutte finalizzate all'attuazione di un disegno organizzatorio di ampio respiro, denominato "linee programmatiche per lo sviluppo del Porto di Genova" ed inteso ad una ristrutturazione dell'intero sistema portuale.

Detto disegno strategico mira sostanzialmente a conseguire due scopi essenziali: attuare il decentramento, sotto forma di "divisionalizzazione" in seno al consorzio o di società per azioni all'esterno di esso, di tutte le attività suscettibili di gestione differenziata — nei volumi, nei prezzi, nei costi dei fattori produttivi, nella redditività degli investimenti — dando vita ad unità autonome e responsabilizzate ad obiettivi; accentramento, per converso, di tutte le funzioni strategiche, di integrazione, di coordinamento e di controllo, necessarie al bilanciamento degli obiettivi e delle risorse comuni all'intero organismo.

Funzionale ai due scopi suddetti appare la caratteristica più peculiare della nuova struttura organizzativa, vale a dire la sua dinamicità intrinseca, essenzialmente fondata sui margini di libertà e di managerialità, consentiti alle singole unità operative.

La Corte, in proposito, si è dichiarata non competente ad esprimere giudizi sulla idoneità tecnica del disegno strategico impostato dallo "staff" dirigenziale del consorzio portuale con l'ausilio di esperti in consulenza aziendale; peraltro la stessa Corte ha espresso un giudizio sulla coerenza e la compatibilità di tale disegno con l'assetto organizzativo dell'ente legislativamente sancito nel testo unico n. 801 del 16 gennaio 1936.

A tale riguardo, pur tra notevoli perplessità determinate essenzialmente dall'assenza di un piano riformatore globale, interessante l'intero sistema portuale italiano (più volte annunciato in sede politica ma mai realizzato) la Corte è pervenuta a conclusioni di sostanziale legittimità dell'operato del consorzio, sulla base di queste considerazioni fondamentali:

a) il nuovo assetto organizzatorio è pur sempre risultante da una serie di deliberazioni singolarmente ritenute legittime alla stregua della legge 23 maggio 1983, n. 230. Apparirebbe quindi quanto meno

contraddittorio, e certo non ragionevole, ritenere legittime le singole componenti del riassetto (costituzione delle varie società) e non il risultato finale ad esse conseguente: risultato che tutte le riassume e giustifica, in ragione della unitarietà del disegno strategico;

b) l'originario assetto organizzativo dell'ente delineato nel testo unico n. 801 del 1936 è certamente obsoleto, risultando improntato a modelli organizzativi del tutto superati e inadatti alle moderne esigenze imprenditoriali di un ente portuale.

6.5 La determinazione n. 1896 della sezione controllo enti del 12 dicembre 1986, relativa alla relazione sugli esercizi dal 1982 al 1985 dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) ha posto in luce una "gestione di fatto" dell'ente: la determinazione stessa si segnala, quindi, per il suo interesse generale.

La Corte ha, al riguardo, evidenziato come, dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1980 n. 127, l'ENPAO non sia stato più nelle condizioni di perseguire le proprie finalità istituzionali fino alla data della sua soppressione due volte prorogata e, definitivamente, ancorata al 31 marzo 1984.

Il ritardo con cui, ancor oggi, non si provvede a rispettare — ovvero a far rispettare — la volontà del legislatore circa il tesferimento della gestione e del personale deve essere quindi censurato: esso ha comportato una gestione di fatto dell'ente con negativi riflessi sia di natura giuridico-istituzionale sia contabile, che generano confusione ed incertezza, nonchè malcontento delle dirette interessate ed aggravano la crisi finanziaria.

Quanto sopra è stato segnalato al Governo ed al Parlamento affinché, con apposito provvedimento normativo d'urgenza, venga disciplinato l'assetto di fatto che, ad oggi, permane per l'inerzia degli organi e degli uffici interessati circa il trasferimento in questione.

6.6 Una relazione sui consuntivi di un triennio (1982-1984) ha dato modo alla Corte (determinazione n. 1878 del 15 luglio 1986) di "fare il punto" sull'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), che ha costituito significativa innovazione istituzionale dei primi anni ottanta.

Sul triennio 1982-1984 è stato, preliminarmente, osservato che l'autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria attribuita all'azienda dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 è rimasta, in gran parte, enunciazione priva di concreta effettività: l'iniziale gestione di un apparato ereditato da un organismo anomalo (Commissariato per l'assistenza al volo) ha indubbiamente ostacolato il rapido avvio dell'attività organizzativa ed operativa dell'azienda.

È stato, poi, rilevato dalla Corte:

– che è mancato, fin dall'inizio, un chiaro e deciso approccio alla complessa problematica connessa con la messa a regime dell'azienda; solo di recente si è pervenuti ad una analisi sufficientemente approfondita dei nodi da sciogliere e ad una pianificazione programmata delle operazioni da compiere;

– che il grado di managerialità e professionalità espressamente imposto come condizione essenziale a livello dei vertici aziendali, solo in alcuni settori si è, nei fatti, dimostrato all'altezza dell'esigenza, insita nella creazione dell'azienda, di sostituire ad una organizzazione di strutture eterogenee (ormai inadeguata a corrispondere alle sempre crescenti esigenze del traffico aereo) un organismo unitario;

– che pur essendo stato il triennio 1982-1984 caratterizzato dal ridotto impegno dell'azienda nella gestione dei servizi correnti, in gran parte rimasti in gestione ai preesistenti organismi, solo di recente l'azienda stessa ha avviato la predisposizione di adeguati programmi pluriennali di investimenti diretti all'ammodernamento e sviluppo tecnologico degli impianti e all'automazione dei servizi;

– che malgrado le ripetute professioni di adozione dei criteri di produttività tipici della logica di impresa, non risulta che, nei fatti, siano stati, fin qui, abbandonati molti dei criteri gestionali ereditati dal soppresso Commissariato per l'assistenza al volo.

6.7 Altra relazione della Corte (sui conti consuntivi dal 1981 al 1985 dell'Istituto per l'oriente) ha posto in luce la necessità di vagliare, con contestualità, l'attività di pluralità di enti che operano nello stesso settore.

Ed infatti è stato ritenuto (determinazione n. 1895, della sezione controllo enti, del 2 dicembre 1986) di dover segnalare al Parlamento il rischio esistente, in settori nei quali operano una pluralità di enti ed istituzioni che svolgono una attività per gran parte analoga, di finanziare con il contributo pubblico ricerche e studi del tutto simili.

In tal senso il finanziamento pubblico dovrebbe essere preceduto da un accertamento parallelo dei programmi di attività degli enti operanti nel medesimo settore, onde evitare il rischio della duplicazione o della sovrapposizione parziale dell'attività finanziata dal pubblico denaro ed operare le scelte più idonee per il raggiungimento delle finalità per le quali il contributo viene erogato.

6.8 Profili di rilievo, aventi carattere specifico, emergono dalla relazione sulla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), riguardante l'esercizio finanziario 1986.

La Corte (determinazione n. 1918, della Sezione controllo enti, del 5 maggio 1987) ha osservato in particolare:

– anche nel 1986 si è verificata una stasi nell'ambito delle assicurazioni verso l'estero da parte dell'ente assicurativo pubblico, stasi che si traduce in una sensibile contrazione se l'ammontare delle garanzie concesse viene depurato degli impegni assunti a fronte dei crediti di rifinanziamento;

– in realtà l'autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria attribuita alla SACE è rimasta, in gran parte, enunciazione priva di concreta effettività a causa della situazione internazionale di generale sinistrosità. Inoltre tutti i condizionamenti connessi a consolidate metodologie di gestione completamente estranee a criteri di pur tendenziale economicità hanno indubbiamente ostacolato il rapido avvio dell'attività organizzativa ed operativa, nonostante ogni apprezzabile sforzo compiuto dall'ente;

– sul piano squisitamente tecnico l'attività amministrativo-contabile dell'ente è consistita anche nel 1986 nel dare esecuzione agli adempimenti di carattere indennitario strettamente connessi con il contratto assicurativo per tutti i casi in cui sono venute a configurarsi situazioni oggettive che hanno dato luogo alla richiesta dell'indennizzo, al pagamento del quale, la SACE, eseguiti i dovuti accertamenti, è per norma contrattuale, tenuta;

– conclusivamente, è da dire che l'efficienza del sistema è stata condizionata dalla mancanza della concorrenzialità necessaria, mentre la chiusura verso molti paesi esteri ha determinato uno stato di vischiosità.

PAGINA BIANCA

Capitolo V

COMUNITÀ EUROPEE

1. Considerazioni generali

1.1 L'evento di maggior interesse che, nel 1986, caratterizza lo sviluppo dell'integrazione comunitaria è costituito dalla firma dell'Atto unico europeo da parte dei rappresentanti degli Stati membri, avvenuta il 17 e il 28 febbraio, rispettivamente a Lussemburgo e all'Aja (1).

L'Atto unico, che rappresenta la più consistente revisione del trattato di Roma da trent'anni a questa parte, restituisce cittadinanza al principio di maggioranza nelle deliberazioni del Consiglio, accrescendo la rapidità e l'efficacia del sistema decisionale in vista del rilancio della Comunità incentrato sui seguenti obiettivi: realizzazione del "grande mercato unico" entro il 1992; rafforzamento della coesione economica e sociale tra gli Stati membri; realizzazione della comunità della ricerca e della tecnologia; completamento dell'unione economica monetaria e del sistema monetario europeo, anche mediante la consacrazione dell'Ecu come moneta unica nelle transazioni intracomunitarie ed extracomunitarie; conferma della competenza comunitaria in campo sociale; riconoscimento della competenza comunitaria in materia di ambiente.

Da segnalare, altresì, che, nell'ottica di potenziamento dell'istituzione direttamente rappresentativa delle nazionalità l'Atto unico modifica sensibilmente il ruolo del Parlamento europeo il quale, da organo puramente consultivo, diventa parte attiva nel lavoro legislativo e nei processi di decisione delle istituzioni comunitarie (2).

Alla ratifica dell'Atto unico da parte degli Stati membri ha fatto seguito l'avvio di un processo di assestamento nei rapporti tra Consiglio, Commissione e Parlamento. Il processo è in corso e non v'è dubbio che dal suo esito dipenderà buona parte dei risultati positivi che si attendono dal riassetto organizzativo e funzionale prefigurato dal documento.

1.2 Sul piano nazionale, il 1986 non registra novità di rilievo significativo, nè per quanto riguarda il coordinamento fra amministrazioni nella fase di predisposizione delle normative comunitarie e, poi, in quella della loro attuazione (con relativi controlli), nè per quanto riguarda l'accelerazione dei tempi di trasposizione delle direttive comunitarie.

In ordine al primo aspetto, vanno comunque ricordati due eventi minori in tema di controlli nel settore agricolo.

Il primo è costituito dalla modificazione dell'assetto societario che, in base alla legge finanziaria 1985, era stato conferito all'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol). Secondo il decreto-legge 27 ottobre 1986 n.701 (convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986 n.898), l'agenzia conserva la fisionomia di società per azioni con personalità di diritto pubblico, ma è previsto che, dal 1° gennaio 1987, il suo capitale sia sottoscritto unicamente da soggetti pubblici (nella precedente disciplina, una partecipazione di minoranza era assicurata alle organizzazioni dei produttori e, cioè, degli stessi soggetti ai quali si rivolge la maggior parte dei controlli affidati all'agenzia).

Il secondo evento normativo è costituito dal decreto del ministero dell'agricoltura e foreste 27 dicembre 1985, "nuove disposizioni per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle

(1) L'Italia ha ratificato l'Atto unico con legge 23 dicembre 1986 n. 909.

(2) Considerazioni ulteriori sull'Atto unico europeo in: Commissione delle Comunità europee, "Ventesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee, 1986", Bruxelles-Lussemburgo, 1987, cap. I.

arance e dei limoni". Esso stabilisce che le operazioni di controllo siano compiute dalle regioni e dagli enti pubblici da esse designati, dall'Istituto nazionale per il commercio estero-ICE, dalle associazioni di produttori iscritte in un apposito elenco nazionale, dalle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli riconosciute dal ministero dell'agricoltura, dalle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, dalle associazioni di tutela, rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute. Di conseguenza, funzioni pubbliche di controllo sono state conferite (peraltro non in virtù di legge) anche ad organismi privati, rappresentativi degli stessi soggetti nei cui confronti si svolgono i controlli (3).

Per quanto attiene, poi, alla trasposizione delle direttive comunitarie, resta sempre molto elevata l'entità delle inadempienze, relativamente a tutte le fasi della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 169 del trattato CEE e, in particolare, nella fase contenziosa del ricorso alla Corte di giustizia (4).

Al 31 dicembre 1986, le direttive non ancora trasposte erano ben 186, alcune delle quali adottate dalla Comunità su iniziativa dello stesso Governo italiano.

Un miglioramento della situazione complessiva, per entrambi gli aspetti cui s'è accennato, potrebbe scaturire dalla spedita applicazione della recente legge 16 aprile 1987 n.183, che reca norme per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

La legge eleva al rango di normazione primaria l'istituzione e le funzioni del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, individuando nel CIPE — che rafforza in tal modo il suo ruolo centrale di organo della programmazione — la sede di elaborazione degli indirizzi e delle direttive generali per l'azione italiana in sede comunitaria e per il governo dei flussi finanziari fra bilancio comunitario e bilancio nazionale. Essa istituisce, altresì, un fondo di rotazione presso la ragioneria generale dello Stato, con il compito di agevolare l'accesso degli operatori — pubblici e privati — alle risorse comunitarie (5). Ancora, la legge disciplina il procedimento per l'adeguamento interno alla normativa di fonte comunitaria, provvedendo, in particolare, a conferire direttamente forza di legge a 41 direttive, ma con effetto dalla data di emanazione dei decreti del Presidente del consiglio (o del ministro da lui delegato) che stabiliscano le modalità di attuazione delle direttive medesime. Relativamente ad altre 59 direttive, invece, la legge ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per trasporle nell'ordinamento nazionale. Infine, una limitata delegificazione è prevista per l'attuazione delle direttive che venissero a modificare modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite con legge nell'ordinamento nazionale.

1.3 Sotto altro aspetto, va segnalato il contributo della Corte costituzionale al perfezionamento dei meccanismi che dovrebbero consentire la piena applicazione in Italia degli atti normativi comunitari, o, almeno, la disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle comunitarie.

La Corte ha affermato, in particolare, che le norme dei regolamenti prevalgono "in ogni caso" sulle norme di legge statale, a prescindere dalla circostanza che il regolamento segua o preceda nel tempo la legge ordinaria con esso incompatibile (6). E, ancora, la Corte ha riconosciuto la diretta applicabilità, da parte dei giudici italiani, delle sentenze interpretative pronunciate dalla Corte di giustizia della CEE (7).

(3) Di qui, la singolare affermazione, contenuta nel provvedimento, per cui il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il presidente dell'unione ed i funzionari dallo stesso delegati "assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto".

(4) V. la "Ventesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee 1986", citata, p. 405.

(5) Su tale fondo di rotazione si vedano pure le considerazioni svolte in questa relazione, parte II, sez. II, cap. XXIV, par. 2.5 e par. 3.6.

(6) Sentenza n. 170 del 1984.

(7) Sentenza n. 113 del 1985.

Ne discende — fra l'altro — che, in presenza di leggi nazionali contrastanti con norme di regolamento comunitario, le amministrazioni italiane non potranno esimersi, d'ora in avanti, dal disattendere le leggi nazionali e dall'applicare direttamente le norme di regolamento comunitario, poichè è questo, come dice la Corte costituzionale, a "fissare, comunque, la disciplina della specie" (dove l'irrelevanza del fatto che il regolamento sia temporalmente precedente o successivo alla legge nazionale con esso in contrasto). In secondo luogo, va osservato che la Corte italiana ha utilizzato il parametro di cui si avvale la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia della CEE per definire l'area di "immediata applicabilità" di tutte le normative comunitarie. Ne potrebbe scaturire, ove lo stesso parametro venisse adottato nel più rilevante settore delle direttive, che anche la mancata trasposizione di queste ultime in norme di diritto interno (ovvero l'emanazione di norme interne con esse in contrasto) comporti — in linea generale e fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano — l'inoperatività delle norme statali che siano incompatibili con le direttive medesime.

Sarebbero così avviati a soluzione alcuni dei più gravi problemi di raccordo fra ordinamento interno e diritto comunitario, nel senso, precisamente, che l'omessa trasposizione delle direttive non farebbe venir meno l'infrazione all'ordine comunitario, ma sarebbe comunque impedita l'applicazione delle norme nazionali con esse confliggenti.

2. Bilancio comunitario e bilancio nazionale

2.1 Contribuzione al finanziamento del bilancio comunitario

I conferimenti dell'Italia al bilancio generale delle Comunità europee hanno raggiunto, nel 1986, i 4.718,20 milioni di Ecu (circa 7.230 miliardi di lire), con un ulteriore, lieve aumento (0,36 per cento) rispetto all'anno precedente.

Benchè contenuto, tale aumento si inserisce in una tendenza costantemente crescente negli ultimi anni, atteso che la quota italiana di contribuzione al finanziamento del bilancio comunitario è passata dal 13,04 per cento del 1983 (2.998,64 milioni di Ecu) al 14,18 per cento del 1986.

In termini di entità complessiva della partecipazione al bilancio comunitario, il nostro Paese continua ad occupare il quarto posto fra gli Stati membri (vedi tabella n.1); ma ormai la quota italiana è molto vicina a quella del Regno Unito, anche in virtù della più ridotta contribuzione e dei conseguenti rimborsi recentemente accordati a quest'ultimo Paese.

Nè si può escludere, per altro verso, che la quota italiana sia destinata a crescere, in esito alla recente rivalutazione dei conti economici nazionali e, in particolare, alla rideterminazione del PIL nelle sue diverse componenti (8). Per ciascuno Stato membro, infatti, la composizione del PIL costituisce la base di calcolo per la quantificazione dell'imponibile IVA, su cui viene ad incidere l'aliquota fissata dalla Comunità per la contribuzione al suo bilancio (si noti che la contribuzione italiana è costituita per oltre il 75 per cento dal gettito dell'IVA) (9).

Per quanto riguarda la composizione qualitativa del concorso italiano al finanziamento del bilancio comunitario (vedi tabella n.2), l'incidenza dell'IVA è aumentata dell'11,1 per cento rispetto all'anno precedente, anche per effetto dell'elevazione dall'1 per cento all'1,4 per cento dell'aliquota di conferimento stabilita in sede di formazione del bilancio comunitario per il 1986. Dell'8,4 per cento è invece diminuita l'incidenza dei dazi doganali, mentre più ridotte flessioni registrano pure i contributi derivanti da prelievi agricoli (-2 per cento) e dalla produzione di zuccheri (-0,7 per cento).

(8) V. ISTAT, "Conti economici nazionali. Anni 1980-1986", Roma, 1987.

(9) V. la parte I, Sez. I, cap. I, di questa relazione.

2.2 Il fondo europeo di sviluppo regionale

Gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR si esplicano nelle regioni del Mezzogiorno ed, eccezionalmente, in alcune aree dell'Italia centro-settentrionale.

Nel 1986, al nostro Paese sono stati concessi, in termini di stanziamento per impegni, contributi per 787,10 milioni di Ecu (circa 1.100 miliardi di lire), pari al 25,4 per cento della dotazione complessiva del Fondo.

Rispetto al 1985, anche se la dotazione del Fondo è stata accresciuta dell'8 per cento, la quota di utilizzazione, sempre in termini di stanziamento per impegni, si è ridotta, per l'Italia, del 10,3 per cento. Ciò è dovuto, in buona misura, alla circostanza che, per consentire ad altri due Paesi (Spagna e Portogallo) di attingere alle risorse del FESR, i limiti minimo e massimo della "forcella" accordata all'Italia sono stati ridotti da 31,94/42,59 per cento del 1985 a 21,62/28,79 per cento del 1986 (10).

Nondimeno, va osservato che il grado di utilizzo italiano si è collocato, nel 1986, al di sotto (-3,39 per cento) del livello più alto della "forcella", anche se al di sopra (+3,78 per cento) del livello medio minimo stabilito dai regolamenti comunitari.

In sostanza, lo scarto tra quote massime virtuali e contributi effettivamente concessi si è tradotto nel conseguimento di minori benefici per l'Italia e, soprattutto, per le regioni del Mezzogiorno. Ciò induce a richiamare l'attenzione sulla necessità di accrescere la capacità progettuale e istruttoria delle amministrazioni e degli enti cui compete di attivare le procedure di finanziamento a carico del Fondo.

La tabella n.3 riassume i contributi concessi all'Italia nell'ultimo triennio, distinti per soggetti destinatari.

Nel 1986, i dati disponibili (tabella n.4) evidenziano che i pagamenti richiesti alla Comunità sono ascisi a 1.021,8 miliardi di lire.

È a dire, al riguardo, che, in ragione sia del carattere pluriennale delle iniziative ammesse a contributo, sia del sistema di pagamenti a presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, i pagamenti stessi iniziano normalmente a decorrere da anni successivi rispetto a quello in cui è avvenuta la concessione del finanziamento; talché i pagamenti del 1986 si riferiscono, per la gran parte, a progetti già ammessi a contributo in anni precedenti.

Opportunamente, pertanto, la ragioneria generale dello Stato ha rilevato l'andamento storico — dal 1975 al 1986 — dell'accesso al Fondo da parte delle varie amministrazioni, nonché la situazione complessiva e il grado di utilizzo delle risorse comunitarie in ciascuno degli esercizi considerati (tabelle nn. 3-5). Ne risulta, in particolare, che, a fine 1986, il totale delle somme richieste alla Comunità (4.230 miliardi di lire) ha nuovamente superato — dopo ben sette anni — il 50 per cento dei contributi concessi (il rapporto si denomina con l'espressione "tasso di tiraggio"). Il risultato è dovuto, in primo luogo, all'IRI e all'ENI, che hanno richiesto tutti i contributi concessi, quindi alla cassa per il Mezzogiorno (ora agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno) e alle regioni Friuli e Lazio, mentre va segnalato il modesto "tasso di tiraggio" di altre regioni, alcune delle quali non raggiungono il 30 per cento (Abruzzo, Campania, Molise).

Sempre dai dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, risulta che il contributo complessivo relativo ai progetti la cui realizzazione risente di impedimenti di ordine amministrativo, nonché ai progetti non ancora avviati o addirittura abbandonati (tutti, comunque, già ammessi a finanziamento FESR), ammonta complessivamente a 1.368 miliardi di lire: il che conferma l'esigenza di più adeguata programmazione e progettazione degli interventi, sì da conseguire, in tempi tecnici "fisiologici", la piena utilizzazione delle opportunità offerte dal Fondo.

La tabella n. 6 espone il complesso dei contributi e dei pagamenti per categoria di soggetti (cassa per il Mezzogiorno, regioni, altri soggetti) relativamente al periodo 1975-1986.

(10) La "forcella" accordata a ciascun Paese esprime, appunto, il livello minimo e quello massimo delle risorse conseguibili a carico del Fondo.

2.3 Il Fondo sociale europeo

L'azione del Fondo sociale europeo — FSE si esplica mediante il finanziamento di progetti formativi condotti da operatori pubblici e privati, destinati ai lavoratori del Mercato comune. I progetti possono essere finanziati per una quota non superiore al 50 per cento (55 per cento nelle aree del Mezzogiorno) della spesa prevista, sempre che le autorità dello Stato garantiscano il buon esito ed il cofinanziamento dell'intervento.

Nel 1986, i contributi concessi all'Italia sono ascisi a 555 milioni di Ecu (circa 811 miliardi di lire), pari al 21,73 per cento della complessiva dotazione del Fondo.

Rispetto all'anno precedente, i contributi concessi al nostro Paese sono diminuiti di oltre cinque punti percentuali e, in cifra assoluta, di 35,37 milioni di Ecu (44,88 miliardi di lire). Si è raggiunto, così, il minimo storico nella quota di attingimento alle risorse del Fondo a partire dal 1973, anno cui inizia la cosiddetta seconda gestione del FSE (tabella n.7).

Tale esito è dovuto a circostanze diverse.

Anzitutto, sul Fondo si sono riflesse le note difficoltà del bilancio comunitario, onde la sua dotazione non ha subito, nel corso degli anni, incrementi adeguati ai fabbisogni di accesso degli Stati membri.

La Comunità ha ritenuto, quindi, necessaria l'introduzione di una serie di misure, intese a una più accurata selezione dei progetti presentati e all'effettiva realizzazione di quelli ammessi a contributo. Così, a partire dal 1984, non sono più consentiti slittamenti temporali nell'attuazione dei progetti formativi, sicché gli operatori sono obbligati a riproporre i loro interventi nell'anno successivo a quello in cui ne era originariamente previsto il compimento, rinunciando al finanziamento corrispondente alla parte dei progetti non realizzata.

Ancora, l'allargamento della Comunità ha posto in concorrenza un numero crescente di Paesi, favorendo quelli che, rispetto all'Italia, sono ancor più svantaggiati in termini di complessive condizioni economico-sociali.

In ogni caso, va considerato come le laboriose procedure adottate in sede comunitaria per l'approvazione dei progetti e per l'erogazione dei contributi facciano sì che la gestione finanziaria dei progetti medesimi non si esaurisca nell'esercizio di competenza, ma si estenda, di norma, almeno all'esercizio successivo.

Con queste premesse, e pur considerando (per la ragione appena cennata) l'indisponibilità dei dati consuntivi afferenti al 1986, non può non rilevarsi, con riferimento all'esercizio 1985, come oltre il 40 per cento dei contributi concessi all'Italia sia stato "disimpegnato" dalla Comunità per mancata realizzazione dei progetti nel corso dell'anno, ovvero non richiesto a fine esercizio dagli operatori nazionali, che avevano dieci mesi di tempo dalla realizzazione dei progetti per richiedere il pagamento del saldo, ma che, a fine 1986, non avevano ancora rendicontato la spesa sostenuta per i progetti esauriti nel 1985 (11) (vedi tabella n.8).

La rilevante entità dei contributi non riscossi, pertanto, non può ritenersi ascrivibile ai soli ritardi nelle procedure comunitarie (peraltro giustificate dalle esigenze di comparazione fra i numerosi progetti presentati dai vari Stati membri ed anche dalla necessità di arginare fenomeni di utilizzo disinvolto o fraudolento delle risorse del Fondo). In effetti, non mancano, a livello interno, "comportamenti opinabili" degli operatori, che la ragioneria generale dello Stato individua sia in ritardi più o meno consistenti nell'avvio concreto dei progetti dopo l'assenso comunitario (con conseguente decurtazione del contributo per la quota di ciascun progetto non realizzata nell'anno), sia nella sovrastima dei costi di progetto, presumibilmente ispirata a ragioni di cautela da parte degli operatori (dove il consistente importo delle somme che non sono richieste in pagamento alla Comunità).

(11) Si consideri, peraltro, che la Comunità riconosce agli operatori un'anticipazione iniziale pari al 50 per cento del contributo concesso.

Ciò induce a ritenere che le amministrazioni nazionali — regioni, prima, ministero del lavoro, poi — non svolgano appieno i compiti di istruttoria tecnica e contabile dei progetti (fra i quali quelli regionali assorbono oltre il 50 per cento dei contributi concessi dal Fondo), nonchè delle relative domande di contributo e di pagamento inoltrate alla commissione delle Comunità europee.

A tale situazione si ritiene necessario porre rimedio, anche al fine di evitare la degradazione dell'immagine che l'Italia offre alle istituzioni comunitarie e agli altri Stati membri.

Le tabelle n. 9 e n. 10 riportano il riepilogo dei contributi concessi per tipo di beneficiario nel periodo 1984-1986 e, rispettivamente, il riepilogo dei pagamenti disposti nello stesso periodo (sono tutt'ora in corso, peraltro, istruttorie della Comunità per pagamenti relativi a progetti approvati nel 1983).

2.4 Il FEOGA-orientamento

Il Fondo europeo agricolo di garanzia e orientamento (FEOGA)-Sezione orientamento costituisce lo strumento finanziario della Comunità per il miglioramento delle strutture agrarie e delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel 1986, i contributi concessi all'Italia sono ascesi a circa 105 milioni di Ecu (156,693 miliardi di lire) per le "azioni dirette" e a 49 milioni di Ecu (73 miliardi di lire) per le "azioni indirette" (12) (tabella n. 11).

In cifra assoluta, i contributi per le azioni dirette sono diminuiti di circa 129 miliardi rispetto all'anno precedente, ma, in rapporto alla complessiva dotazione del Fondo, si sono ridotti di quasi il 50 per cento. I contributi per le azioni indirette hanno registrato, invece, un aumento di quasi 16 miliardi rispetto al 1985 e di circa l'1,5 per cento in rapporto alla complessiva dotazione del Fondo (tabella n. 11).

Durante l'intero periodo di operatività del Fondo (1964-86), i contributi concessi all'Italia sono stati pari a 2.623 miliardi di lire (25,29 per cento dei contributi globalmente erogati), mentre i pagamenti sono ascesi a 1.556 miliardi di lire, talchè le somme non utilizzate (1.067 miliardi) sono risultate oltre il 40 per cento dei contributi concessi (tabella n. 12). Tuttavia, ove l'entità di tali somme venga depurata dagli effetti connessi agli interventi per "azioni dirette" degli ultimi tre anni (si da considerare tecnicamente in rispetto dei tempi le quote di progetti bi-triennali ancora in corso di realizzazione), la mancata utilizzazione delle risorse del Fondo è valutabile nella misura di 640 miliardi di lire, pari al 24 per cento dei contributi concessi.

Pur con questa precisazione resta il fatto che, nel periodo 1964-1985, il rapporto fra pagamenti ottenuti e contributi concessi al nostro Paese è stato (dopo quello della Grecia) il più basso degli analoghi rapporti concernenti gli altri Stati membri (tabella n. 13).

Va infine rilevato che, mentre l'accesso al Fondo per le "azioni dirette" presenta ancora una certa consistenza (pur registrando il livello più basso mai raggiunto), l'accesso delle pubbliche amministrazioni per le "azioni indirette" resta ancora assai contenuto, pur registrando una lieve crescita negli ultimi anni (tabella n. 11).

Ciò induce a ritenere che le amministrazioni, statali e soprattutto regionali, mal si appoggano ad una piena utilizzazione delle potenzialità offerte dallo strumento comunitario.

Le ragioni si riportano, essenzialmente, alla difficile applicazione delle direttive socio-strutturali in molte regioni italiane, nonchè allo scarsissimo interesse dimostrato dagli organismi nazionali per l'informazione socioeconomica e per la qualificazione professionale degli operatori agricoli; materie, queste ultime, particolarmente coltivate da altri Paesi comunitari.

(12) Le "azioni dirette" prevedono l'erogazione di contributi comunitari direttamente agli operatori (pubblici e privati), per la realizzazione di "progetti che rispettino un programma o un piano nazionale di intervento".

Le "azioni indirette", invece, prevedono il rimborso allo Stato membro di una quota delle spese sostenute dallo Stato stesso (direttamente o attraverso altri enti pubblici), per la realizzazione di progetti a carattere strutturale, conformi alla normativa comunitaria.

2.5 Il FEOGA-garanzia

Il Fondo europeo agricolo di garanzia e orientamento (FEOGA)-Sezione garanzia finanzia le spese derivanti dalla politica agricola dei mercati e dei prezzi, sia mediante "restituzioni" all'esportazione di prodotti agricoli verso i Paesi terzi, sia mediante "interventi" di varia natura destinati alla regolazione del mercato agricolo comunitario.

In Italia, l'attuazione della regolamentazione comunitaria è affidata a quattro organismi: l'AIMA, l'Ente nazionale risi, la Cassa conguaglio zucchero e l'Intendenza di finanza di Roma.

Nel 1986, sono stati erogati al nostro Paese 3.062,7 milioni di Ecu (circa 4595 miliardi di lire), pari al 13,87 per cento della dotazione complessiva del Fondo, con una diminuzione, rispetto all'anno precedente, del 3,65 per cento sulla dotazione del Fondo stesso e, in cifra assoluta, di 389,3 milioni di Ecu (tabella n. 14).

Come si evince dalle tabelle n. 15 e n. 16, anche per questo Fondo la quota destinata all'Italia ha raggiunto, nel 1986, uno dei minimi storici e, comunque, il livello più basso registrato dal 1980.

Sul piano della composizione qualitativa delle risorse affluite al nostro Paese, permane la massiccia prevalenza degli "aiuti" (erogazioni a mero sostegno dei redditi agricoli) rispetto alle "restituzioni" (erogazioni connesse al commercio extracomunitario). Ne emerge un quadro di grave debolezza delle strutture agricole italiane, le quali, da una parte, necessitano di consistenti ausili finanziari per conservare la loro capacità produttiva e, d'altra parte, non sono in grado di attingere a livelli di competitività che consentano un'espansione degli scambi in area extracomunitaria.

Sul versante della materiale erogazione degli aiuti ai destinatari delle provvidenze, permangono estese difficoltà dell'amministrazione a rispettare i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria. Tali difficoltà questa Corte ha già ripetutamente individuato nell'inadeguatezza strutturale dell'organismo nazionale d'intervento sul mercato agricolo (AIMA) e, soprattutto, nella mancata previsione, anche nella recente legge di riforma (n. 610 del 1982), di una adeguata articolazione periferica dell'azienda.

La Corte, pertanto, non può che confermare quanto già esposto nell'ultimo rapporto alla Corte dei conti comunitaria sulla gestione dei fondi Cee in Italia (13) e, cioè, che "l'attuale situazione manifesta i sintomi di una fisiologica disfunzione, che si pone come causa ricorrente di vertenze con la Commissione e, per altro verso, penalizza i destinatari delle provvidenze relegandoli in una posizione deteriore, rispetto a quella degli altri agricoltori comunitari, che scoraggia l'accesso ai benefici" e, in certi casi, finisce per determinare evenienze distorsive, nel senso che l'aiuto comunitario viene considerato come "entità finanziaria ipotetica, distaccata dalla produzione, su cui poter lucrare il massimo dell'utilità anche indipendentemente dall'esistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio".

(13) Rapporto 1984 sulla gestione dei fondi CEE in Italia, redatto nell'ambito della collaborazione con la Corte dei conti europea, cap. II, par. III, p. 62.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1

PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
AL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CEE

(Anni di riferimento 1983 ÷ 1986)

(importi in milioni di ECU)

STATO MEMBRO	1983		1984		1985		1986	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Germania	6.472,10	28,12	7.052,46	28,35	7.504,31	28,77	8.730,20	26,24
Francia.	4.506,46	19,58	4.802,33	19,30	5.319,26	20,39	6.885,14	20,70
Regno Unito.	5.084,41	22,09	5.429,44	21,82	5.090,32	19,52	4.825,17	14,51
Italia	2.998,64	13,04	3.443,46	13,84	3.629,46	13,92	4.718,20	14,18
Spagna.	—	—	—	—	—	—	2.320,61	6,98
Paesi Bassi	1.564,94	6,80	1.687,74	6,78	1.889,38	7,24	2.226,49	6,69
Belgio	1.215,92	5,29	1.238,32	4,98	1.292,65	4,96	1.448,14	4,35
Danimarca.	479,86	2,09	532,87	2,14	620,44	2,38	790,71	2,38
Grecia	377,73	1,64	355,82	1,43	387,93	1,49	632,39	1,90
Irlanda	269,62	1,17	286,28	1,15	296,38	1,14	343,75	1,03
Portogallo	—	—	—	—	—	—	278,64	0,84
Lussemburgo	43,88	0,19	51,32	0,21	50,72	0,19	65,80	0,20
Totale	23.013,56	100,0	24.880,04	100,0	26.080,85	100,0	33.265,24	100,0

FONTE: Documentazione Commissione CEE

Tabella n. 2

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

(Anni 1983 ÷ 1986)

(importi arrotondati in miliardi di lire)

	1983		1984		1985		1986	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Prelevi agricoli . .	437	10,8	399	8,4	453	9,2	520	7,2
Dazi doganali. . . .	887	21,9	1.037	21,8	1.179	24	1.127	15,6
Zucchero	127	3,1	116	2,4	109	2,2	107	1,5
I.V.A.	2.600	64,2	3.207	67,4	3.165	64,6	5.476	75,7
Totale	4.051	100,0	4.759	100,0	4.906	100,0	7.230	100,0

FONTE: Ragioneria Generale dello Stato.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3

CONTRIBUTI F.E.S.R. IN FAVORE DELL'ITALIA

1984-1986

(importi arrotondati in miliardi di lire)

Amministrazioni ed enti	1984		1985		1986	
	contrib. concessi	% sul totale Italia	contrib. concessi	% sul totale Italia	contrib. concessi	% sul totale Italia
Casmez	563,5	51,2	466,2	34,7	286,2	25,2
Abruzzo	4,1	0,4	5,4	0,4	23,1	2,0
Basilicata	9,2	0,8	28,2	2,1	—	—
Calabria	21,7	2,0	71,0	5,3	38,0	3,3
Campania	251,7	22,9	330,2	24,6	315,9	27,8
Friuli	41,7	3,8	—	—	—	—
Lazio	7,0	0,6	26,5	2,0	—	—
Marche	4,0	0,4	10,4	0,8	—	—
Molise	1,2	0,1	13,3	1,0	24,5	2,2
Puglia	3,3	0,3	25,0	1,9	3,0	0,3
Sardegna	27,4	2,4	50,6	3,7	12,7	1,1
Sicilia	155,3	14,1	40,7	3,0	21,6	1,9
Toscana	—	—	0,2	—	—	—
E.N.I.	—	—	23,3	1,7	—	—
I.R.I.	2,1	0,2	—	—	—	—
Min. marina mercantile	—	—	—	—	0,5	—
Min. trasp.	—	—	7,5	0,5	—	—
Legge 219/81 (ricostruzione Mezzogiorno)	8,8	0,8	246,5	18,3	359,1	31,6
S.I.P.	—	—	—	—	52,1	4,6
TOTALI	1.101	100	1.345	100	1.136,8	100

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 4

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
 QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI E DEI PAGAMENTI
 DISTINTI PER SOGGETTI

Anni 1975 ÷ 1986

(importi arrotondati in miliardi di lire)

SOGGETTI	contributi concessi (A)	% sul totale Italia	previsioni pagamento	somme richieste (B)	tasso di traggio (B/A) * 100
Casmez	4.159,0	52,1	3.746,1	2.710,0	65,2
Abruzzo	37,8	0,5	32,4	11,2	29,7
Basilicata	84,4	1,1	80,1	41,2	48,8
Calabria	276,0	3,5	241,9	124,0	44,9
Campania	1.075,2	13,5	912,2	303,6	28,2
Friuli V. G.	93,4	1,2	85,2	55,5	59,5
Lazio	72,9	0,9	72,9	41,8	57,3
Marche	48,5	0,6	46,2	22,8	46,9
Molise	48,1	0,6	35,9	10,6	22,0
Puglia	83,1	1,0	82,1	33,7	40,5
Sardegna	168,2	2,1	155,8	72,5	43,1
Sicilia	527,4	6,6	514,8	172,2	32,6
Toscana	18,8	0,2	18,8	7,0	37,0
ENI	345,1	4,3	345,1	321,8	93,3
IRI	4,2	0,1	4,2	4,3	102,5
Min. Marina Mercantile	0,5	—	0,5	—	—
Min. Trasporti	82,7	1,0	82,7	29,7	35,9
Legge 219/81	797,8	10,0	757,6	268,7	33,7
SIP	52,1	0,7	49,4	—	—
TOTALE	7.975,2	100,0	7.263,9	4.230,6	53,0

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 5

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI E DEI PAGAMENTI
IN FAVORE DELL'ITALIA

Anni 1975 ÷ 1986

(importi arrotondati in miliardi di lire)

ANNI	contributi concessi	% sul totale	progressivo contributi concessi (A)	progressivo previsioni pagamento	progressivo somme richieste (B)	tasso di tiraggio (B/A) * 100
1975	77,5	1,0	77,5	39,3	30,8	39,7
1976	127,6	1,6	205,1	158,1	99,8	48,7
1977	119,1	1,5	324,3	283,1	195,1	60,2
1978	244,2	3,1	568,3	413,9	320,8	56,4
1979	452,3	5,7	1.020,7	677,7	458,7	44,9
1980	647,8	8,1	1.668,7	1.101,5	766,6	45,9
1981	783,3	9,8	2.451,9	1.740,1	1.031,6	42,1
1982	809,3	10,1	3.260,9	2.347,8	1.404,2	43,1
1983	1.131,0	14,2	4.391,8	3.271,2	1.990,1	45,3
1984	1.101,0	13,8	5.493,3	4.296,0	2.606,5	47,4
1985	1.345,0	16,9	6.838,1	5.468,2	3.208,8	46,9
1986	1.136,8	14,3	7.975,2	7.263,9	4.230,6	53,0

Tabella n. 6

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI E DEI PAGAMENTI
PER CATEGORIE DI SOGGETTI

Anni 1975 ÷ 1986

(importi arrotondati in miliardi di lire)

SOGGETTI	contributi concessi (A)	% sul totale Italia	previsioni pagamento	somme richieste (B)	tasso di tiraggio (B/A) * 100
Casmez	4.159,0	52,1	3.746,1	2.710,0	65,2
Regioni	2.533,8	31,8	2.278,3	896,1	35,4
Altri soggetti	1.282,4	16,1	1.239,5	624,5	48,7
TOTALE . . .	7.975,2	100,0	7.263,9	4.230,6	53,0

Tabella n. 7

FONDO SOCIALE EUROPEO
CONTRIBUTI CONCESSI ALL'ITALIA
NEL PERIODO 1973 ÷ 1986

(importi arrotondati in miliardi di lire)

ANNO	dotazione F.S.E. (A)	contributi concessi all'Italia (B)	% (B/A)
1973	130,46	31,31	24,00
1974	197,48	56,10	28,41
1975	300,99	77,33	25,69
1976	405,96	136,22	33,56
1977	819,32	234,72	28,65
1978	669,96	276,76	41,31
1979	881,71	320,18	36,31
1980	1.206,11	389,04	32,26
1981	1.267,83	430,75	33,98
1982	2.034,76	604,12	20,29
1983	2.564,75	737,82	28,77
1984	2.565,45	578,04	22,53
1985	3.173,38	855,90	26,98
1986	3.732,15	811,02	21,73

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 8

FONDO SOCIALE EUROPEO
ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI
NEL PERIODO 1984 ÷ 1986
(Dati validi al 9 aprile 1987)

(importi in miliardi di lire)

ANNI	contributo concesso	richieste di pagamento (A)		pagamenti richiedibili (B)		totale (A + B)	
		importo	%	importo	%	importo	%
1984	578,04	315,93	54,65	0,94	0,16	316,87	54,82
1985	855,90	499,64	58,37	7,27	0,84	506,91	59,23
1986	811,02	387,92	47,83	389,98	48,08	777,90	95,92

ANNI	contributo concesso	disimpegnato (C)		non richiesto (D)		totale (C + D)	
		importo	%	importo	%	importo	%
1984	578,04	130,42	22,56	130,75	22,61	261,17	45,18
1985	855,90	118,48	13,84	230,51	26,93	348,99	40,77
1986 (*)	811,02	—	—	—	—	—	—

FONTE: Ragioneria Generale dello Stato su dati forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

(*) Essendo la gestione 1986 non definita non sono ancora conosciute le richieste di saldo nonché le eventuali rinunce per attività non svolte; pertanto i dati relativi al disimpegnato e al non richiesto non vengono indicati perché non significativi.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 9

FONDO SOCIALE EUROPEO
RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI CONCESSI PER TIPO BENEFICIARIO
NEL PERIODO 1984 ÷ 1986

(importi in miliardi di lire)

Tipo Beneficiario	Esercizio Finanziario			Totale	%
	1984	1985	1986		
1. Ministeri (per conto operatori vari)	125,63	193,63	223,48	542,74	24,18
2. Regioni (per conto operatori vari)	256,81	475,62	398,91	1.131,34	50,39
3. Enti Pubblici Economici Nazionali	117,60	107,02	95,68	320,30	14,27
4. Altri	78,00	79,63	92,95	250,58	11,16
TOTALE	578,04	855,90	811,02	2.244,96	100,00

FONTE: Ragioneria Generale dello Stato.

Tabella n. 10

FONDO SOCIALE EUROPEO
RIEPILOGO DEI PAGAMENTI PER CATEGORIE DI SOGGETTI
NEL PERIODO 1984 ÷ 1986

(Dati validi al 9 aprile 1987)

(importi in miliardi di lire)

Tipo Beneficiario	Esercizio Finanziario			Totale	%
	1984	1985	1986		
1. Ministeri (per conto operatori vari)	92,58	114,06	117,84	324,48	19,54
2. Regioni (per conto operatori vari)	278,41	322,11	333,10	933,62	56,22
3. Enti Pubblici Economici Nazionali	86,73	78,49	81,67	246,89	14,86
4. Altri	55,69	49,34	50,75	155,78	9,38
TOTALE	513,41	564,00	583,36	1.660,77	100,00

FONTE: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 11

**FEOGA - ORIENTAMENTO, CONTRIBUTI E PAGAMENTI
PER IL PERIODO 1979 ÷ 1986**

Anni	Azioni	Totale contributi concessi		Contributi concessi Italia		Pagamenti a favore Italia		Somme non utilizzazione	
		milioni UCE/ECU	milioni Lire	milioni Lire	%	milioni Lire	%	milioni Lire	%
1979	Az. Dirette	266,08	301.553,78	111.586,69	37,0	33.920,27	30,4	77.666,42	69,6
	Az. Indirette	240,65	272.733,46	9.485,89	3,5	9.485,89	100,0	—	—
1980	Az. Dirette	298,70	351.781,98	185.477,55	52,7	108.643,75	58,6	76.833,80	41,4
	Az. Indirette	326,04	383.980,57	11.529,78	3,0	11.529,78	100,0	—	—
1981	Az. Dirette	347,33	433.134,40	22.863,25	51,0	63.461,86	28,7	157.401,39	71,3
	Az. Indirette	378,07	471.468,41	42.025,25	8,9	42.025,25	100,0	—	—
1982	Az. Dirette	390,16	514.226,98	264.059,30	51,4	128.477,67	46,6	135.581,63	51,4
	Az. Indirette	392,85	517.772,37	44.956,64	8,7	44.956,64	100,0	—	—
1983	Az. Dirette	462,77	622.360,86	279.085,35	44,8	114.259,30	40,9	164.826,05	59,1
	Az. Indirette	480,98	646.850,76	33.460,12	5,2	33.460,12	100,0	—	—
1984	Az. Dirette	449,98	620.679,91	246.213,97	39,7	179.605,16	72,9	66.608,81	27,01
	Az. Indirette	438,52	604.812,56	36.511,39	6,0	36.511,39	100,0	—	—
1985	Az. Dirette	498,18	709.248,90	285.632,92	40,3	205.280,42	71,9	80.352,50	28,1
	Az. Indirette	433,37	616.980,20	57.118,04	9,3	57.118,04	100,0	—	—
1986 (*)	Az. Dirette	517,59	767.068,38	156.693,34	20,4	182.478,66	116,5	- 25.785,32	—
	Az. Indirette	460,81	682.920,42	73.001,84	10,7	73.001,84	100,0	—	—

FONTE: Elaborazione della Ragioneria Generale dello Stato su dati della Commissione CEE.

(*) Dati provvisori.

Tabella n. 12

**FEOGA - ORIENTAMENTO
RIEPILOGO TOTALE DEI MOVIMENTI FINANZIARI**

(importi in miliardi di lire)

Periodo	Contributi globali	Contributi concessi Italia		Pagamenti a favore Italia		Somme non Utilizzate	
	Importi	Importi	%	Importi	%	Importi	%
1964/1986	10.372,41	2.623,63	25,29	1.556,36	59,32	1.067,27	40,68

FONTE: Elaborazione della Ragioneria Generale dello Stato su dati della Commissione CEE.

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 13

FEOGA - ORIENTAMENTO
RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI
E DEI PAGAMENTI PER STATO MEMBRO
(Periodo 1964 ÷ 1985)

(importi in milioni di UC/UCE/ECU)

Stato Membro	Contributi globali concessi	%	Pagamenti	%	Rapporto % pagamenti impegni	Differenza
Italia	2.300,02	28,00	1.166,25	19,10	50,71	1.133,77
Belgio	264,68	3,22	231,19	3,79	87,35	33,49
Danimarca	208,33	2,54	178,75	2,93	85,80	29,58
Germania	1.384,09	16,85	1.292,28	21,16	93,37	91,81
Grecia	383,53	4,67	175,38	2,87	45,73	208,15
Francia	1.674,46	20,38	1.314,15	21,52	78,48	360,31
Irlanda	606,41	7,38	497,19	8,14	81,99	109,22
Lussemburgo	29,48	0,36	26,85	0,44	91,08	2,63
Olanda	340,57	4,15	316,50	5,18	92,93	24,07
Regno Unito	1.022,67	12,45	908,72	14,88	88,86	113,95
TOTALE . . .	8.214,24	100,00	6.107,26	100,00	74,35	2.106,98

Tabella n. 14

VOLUME DELLE RISORSE FEOGA - GARANZIA
PER IL PERIODO 1984 ÷ 1986

ANNO	Spese del fondo (milioni ECU)	Quota Italia		% CEE
		milioni ECU	miliardi Lire	
1984	18.371,93	3.993,52	5.433,38	21,74
1985	19.706,96	3.452,03	4.879,16	17,52
1986	22.079,20	3.062,68	4.511,17	13,87

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 15

FEOGA - GARANZIA
RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER NATURA ECONOMICA

Periodo 1980 ÷ 1986)

(importi arrotondati in milioni di ECU)

Periodi	Natura spese	Totale C.E.E.		Italia		
		Importo	%	Importo	%	% CEE
1980	Interv.	5.620,2	49,67	1.459,8	85,38	25,97
	Restit.	5.695,0	50,33	250,0	14,62	4,39
	Totale . . .	11.315,2	100	1.709,8	100	15,11
1981	Interv.	5.932,5	53,25	1.922,7	93,11	32,41
	Restit.	5.208,7	46,75	142,3	6,89	2,73
	Totale . . .	11.141,2	100	2.065,0	100	18,53
1982	Interv.	7.352,0	59,26	2.217,8	88,41	30,17
	Restit.	5.053,6	40,74	290,8	11,59	5,75
	Totale . . .	12.405,6	100	2.508,6	100	20,22
1983	Interv.	10.359,3	65,07	2.506,1	87,27	24,19
	Restit.	5.560,4	34,93	365,4	12,73	6,57
	Totale . . .	15.919,7	100	2.871,5	100	18,04
1984	Interv.	11.752,8	63,97	3.679,6	92,14	31,31
	Restit.	6.619,1	36,03	313,9	7,86	4,74
	Totale . . .	18.371,9	100	3.993,5	100	21,74
1985	Interv.	12.990,9	65,92	3.151,5	91,29	24,26
	Restit.	6.716,0	34,08	300,5	8,71	4,47
	Totale . . .	19.706,9	100	3.452,0	100	17,52
1986	Interv.	14.701,8	66,59	2.597,5	84,81	17,67
	Restit.	7.377,4	33,41	465,2	15,19	6,31
	Totale . . .	22.079,2	100	3.062,7	100	13,87

LEGISLATURA X — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 16

SPESE FEOGA GARANZIA RIPARTITE PER STATO MEMBRO
(Anni di riferimento 1983 ÷ 1986)

(importi in milioni di ECU)

STATO MEMBRO	1983		1984		1985		1986	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Italia	2.871,56	18,04	3.993,52	21,74	3.452,03	17,52	3.062,68	13,87
Belgio	617,27	3,88	702,11	3,82	916,05	4,65	976,05	4,42
Danimarca	681,42	4,28	878,97	4,78	833,73	4,23	1.070,72	4,83
Germania	3.076,63	19,33	3.322,46	18,08	3.504,69	17,78	4.298,39	19,46
Francia	3.635,01	22,83	3.513,22	19,12	4.633,73	23,51	5.453,04	24,69
Irlanda	615,59	3,87	893,45	4,86	1.169,31	5,93	1.215,11	5,50
Lussemburgo	4,57	0,03	3,68	0,02	4,69	0,02	2,05	0,09
Paesi Bassi	1.717,01	10,78	1.963,82	10,69	2.074,48	10,53	2.280,77	10,33
Regno Unito	1.692,70	10,63	2.133,68	11,61	1.914,69	9,72	1.999,88	9,06
Grecia	1.007,42	6,32	961,30	5,23	1.197,16	6,07	1.412,42	6,39
Spagna	—	—	—	—	—	—	271,35	1,22
Portogallo	—	—	—	—	—	—	30,78	0,13
Totale	15.919,70 (*)	100,00	18.371,93 (*)	100,00	19.706,96 (*)	100,00	22.079,20 (*)	100,00

(*) I totali indicati comprendono somme erogate direttamente dalla Commissione a titolo di interventi; In particolare: 0,52 MECU per il 1983, 5,72 MECU per il 1984, 6,40 MECU per il 1985 e 5,96 MECU per il 1986.